SUPPLEMENTO ordinario alla

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 65 del 17 marzo 1934 - Anno XII

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel Regno . . . . annue L. **45**	—	All'Estero . . . . annue L. **100**
Un fascicolo nel Regno . . . prezzo vario	—	All'Estero . . . . . . il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telef. 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

N. 14.

BOLLETTINO

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DEI PREMI

SOMMARIO

ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO EDILIZIO

Società anonima – Sede in Roma, Via Boncompagni, n. 15
Capitale L. 25.000.000 interamente versato.

Sedicesima estrazione delle cartelle edilizie 6 % (sei per cento) Serie I - avvenuta in Roma il giorno 13 febbraio 1934.

N. 54 TITOLI UNITARI RIMBORSABILI IN L. 500.

58	75	216	385	391	694
713	817	865	1165	1279	1514
1540	1655	1899	1923	1927	2096
2130	2355	2414	2425	2522	2585
2656	2696	2845	2952	35080	35131
35369	35858	36096	36162	36320	36807
36973	63559	86455	86506	86867	87246
87484	85815	86016	86023	86028	86029
86030	86170	86179	86319	86366	86418

N. 80 TITOLI QUINTUPLI RIMBORSABILI IN L. 2500.

3029	3176	3317	3530	3819	3978
4004	4012	4022	4125	4400	4436
4442	4443	4705	4881	4890	5055
5126	5306	5312	5421	5474	5629
5749	5860	5933	6129	6162	6314
6322	6341	6417	6435	6471	6520
6527	6531	6574	6624	6633	6644
6682	6799	6856	6927	6932	7048
7103	7171	7179	7194	7245	7324
7409	7524	7552	7710	7717	7744
7752	7816	7902	7977	37020	37268
37325	37331	37336	37359	37506	37818
38225	38237	38483	38511	38744	38830
38876	39007	—	—	—	—

N. 587 TITOLI DECUPLI RIMBORSABILI IN L. 5000.

8136	8265	8327	8499	8586	8595
8805	8906	8913	9086	9306	9341
9411	9452	9573	9973	9980	9992
10222	10266	10297	10302	10339	10641
10769	10868	10939	11143	11554	11596
11741	11805	12433	12484	12499	12534
12598	12811	12826	12930	12945	13009
13019	13107	13214	13338	13682	13704
13791	14088	14094	14115	14127	14134
14274	14305	14586	15358	15428	15491
15649	15861	15906	16211	16275	16386
16424	17250	17251	17268	17283	17482
17493	17710	17746	17989	18027	18113
18187	18329	18414	18464	18477	18479

18615	18699	18787	18834	18929	18993
19253	19470	19668	19768	19847	19899
19984	19988	20033	20039	20084	20227
20422	20628	20721	20805	20839	20841
20880	21002	21084	21185	21342	21367
21558	21559	21588	21620	21748	21789
21817	21826	21974	22250	22294	22324
22334	22451	23213	23240	23449	23455
23459	23524	23712	23733	23815	23870
23907	23948	24064	24101	24107	24214
24237	24238	24251	24300	24368	24369
24520	24658	24723	24866	24876	24897
25028	25046	25193	25527	25532	25901
26137	26140	26234	26244	26453	26557
26567	26569	26694	26758	26780	26794
26854	26865	26958	26998	27033	27138
27166	27183	27903	28099	28197	28478
28483	28520	28597	28656	28723	28735
28838	28869	28874	28979	29039	29099
29123	29241	29280	29282	29416	29427
29430	29699	29706	29761	29810	29899
29945	30034	30295	30308	30369	30429
30471	30561	30618	30651	30680	30806
30855	30880	30907	30909	30978	31015
31118	31133	31135	31201	31230	31242
31336	31342	31355	31433	31522	31579
31581	31582	31616	31627	31659	31684
31712	31784	31851	31860	31884	31945
31957	32014	32067	32154	32156	32179
32195	32342	32344	32452	32560	32612
32654	32687	32758	32825	32887	32955
33018	33019	33060	33076	33415	33437
33560	33609	33616	33770	33773	33791
33796	33810	34379	34582	34613	34616
34621	34680	34681	34833	34837	34871
34932	34978	34984	35000	40007	40014
40138	40148	40206	40237	40269	40425
40594	40658	40672	40745	40892	40917
40924	40945	40948	41032	41035	41132
41221	41269	41339	41443	41454	41462
41472	41478	41489	41531	41554	41617
41621	41623	41690	41705	41717	41762
41822	41862	41948	41963	41986	41992
42121	42169	42248	42253	42435	42455
42468	42480	42535	42649	42684	42972
42991	43003	43012	43143	43272	43287
43504	43551	43668	43674	43692	43862
43898	43962	44106	44148	44232	44307
44390	44482	44577	44597	44695	44750
44761	44859	44860	44886	44889	44970
45057	45075	45092	45178	45195	45255
45268	45299	45396	45401	45419	45748
45847	45930	45936	45945	45970	45985
46039	46125	46151	46206	46486	46520
46551	46552	46579	46582	46596	46611
46612	46613	46657	46786	46827	46847
46949	47034	47035	47100	47235	47237
47265	47317	47339	47372	47437	47557
47560	47594	47615	47737	47738	47782
47826	47835	47869	47885	47887	47952
47979	47999	48061	48081	48167	48200
48226	48229	48288	48500	48629	48650
48807	48918	48968	49096	49104	49123
49327	49371	49862	49990	50014	50080
50300	50409	50914	50950	51156	51168
51405	51633	51687	51742	51781	51926
52292	52416	53250	53267	53291	53314
53327	53340	53409	53485	53792	53802
53846	53887	53926	53989	54030	54282
54532	54733	54750	55010	55066	55408
55422	55748	56249	56270	56841	56843
56898	56970	57148	57171	57177	57364
57618	57692	57767	58084	58125	58216
58415	58509	58790	58797	58820	58911
59138	59553	59638	59860	60181	60206
60451	60709	60745	60801	60864	60957
61192	61660	61955	62007	62212	62592
62606	62748	62794	62809	62900	63049
64172	64175	64178	64340	64750	65517
65528	65706	65769	65833	66141	66324
66351	66737	66774	66909	66962	67155
67350	67383	67618	67631	67824	67902
68190	68604	68622	68705	69041	69152
69209	69258	69340	69351	69492	—

Seconda estrazione delle cartelle edilizie 3,50 % (tre e cinquanta per cento) Serie II - avvenuta il giorno 13 febbraio 1934.

N. 3 TITOLI UNITARI RIMBORSABILI IN L. 500.

96	188	205	—	—	—

N. 1 TITOLO QUINTUPLO RIMBORSABILE IN L. 2500.

10064	—	—	—	—	—

N. 11 TITOLI DECUPLI RIMBORSABILI IN L. 5000.

20069	20077	20088	20131	20203	20299
20321	20438	20717	20818	20823	—

N. 2 TITOLI QUINQUAGINTUPLI RIMBORSABILI IN L. 25.000.

60030	60068	—	—	—	—

Tutti i titoli estratti, come alle precedenti distinte, sono rimborsabili, alla pari, dal 1° aprile 1934 presso le sedi della Banca d'Italia di Roma, Milano, Napoli, Genova, Torino, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Bari, Palermo, Padova, e dalla stessa data non fruttano più interessi.

Roma, 13 febbraio 1934-XII.

Il Segretario del Consiglio di amministrazione
Avv. Rosario Toscano.

(Avviso n. **10037**).

CONSORZIO PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 28 DICEMBRE 1908

Sede in Roma - Capitale conferito L. 22.000.000

Elenco delle n. 868 obbligazioni tipo 4 % estratte il 14 febbraio 1934-XII e rimborsabili dal 1° aprile 1934

N. 178 TITOLI UNITARI RIMBORSABILI IN L. 500.

27	29	48	148	182	189
193	206	225	387	472	483
570	584	805	821	841	906
1083	1098	1122	1176	1212	128
1286	1288	1330	1400	1479	151
1519	1521	1636	1673	1702	172
1859	1938	2082	2107	2200	237
2395	2444	2481	2592	2620	262
2711	2714	2749	2757	2763	277
2856	2874	2931	2945	2962	296
3103	3199	3236	3241	3419	348
3499	3527	3535	3654	3689	371
3721	3778	3859	3861	3930	2005
20128	20171	20177	20263	20311	2032
20366	20402	20413	20488	20515	2057
20651	20683	20787	20832	20846	2084
20885	21091	21103	21133	21144	211
21160	21199	21286	21356	21373	214
21441	21494	21702	21735	21794	218
21857	21883	21888	21897	21924	219
21938	21969	30039	30043	30196	302
30205	30206	30283	30315	30323	303
30395	30401	30508	30564	30565	307
30964	31122	31172	31306	31314	313
31347	31348	31368	31462	31474	314
31509	31541	31564	31622	31642	317
31939	31974	32046	32164	32191	324
32434	32457	32463	32562	32574	327

32769	32809	32816	32831	32857	32861
32917	32949	32994	32998	—	—

N. 84 TITOLI QUINTUPLI RIMBORSABILI IN L. 2500

97	122	124	177	180	247
261	375	438	450	484	609
700	744	863	914	1045	1211
1287	1289	1339	1353	1364	1381
1392	1586	1629	1680	1710	1729
1860	1904	1910	1937	2059	2092
2132	2195	2196	2218	2257	2270
2272	2360	2368	2395	2420	2425
2509	2522	2540	2574	2611	2612
2786	2812	2888	2900	2919	2958
2998	3067	3070	3074	3099	3228
3234	3264	3347	3510	3523	3581
3746	3826	3917	3920	3963	3986
4044	4046	4050	4119	4190	4254

N. 27 TITOLI DECUPLI RIMBORSABILI IN L. 5000.

145	155	174	216	299	321
334	408	445	465	561	597
634	681	742	845	899	914
922	949	964	988	1026	1042
1052	1085	1159	—	—	—

Elenco delle n. 1971 obbligazioni tipo 5 ½ % estratte il 14 febbraio 1934-XII e rimborsabili dal 1° aprile 1934.

N. 66 TITOLI UNITARI RIMBORSABILI IN L. 500.

45	108	168	172	229	408
427	450	766	801	809	1330
1344	1415	1426	1460	1508	1556
1588	1694	1787	1828	1872	1915
1930	50022	50111	50154	50231	50250
50295	50305	50342	50488	50542	50686
50705	50854	50959	90052	90152	90183
90187	90320	90427	90471	90497	90531
90675	90812	120109	120127	120368	120485
120569	120735	120759	120769	120773	120777
120860	150104	150114	150120	150126	150187

N. 39 TITOLI QUINTUPLI RIMBORSABILI IN L. 2500.

202	218	253	266	298	369
392	478	525	603	806	840
879	1054	1219	1273	1311	1326
1416	1481	1489	1524	1576	1634
1641	1760	1765	1778	1871	2179
2495	2511	2528	2588	2671	2754
2920	2970	3003	—	—	—

N. 171 TITOLI DECUPLI RIMBORSABILI IN L. 5000.

155	193	245	271	321	340
396	573	626	632	644	667
917	923	1164	1353	1492	1670
1689	1844	1865	1916	1944	2035
2172	2191	2223	2297	2325	2329
2374	2453	2474	2504	2582	2779
2824	2882	2946	3067	3077	3225
3943	3995	4034	4077	4224	4246
4254	4430	4474	4706	4838	4852
4893	4896	4907	4993	5068	5132
5141	5195	5206	5253	5305	5334
5422	5529	5551	5596	5751	6166
6210	6279	6325	6405	6443	6750
6898	6988	7004	7022	7055	7132
7232	7342	7375	7376	7463	7517
7538	7585	7729	7763	8077	8219
8297	8326	8404	8475	8501	8549
8559	8617	8648	8716	8720	8727
8874	8975	9060	9065	9187	9228
9278	9297	9465	9483	9502	9574
9606	9620	9705	9723	10046	10179
10188	10198	10253	10380	10408	10521
10549	10576	10595	10690	10767	10768
10980	11091	11180	11357	11389	11416
11434	11521	11523	11532	11536	11542
11922	12024	12111	12193	12208	12236
12242	12326	12331	12411	12517	12548
12836	13049	13069	13254	13260	13376
13455	14755	14838	—	—	—

(Avviso n. **10092**).

COMUNE DI MACCAGNO

Provincia di Varese

Estrazione di obbligazioni.

Elenco dei titoli del prestito comunale 5 % **estratti il 15 febbraio** 1934-XII:

226	250	225	278	60	—

Il rimborso dei titoli, al valor nominale di L. 500, **avrà luogo da** oggi presso l'esattore comunale sig. Volterri Amina ved. Vanetti.

Il Delegato del Podestà: Giampaolo Sante.

(Avviso n. **10233**).

SOCIETÀ ANONIMA IMPRESE INDUSTRIALI FEDERICO ANSELMINO

Sede in Alessandria.
Capitale L. 6.000.000 versato.

Estrazione di obbligazioni.

Elenco delle obbligazioni del valore nominale di L. 500 (cinquecento) estratte il 14 febbraio 1934-XII come da verbale di pari data a rogito notaio Mandelli Dottor Silvio residente a Pecetto.

da n.	0081	a	0090	da n.	3471	a	3480
»	0191	»	0200	»	3541	»	3550
»	0221	»	0230	»	3661	»	3670
»	0481	»	0490	»	3861	»	3870
»	0721	»	0730	»	3921	»	3930
»	0921	»	0930	»	6091	»	6100
»	1311	»	1320	»	6671	»	6680
»	1531	»	1540	»	8001	»	8010
»	1611	»	1620	»	8031	»	8040
»	1881	»	1890	»	8311	»	8320
»	2701	»	2710	»	8371	»	8380
»	2911	»	2920	»	8771	»	8780
»	3071	»	3080				

Il rimborso alla pari dei titoli estratti sarà effettuato presso gli uffici sociali in Torino via San Francesco d'Assisi, 18, colle norme risultanti dal verbale assembleare in data 26 gennaio 1932.

L'Amministratore unico.

(Avviso n. **10245**).

BANCO DI NAPOLI

SEZIONE DI CREDITO FONDIARIO

Elenco dei numeri delle cartelle 3,50 % sorteggiate il 1° febbraio 1934-XII e seguenti, nonchè delle cartelle 5,50 % e 5 % sorteggiate il 12 febbraio c. a.

CARTELLE 3,50 % - N. 3302.

362	460	1108	1457	1806	1951
1983	2032	2201	2264	2693	3106

3130	3338	3341	3557	3560	3649
3751	4013	4031	4255	4812	5112
5160	5169	5216	5285	5515	5646
5665	5708	5831	5844	6460	6466
6607	6875	6924	6931	6933	6982
7052	7392	7442	7640	7652	7907
8182	8187	8465	8790	8881	8892
9355	9402	9501	9726	9824	9959
10256	10283	10411	10736	10749	10821
10873	11779	12300	12620	12738	12952
12986	13168	13273	13361	13438	13809
13921	13979	13988	14016	14026	14469
14615	14648	14652	14684	15006	15187
15208	15209	15360	15487	15757	15827
16070	16079	16111	16408	16439	16532
16614	17371	18043	18211	18251	18847
18884	19486	19508	19536	19975	20111
20538	20648	20715	21027	21074	21081
21085	21607	21812	21813	21817	21845
21919	21920	22034	22288	22473	22642
22840	22924	23175	23245	23398	23449
23747	23765	23958	23987	24291	24486
24492	24726	25131	25146	25205	25538
25556	25601	25707	25722	25864	26102
26169	26214	26329	26605	26711	27518
27528	27624	27825	27916	28020	28063
28400	28506	28520	28678	28931	28943
29236	29413	29500	29559	29600	29708
29311	30008	30109	30268	30857	31004
31413	31565	*31572	*31725	31738	32156
32519	32551	32698	32946	33119	33224
33238	33389	33403	33615	34038	34398
34572	34640	34928	34992	34998	35102
35195	35273	35338	35393	35514	35769
36211	36215	36578	36614	36672	36731
37033	38052	38241	38453	38910	39190
40323	40329	40422	40518	40613	40630
40358	41226	41579	41904	42096	42117
42164	42189	42218	42315	42434	42625
42970	43036	43871	44188	44224	44226
44230	44482	45069	45174	45256	45279
45565	45590	45645	45758	45901	46023
46179	46334	46917	47229	47294	47581
47648	47985	48092	48188	48210	48492
48669	48737	49300	49309	49403	49447
49637	49742	50328	50347	50376	50735
50933	51484	51491	51509	51537	51666
51681	51686	51722	51844	51904	51925
51963	51996	52118	52127	52927	52968
53149	53225	53283	53430	53437	54534
54815	54844	55239	55401	55421	55444
55473	55532	55743	55795	56260	56303
56307	56353	56620	56684	56829	56849
56944	56947	57039	57045	57259	57373
58112	58178	58185	58271	58339	58400
58420	58480	58734	59241	59376	59716
60239	60414	60814	61342	61360	61980
62128	62213	62457	62483	62653	63205
63228	63487	63680	63710	63884	63932
64267	64414	64660	64761	64942	65011
65022	65192	65575	65615	65823	66251
66261	66524	66590	66658	66682	66901
67369	67747	67756	67986	68153	68163
68255	68259	68493	68708	68714	69273
69414	69575	69709	69856	69863	69893
69909	69928	69946	70617	70926	71551
71924	72168	72400	72611	72928	73188
73206	73220	73221	73222	73336	73528
73564	73593	73598	74218	74340	74343
74823	74989	75048	75378	75483	75504
75909	75915	76036	76182	76745	77020
77855	77859	78009	78129	78261	78266
78356	78473	78557	78695	78846	78871
79245	79370	79923	80517	80547	81025
81060	81092	81196	81276	81836	81882
82039	82048	82544	82545	82693	82831
83230	83836	83895	84327	84477	84547
84774	84934	84992	85324	85482	85974
86059	86345	86644	86834	87011	87046
87047	87594	87721	87770	88307	88480
88485	88515	88685	88686	88713	89047
90286	90504	90713	91025	91102	91309
91599	91802	91921	92221	92241	92578

92885	92909	93145	93294	93560	93657
94036	94193	94649	94931	94932	95442
95447	95458	95595	95994	96119	96513
96529	96530	96535	96576	96868	97571
97600	97631	97770	98350	98354	98407
98907	99601	99621	99666	99903	100203
100389	100502	100812	101098	101131	101236
101460	101503	101584	101641	101941	102042
102052	102219	102381	102424	102482	102486
102608	102685	102874	102898	102938	102953
102989	103045	103213	103456	103526	103953
104474	104698	104775	104785	104786	104922
104944	105058	105123	105132	105387	105594
105734	105893	106166	106423	106812	107136
107165	107413	107421	107478	107694	107676
107726	108107	108770	108973	109271	109294
109707	109984	110175	110587	110693	110910
111130	111135	111902	112035	112048	112052
112146	112459	112530	112933	112984	113333
113438	113577	113584	113642	113799	114141
114351	114376	114417	114595	114820	114826
114855	114934	114978	115188	115237	115273
115332	115341	115353	115570	115710	116309
116708	116767	116866	116945	117283	117344
117797	117827	117901	117925	117982	117988
118074	118085	118109	118289	118439	118441
118745	118869	118906	118955	118960	118968
119157	119239	119311	119491	119868	120077
120180	120596	120889	120909	121608	121628
121635	121790	121852	121930	122215	122350
122689	122745	122878	122880	123243	123335
123353	123444	123573	123676	124031	124118
124187	124197	124208	124219	124720	124920
124957	125035	125104	125231	125558	125677
125733	125984	126074	126190	126255	126265
126520	126629	126972	127075	127379	127628
127643	127726	127944	128043	128195	128250
128712	128755	128998	129090	129148	129158
129198	129294	129335	129411	129446	129454
129456	129693	129824	129874	129890	129909
129984	130057	130229	130235	130379	130683
130878	130915	131025	131679	131744	131809
132124	132222	132304	132319	132347	132354
132378	132394	132402	132408	132522	132588
132719	133124	133178	133480	133853	134197
134416	134573	134628	134696	134730	135462
135955	135958	135991	136227	136253	136452
136657	136864	137358	137534	137589	138158
138180	138950	138958	139053	139285	139344
139347	139697	139874	139885	140069	140179
140590	141012	141262	141502	141687	141739
141741	141773	141843	141904	141928	141964
141968	141975	142212	142349	142377	142630
142936	143189	143192	143604	143737	143919
144083	144279	144638	145051	145285	145328
145331	145419	145568	145637	145668	145669
145905	146239	146420	146425	146493	146510
146513	146559	146565	146570	146839	147027
147205	147634	147877	147890	147909	147979
147994	148321	148350	148415	148674	148707
148859	148951	148952	149044	149098	149438
149643	150097	150185	150237	150346	150841
150975	150977	151687	152000	152135	152192
152319	152358	152545	152582	152671	152786
153175	153231	153297	153363	153767	153797
153991	154048	154767	154860	155148	155214
155460	155533	155745	155917	156118	156233
156265	156355	156362	156367	156510	156708
156851	157097	157123	157162	157329	157737
157767	157835	157871	158328	158822	158949
158953	158960	158994	159026	159148	159252
159262	159314	159326	159350	159359	160310
160518	160972	160973	161032	161105	161166
161719	161823	162204	162368	162379	162398
162454	162612	162910	163165	163305	163559
163786	163807	163816	164129	164155	164180
164525	164612	164738	164963	165160	165215
165372	165424	165732	165938	166017	166129
166486	166497	166511	166967	167037	167180
167201	167309	167666	167835	168323	168373
168387	168405	168483	168765	169244	169612
169840	170153	170313	170324	170411	170575
170583	170690	170905	171093	171427	171749

171773 171786 171793 171827 172178 172462
172581 172598 172735 172987 173051 173375
173414 173829 173859 173875 173991 174095
174297 174306 174360 174517 174749 174860
174926 174932 175349 175633 175672 175744
175763 175951 176072 176264 176516 176617
177085 177187 177189 177762 177873 177998
178006 178673 178692 178697 178764 179146
179395 179417 179748 179969 179996 180031
180199 180537 180726 180867 181039 181103
181116 181612 181705 181765 181789 181878
181952 181969 182348 182492 182541 182548
182718 182868 182871 183095 183231 183237
183296 183406 183508 183573 183682 183839
184057 184084 184092 184115 184297 184325
184335 184475 184537 184543 184566 184589
184603 184816 185053 185166 185483 185524
185539 185597 185604 185606 185672 185814
185945 186021 186194 186569 187030 187457
187661 188274 188600 188694 189015 189354
189356 189749 189769 190603 190664 190702
190905 190971 191217 191277 191573 191717
191734 191763 191853 192266 192292 192314
192323 192477 192524 192678 192935 193094
193395 194228 194379 194402 194410 194457
194502 194535 194608 194946 195050 195159
195527 195603 196289 196322 196528 196575
196579 196587 196629 196652 196707 107005
197093 197110 197235 197434 197448 197712
198058 198280 198290 198342 198349 198510
198546 198554 198634 198648 198883 198886
198891 198911 199011 199074 199321 199478
199881 199986 200037 200499 200796 200978
201149 201491 201553 201675 201716 201755
201969 202005 202035 202078 202529 202810
203238 203450 203506 203638 203650 203922
204523 204707 205015 205156 205396 205417
205639 205747 205829 205834 205836 206734
206931 207085 207162 207451 207629 207701
207795 207796 208067 208079 208562 208658
209221 209398 209516 209557 209888 210075
210138 210140 210153 210298 210518 210660
210909 211151 211167 211225 211242 211306
211404 211643 211670 211695 211807 211834
212044 212223 212346 212458 212639 212801
212875 213158 213375 213568 213649 213974
213992 214311 214522 214679 214758 214912
214998 215016 215119 215140 215256 215273
215366 215518 215585 215659 215946 218580
216211 216228 216517 216526 216589 216623
216632 216820 216937 216992 217091 217153
217301 217454 217485 217836 217838 217862
217875 217904 218135 218271 218359 218567
218901 219127 219221 219296 219476 219537
219773 219973 220269 220319 220375 220462
220490 220790 220904 220993 221026 221152
221202 221286 221302 221434 221710 221756
221879 221903 221911 221951 222400 222424
222428 222468 222675 222945 223230 223531
223652 223674 223771 223777 223952 224015
224076 224152 224156 224323 224329 224547
224579 224944 224961 225054 225080 225102
225156 225367 225381 225535 225682 225757
225866 225991 226007 226191 226491 226773
226799 226824 226875 226928 226975 227046
227126 227247 227251 227259 227260 227379
227458 227480 227784 227907 227993 228268
228933 229106 229110 229287 230113 230205
230208 230760 230806 230862 231078 231329
231404 231604 232007 232052 232170 232222
232427 232455 232521 232540 232722 233133
233191 233271 233277 233279 233427 233744
233850 233896 234597 234791 234851 234889
235233 235262 235532 235853 236359 236362
236371 236519 236533 236764 236821 236881
236886 237289 237394 237956 238063 238574
238615 238616 238739 238830 238937 238975
239128 239145 239297 239304 239491 239502
239894 239951 239957 240084 240650 240726
240819 240826 241249 241273 241457 241522
241601 241604 241633 241635 241684 241822
241840 242085 242265 242387 242424 242577
242644 242740 243273 243769 244021 244216

244276 244400 244409 244686 244920 244960
245036 245078 245150 245395 245427 245446
245613 245741 245742 245780 245927 246012
246203 246494 246516 246721 246735 246797
246986 247083 247158 247250 247375 247504
247874 247991 248042 248206 248387 248396
248399 248692 248774 249014 249016 249095
249101 249322 249396 249875 250139 250223
250384 250421 250605 250680 250766 250814
250897 250926 251148 251282 251331 251624
251664 251808 251973 251983 252304 252533
252765 252773 253089 253321 253341 253356
253369 253375 253662 253695 253700 253822
253904 254034 254153 254373 254443 254599
255043 255051 255133 255197 255373 255473
255474 255537 255835 255842 255996 256013
256025 256034 256291 256302 256373 256594
256677 256678 256776 256832 256837 256931
256944 256986 256997 257196 257200 257228
257467 257624 257803 257962 258400 258614
258669 263877 263883 263901 264035 264171
264177 264455 266385 266608 267204 270050
270052 270118 270223 270243 270250 270307
270335 270511 270721 271642 271896 271902
272330 272529 272566 272568 272918 272965
273029 273420 273443 273742 273760 273854
274063 274134 274191 274196 274356 274397
274476 274481 274643 274669 274707 274851
274873 274899 275152 275203 275257 275274
275471 275505 275760 275794 276034 276762
276772 277184 277509 277639 277696 277718
278107 278144 278165 278172 278809 278834
278871 279480 279526 279672 280110 280594
280597 280728 280732 280877 280891 281399
281619 281714 282854 282929 282987 283092
283096 283453 283517 283869 283876 283879
283961 283971 284167 284194 284299 284534
284550 284652 284746 284856 285032 285039
285483 285495 285624 285822 285965 286029
286314 286317 286325 286334 286345 286678
286771 286783 286939 287067 287388 287546
287568 287782 288050 288052 288169 288372
288375 288390 288435 288436 288459 288460
288461 288462 288478 288504 288539 288618
288662 288689 288793 288815 288855 288857
289166 289429 289587 289678 289714 290051
290242 290373 290394 290423 290454 291017
291064 291484 291518 291521 291572 291710
291772 292274 292369 292833 292861 292866
292887 292889 292946 293115 293416 293486
293852 293886 294239 294451 294683 294698
294960 295221 295286 295344 295512 296063
296094 296185 296516 296551 296629 296748
296958 297216 297629 298246 298267 298346
298352 298361 298502 298514 298517 298751
298779 298804 298822 298938 299202 299218
299468 299794 299809 300012 300080 200235
300247 300458 300471 300653 301010 301304
301362 301494 301899 302013 302093 302472
302526 302919 302983 302984 303309 303324
303459 303467 303577 303583 303604 303856
304072 304313 304757 304768 304951 304953
305053 305219 305322 305411 305457 305744
305790 305804 305929 305957 306076 306083
306167 306191 306200 306206 306402 306428
306431 306508 306564 306899 306946 307035
307394 307452 307553 307563 307565 307586
307587 307708 308005 308010 308018 308239
308426 308492 308647 308751 308905 308911
308950 309069 309308 309357 309436 309517
309603 311137 311196 311645 311688 311712
311763 311786 311788 311805 311817 311955
311960 311964 312120 312216 312256 312369
312589 312599 312777 312909 313171 313341
313579 313580 313644 313702 313807 313926
313999 314158 314281 314321 314505 315020
315127 315161 315389 315663 315693 315828
315840 315994 316072 316076 316214 316219
316235 316241 316341 316353 316368 316491
316519 316609 316623 316756 317057 317118
317205 317207 317220 317306 317404 317428
317518 317618 317871 317874 318012 318085
318145 318147 318157 319435 319610 319668

319682 320006 320139 320230 320248 320257
320297 320402 320403 320452 320490 320713
320716 320717 320727 320745 320769 320778
320851 320892 321104 321105 321477 321545
321614 321894 322028 322035 322043 322047
322059 322061 322226 322606 322630 322804
322823 323137 323188 323324 323446 324177
324652 324696 324791 324893 324902 325117
325324 325527 325707 325833 325836 325870
326811 326841 326875 326992 327167 327213
327623 327976 328097 328942 329065 329174
329725 329821 329896 329897 330166 330176
330311 330456 330475 330504 330670 330808
331149 331273 331362 331427 331444 331556
331642 331656 331873 332135 332481 332632
332681 332719 333389 334082 334138 334523
334526 334612 334613 334662 335113 335181
335210 336390 336507 336521 336542 336601
336607 336614 337002 337410 337968 338049
338060 338076 338086 338237 338324 338326
338688 338722 338755 339260 339261 339308
339323 339385 339525 339709 339710 339711
339739 339807 340192 340305 340732 340915
341085 341244 342082 342421 342422 342585
342652 342735 342959 342960 342975 343132
343180 343631 343759 343761 343762 344160
344465 344495 344817 344948 345199 345450
345467 345521 345634 345663 345881 345890
346329 346336 346729 346823 346885 346967
347117 347246 347311 347339 347409 347474
347613 347903 347932 349201 349635 349660
350155 350195 350197 350259 350497 350695
350726 350749 350766 350767 350827 351034
351061 351070 351256 351298 351384 351620
351929 352051 352093 352321 352356 352409
353291 353336 353628 353880 354075 354078
354081 354089 354095 354102 354113 354120
354141 354146 354159 354173 354181 354188
354189 354194 354268 354376 354413 354559
354671 354882 354996 355003 355119 355432
355666 355689 355840 355864 355887 355988
355989 356114 356142 356230 356233 356236
356241 357006 357181 357375 357534 357694
358108 358403 358544 358772 358843 359651
360040 360264 360289 360560 360565 360577
360632 360714 361113 361569 361601 361809
361892 362075 362199 362254 362401 362404
362406 362409 362505 362914 363021 363048
363105 363114 363462 363625 363673 363685
363894 364638 364647 364666 364796 364872
365080 365113 365179 365193 365603 365685
365949 365990 365991 366202 366368 366907
366910 366942 366976 367202 367660 367679
367693 367701 367882 368062 368403 368406
368795 368798 369010 369568 369727 369747
369854 369858 370019 370020 370344 370764
370874 371125 371226 371293 371298 371710
372202 372269 372414 372437 372452 372509
372534 372820 372964 373050 373133 373172
373282 373737 373785 373787 373896 373898
374016 374131 374294 374749 374809 375016
375021 375381 375458 375509 375992 376326
376664 376977 377221 377329 377951 377960
378042 378073 378074 378076 378108 378149
378190 378196 378197 378230 378648 378782
378909 378980 379112 379114 379311 379358
379376 379453 379547 379608 379702 379748
379766 380597 380636 380648 380712 380882
381226 381287 381319 381320 381834 382306
382485 382682 382744 382909 383353 383557
383683 384042 384135 384203 384336 384739
384811 384816 384899 385137 385318 385568
385692 385881 385973 386236 386875 387500
387506 387708 387802 387898 387999 388067
388273 388572 388695 389089 389091 389433
389655 389993 390084 390118 390356 390479
390509 390522 390557 390669 390775 390888
391157 391434 391666 391676 391757 391766
391778 391782 391791 392703 392708 393056
393344 393483 393502 393507 393566 393636
393788 393854 393918 394087 394584 395393

395553 395647 395652 395779 395788 395850
395900 395919 395924 395986 396238 396337
396731 396859 396956 396999 397107 397142
397182 397825 397832 397876 398345 398421
398423 398454 398716 398815 398853 398857
398869 398884 399063 399169 399308 399453
399454 399583 399627 399628 399781 399861
400115 400255 400296 400487 400719 400848
401044 401087 401100 401107 401638 401801
401924 401946 402285 402406 402456 402474
402859 402885 402888 402925 403024 403156
403231 403237 403346 403435 403444 403514
403681 403708 403710 403847 403951 404012
404025 404329 404332 404359 404360 404365
404526 404534 404754 405083 405149 405168
405506 405645 405926 406086 406121 406354
406617 406812 407049 407051 407064 407065
407070 407073 407103 407120 407138 407384
407536 407548 407696 407976 408217 408397
408558 408614 408790 408825 408891 409135
409454 409458 409523 409524 409556 409613
409630 409633 409634 409659 409688 409696
409730 409755 409773 409777 410147 410341
410676 410689 410804 410826 411217 411268
411323 411383 411833 411917 411919 411929
411983 412148 413020 413186 413215 413324
413431 413450 413691 413954 413999 414132
414139 414427 415025 415111 415115 415199
415341 415401 415411 415412 415443 415856
416363 416566 416636 416639 416709 416713
417160 417363 417371 417465 417762 418011
418157 418828 419066 419228 419274 419406
419590 419730 419788 419822 419886 420241
420525 420731 420743 420877 421227 421228
421284 421342 421509 421543 421751 421946
422000 422188 422293 422407 422574 422998
423015 423020 423040 423120 423464 423676
423874 423955 424004 424194 424267 424278
424325 424330 424333 424341 424349 424350
424356 424367 424565 424587 424621 425261
425262 425298 425306 425307 425337 426469
426595 426767 426799 426904 427167 427189
427195 427275 427336 427349 427423 427485
427501 427712 427845 428008 428135 428204
428236 428273 428459 428531 428565 428583
428892 428941 428986 429044 429067 429324
429361 429455 429461 429681 429729 429871
429948 429985 429992 430355 430821 430883
430887 430925 431004 431033 431140 431470
431490 431535 431562 431688 431692 431714
431733 431749 431876 431879 431881 431890
431893 431923 431947 432044 432063 432363
432517 432758 432770 432779 432784 432842
433044 433109 433240 433345 433380 433694
433943 434009 434361 434378 434606 435469
435568 435674 435789 436432 436574 436577
436633 436682 436827 437106 437115 437148
437195 437276 437359 437466 437542 437734
437950 438836 439039 439052 439484 439505
439512 439519 439552 439935 439967 440535
440666 440909 441023 441048 441069 441845
442194 442425 442427 442527 442803 442807
442815 442955 443206 443773 443811 444060
444116 444349 444503 444535 445063 445263
445354 445487 445521 445546 445706 445991
446043 446421 446455 446461 446466 446482
446717 447397 447851 448218 448420 448454
448493 448556 448573 448574 448589 448591
448870 449070 449176 449192 449243 449290
450071 450194 450231 450306 450476 450485
450745 450961 451368 451370 451433 451578
451673 451695 451698 452426 452429 452573
452861 453192 453210 453318 453326 453708
454127 454146 454189 454915 454953 454992
455041 455169 455259 455470 455580 455771
455938 455966 455976 456137 456208 456282
456408 456494 456815 456821 456829 457081
457090 457366 457412 457469 457485 457549
457653 457702 457708 457793 457998 458010
458031 458288 458334 458424 458453 458574
459418 459442 459445 459479 459515 459580

459602	459678	459766	459831	460016	460091
460447	460653	460807	460822	460837	460849
460958	461117	461421	461478	461483	461561
461605	461820	461990	462068	462234	462403
462821	462887	462889	462927	463089	463094
463124	463141	463375	463395	463452	463494
463512	463632	463711	463778	463959	464101
464118	464401	464433	464494	464551	465103
465263	465270	465406	465415	465600	465822
465842	465908	466033	466073	466252	466290
466326	466599	466678	466743	466944	466955
466969	467164	467284	467318	467442	467513
467708	467957	467993	468011	468037	468073
468142	468181	468183	468665	468668	469035
469039	469091	469129	469490	469609	469626
469761	469958	470758	470759	470761	471148
471171	471289	471412	471428	471537	471543
471595	471901	472004	472207	472403	472673
472721	472944	473132	473213	473277	473413
473418	473753	473765	474118	474204	474363
474395	474496	474980	475022	475373	475398
475429	475533	475780	475858	475862	475872
476157	476403	476438	476454	476468	476729
477300	477320	477402	477495	477515	477584
477624	477683	478206	478222	478226	478265
478266	478330	478360	478660	478877	479014
479107	479158	479690	479772	479793	480151
480205	480225	480304	480355	480511	480647
480653	480660	480870	480897	481038	481043
481280	481330	481361	481648	481653	481834
482062	482088	482136	482139	482214	482640
482716	482767	483387	483529	483541	483765
483774	483776	483939	484023	484217	484265
484295	484494	484546	484566	484692	484766
484789	485001	485017	485020	485127	485286
485405	485507	485621	485744	485766	486007
486189	486437	486438	486743	486929	487061
487081	487163	487299	487435	487705	487810
488074	488301	488436	488540	488646	488654
488666	488683	488711	488875	488877	489079
489159	489187	489189	489404	489414	489555
490378	490389	490420	490608	490609	490856
490991	490010	491028	491175	491181	491548
491677	491730	491868	491898	492016	492155
492196	492217	492482	492505	492552	492640
492701	492749	492876	492926	493065	493086
493133	493186	493309	493322	493455	493486
493701	493710	493733	493934	493959	494056
494123	494166	494328	494347	494498	494528
495025	495282	495345	495389	495394	495413
495477	495958	496368	496652	496737	496747
496751	496844	496908	496917	497016	497139
497220	497224	497230	497245	497611	497713
497740	498030	498098	498262	498339	498503
498539	498591	—	—	—	—

(*) Le indicate cartelle sono rimborsabili previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

CARTELLE 5,50 % — N. 247. — TIPO UNITARIO N. 52.

497	1966	2396	3205	3931	3937
3939	3954	3961	3969	3970	3971
3972	3973	3974	3975	3976	3977
3979	3990	3991	4022	4023	4024
4043	4077	4108	4120	4122	4123
4125	4127	4128	4131	4132	4137
4564	4607	4608	4614	4615	4758
4993	4995	5135	5140	5645	5741
5793	5863	6003	6100	—	—

TIPO QUINTUPLO N. 15.

1292	1410	1413	1417	1540	1581
1585	1597	1600	1604	1607	1610
1617	1619	1620	—	—	—

TIPO DECUPLO N. 12.

42	176	383	468	531	628
693	927	947	1075	1083	1432

CARTELLE 5 % — N. 521. — TIPO UNITARIO N. 61.

8512	8906	9395	9543	9602	9633
10072	10172	10211	10348	10422	11247
11328	11432	11779	11836	11953	12141
12155	12240	12302	12418	12576	12620
12652	12778	12971	13125	13187	13315
13362	13388	13394	13543	14370	14465
14518	14635	14643	14665	14669	14730
14829	14844	14848	14968	15124	15159
15201	15258	15347	15379	15603	15675
15716	15745	15771	15811	16010	16064
16068	—	—	—	—	—

TIPO QUINTUPLO N. 36.

3946	4007	4010	4011	4012	4013
4014	4015	4018	4100	4321	4386
5224	5232	5233	5361	5383	5384
5386	5387	5389	5390	5392	5398
5418	5429	5546	5559	5623	5625
5629	5635	5636	5825	6142	6215

TIPO DECUPLO N. 28.

1917	1930	2007	2346	3028	3538
3584	3601	3617	3664	3854	4040
4058	4286	4504	4567	4570	4571
4572	4573	4575	4576	4577	4578
4580	5279	5280	5298	—	—

Tutte le suindicate cartelle sono infruttifere dal 1° aprile 1934 e sono rimborsabili alla pari, a partire dal 1° aprile 1934, da tutti gli stabilimenti del Banco e dagli Istituti congeneri, come per legge.

Napoli, 21 febbraio 1934-XII.

Banco di Napoli
Sezione di Credito Fondiario

Il direttore: Alberto Romano.

(Avviso n. **15251**).

BANCO DI NAPOLI

SEZIONE DI CREDITO FONDIARIO

Elenco dei 2644 numeri delle cartelle 3,50 % nonchè delle 12 cartelle 5,50 % e delle 41 cartelle 5 % sorteggiate anteriormente al 1° febbraio 1934-XII e non rimborsate a tutto il 31 dicembre 1933-XII.

CARTELLE 3,50 PER CENTO

160	640	671	971	1974	2138
2556	3113	3287	3449	3760	5429
5594	5636	5659	5771	6033	6157
6292	6379	6396	6438	6848	6930
7341	7571	7627	7653	7861	7920
8011	8297	8451	8454	8594	8807
9013	9229	9287	9790	10241	10285
10409	10845	11133	11237	11238	11348
11901	*12023	*12132	12199	12276	12379
12519	*13404	13609	13712	13752	13985
14702	14761	14764	14997	15404	15411
15456	15657	15909	15920	16122	16236
16454	16457	16461	16462	16464	16468
16737	17366	18103	18433	18573	18870
20160	20162	20581	21084	21396	21447
21549	21864	22010	22195	22527	22781
23410	23725	23841	24539	24675	24722
24788	24896	25081	25498	25706	25720
26026	26978	*27024	27366	27416	27542

27544 29250 29335 29612 29756 29876
30203 30332 30432 30445 30734 20772
31173 31195 31311 *31562 *31563 *31567
*31568 *31576 *31578 *31579 *31580 31836
32177 32218 32341 32619 32630 32740
32784 33087 33422 33441 33827 33990
34107 34117 34638 34891 35100 35564
36217 37023 37608 37731 37944 38361
38379 38467 38599 38906 38991 39609
39879 40180 41305 41352 41392 41510
42293 42443 42627 42760 42994 43154
44755 44836 44938 45588 46150 46326
46439 46699 46997 47212 47288 47331
47973 48542 48546 48622 48718 48853
49072 49200 49290 49397 49404 49419
50390 50468 50531 50670 50790 50793
51530 51667 51674 51690 51692 51962
51967 51978 51983 51995 52802 53327
53392 53727 53728 53825 53898 53991
54064 54136 54158 54588 54692 54737
54744 54781 54783 54959 55048 55177
55440 55524 55640 55717 55939 56206
56383 57253 57802 58298 58798 58861
58913 58946 59048 59096 59239 59242
59397 59604 59607 60095 60656 60779
61630 62570 63477 63712 63851 64058
64103 65123 65145 65264 65772 65775
65782 66333 66378 66903 67092 67093
67740 67749 67829 67982 67987 68572
68640 68716 68956 69617 70079 70332
70516 70817 70989 70993 71352 71538
71624 71644 71995 72247 72746 72773
72906 73588 74133 74282 74802 75005
75244 75307 75550 75576 77841 78108
78354 78355 78363 78367 78500 78934
80249 80384 81013 81169 81606 81864
81918 81989 82082 82222 82237 82475
82492 82956 83122 83453 84074 84174
84178 84183 84184 84185 84251 84370
84995 85298 85300 85337 85474 85479
85480 85644 86015 86081 86442 86561
86592 87149 87168 87181 87584 87589
87848 88506 88561 88602 88783 88932
88933 89417 89750 90222 90308 90438
90609 90759 90850 90898 91207 91649
91650 91838 91916 91918 91949 91980
91981 92324 92329 93762 93952 94116
94118 94155 94894 95226 95377 95378
95496 95568 95570 95582 95583 95835
95955 95991 96096 96263 96507 96514
96545 96570 96788 96878 97296 97345
97524 98037 98096 98098 98100 98102
98178 98719 98896 100053 *100251 100257
100361 100411 100544 101089 101237 101257
101658 101692 101789 *102048 102059 102120
102178 102380 102410 102628 103363 103574
103713 103906 103952 103955 104157 104232
104666 *104717 104863 104870 104981 105306
105329 105385 105431 105458 105497 105888
105889 105891 105892 106272 106306 106432
106915 107156 107208 107330 107368 107370
107565 108508 108978 109187 109221 109606
109862 110294 110665 110718 110828 110911
110913 110955 111059 111078 111938 111939
112674 112772 112784 112846 112847 113279
113404 113574 113578 113579 113597 113796
114371 114553 114557 114558 114562 114564
114569 114570 114571 114805 115411 115563
115671 115828 115834 116403 116623 116722
116731 116948 117049 117298 117513 117912
117967 118364 118932 119313 120063 120103
120126 120610 120684 121281 121978 122317
122351 122411 123660 124410 124748 124774
124753 124893 124997 125240 125292 126064
126141 126165 127314 128501 128713 128768
128827 128963 129006 129018 129051 129059
129311 129458 129480 129559 129670 129703
129783 129825 129882 129903 130040 *130076
130294 130440 130509 130645 130876 131072
131226 131335 131393 131471 131685 131948
131968 132061 132089 132135 132310 132357
132459 132759 133082 133103 133104 133358
133763 134028 134357 134407 134732 135013

135502 135672 136203 136729 136751 137037
137441 137562 137682 137866 138201 138348
138452 138610 138829 139122 139510 139986
140255 140323 140609 140937 140962 141164
141352 141353 141544 141612 141935 141940
141955 141967 142363 142443 142680 142800
142931 142941 143117 144062 144859 144867
145788 *145842 145930 146083 146438 146446
146478 146996 147236 147367 148049 148053
148055 148066 148333 148416 148524 148609
148660 148692 148709 148766 148977 149303
149326 149640 149772 149882 150087 150439
150579 150654 150737 150925 151325 151890
152401 152595 152642 153153 153157 153529
153804 153889 154345 154475 154677 155144
155265 155309 155421 155518 155744 156266
156594 156915 156946 157462 157611 157681
158506 158969 159284 159302 159436 159820
160378 160379 160512 160756 160860 160904
161191 161205 161206 161214 161621 161671
161764 161962 162144 162518 162899 163131
163524 164324 164589 164751 164778 165065
165126 165268 165376 165658 166186 166244
166381 166631 167289 167553 168130 168133
168135 168195 168294 168390 168417 168755
169137 169246 169549 169874 170114 170123
170125 170203 170380 170597 170604 171077
171206 171602 171650 171816 172215 172379
172479 172763 172954 173497 173846 173904
174008 174158 174281 174364 174563 174997
175194 175196 175445 176051 176269 176742
176743 176745 176746 176980 177476 177509
177636 177957 178398 178671 178782 179008
179015 179359 179388 179455 179471 179472
179959 179995 180004 180032 180089 180138
180185 180486 180515 180624 180628 180816
181617 181776 181780 181781 182022 182102
182109 182346 182353 182404 182673 183113
183267 183423 183699 183779 183864 184051
184054 184063 184066 184086 184087 184089
184274 184290 184491 184548 184553 184562
184565 184579 184586 184602 *184783 184821
185213 185282 185366 185389 185404 185412
*185422 185530 185567 186030 186205 186296
186339 186565 186860 187331 188070 188094
188096 188214 188290 188292 188386 188606
188609 189012 189212 189310 189410 190018
190219 190657 190757 190954 191061 191068
191110 191139 191276 191847 192013 192252
192255 192551 192637 192790 193253 193475
193796 193950 194020 194023 194026 104070
194389 194612 194809 195205 195299 195664
195689 195874 195985 196077 196125 196136
196147 196354 196727 196816 196867 196920
196962 197129 197309 197311 197414 197482
197485 197918 198309 198317 198344 198477
198478 198516 198544 198545 198548 198636
198645 198875 198959 199071 199111 199130
199375 199471 199481 199482 199737 199740
199975 200422 200693 200799 200957 201177
201279 201328 201399 201479 201715 201767
202273 202309 202359 202385 202493 202963
203316 203648 203674 203893 204317 204875
204996 205695 205730 205767 205824 205830
205844 205905 205927 206021 206027 206236
*206251 206300 206417 206426 206462 206500
206685 206727 206876 206890 206965 206970
207069 207150 207260 207291 207301 207518
207519 207567 207732 208489 208637 208668
209514 209606 210034 210141 210144 210145
210225 210581 210584 210621 210622 210805
210882 210908 210940 210947 211143 211260
211547 211559 211676 211761 211835 211838
211917 211982 212244 212268 212321 212431
213311 213336 213369 213726 213731 213733
213962 213987 214083 214280 214783 214790
215077 215165 215520 215611 215798 216088
216337 216403 216567 216803 216847 216857
216901 216966 217007 217062 217158 217283
217506 217667 *217702 217779 217791 217828
217943 217947 218168 218208 218252 218291
218344 218834 218986 219008 219103 219244
219479 219580 219674 219700 219969 219983

220277 220804 220861 221055 221074 221276
221675 221707 221907 221916 222212 222465
222649 222884 222952 223297 223376 223516
223972 224019 224339 224469 224794 225344
225539 225593 225647 225702 225774 225841
226361 226435 226445 226498 226822 226825
226980 227127 227296 227319 227505 227660
227695 228029 228233 228413 228575 228786
229158 229180 229237 229292 229338 229340
230104 230227 230334 230792 231134 231609
231663 231770 231954 231955 232311 232374
232843 232870 233036 233269 233282 233285
233367 233383 233743 233771 234122 234549
234592 234643 234687 234827 234894 235609
235611 235934 235950 236035 236189 236668
236869 236907 237118 237205 *237313 237420
237422 237537 238168 238316 238524 238673
238744 238972 239039 239040 239053 239115
239116 239140 239232 239335 239351 239852
239853 240352 240302 240328 241158 241160
241394 242067 242076 242253 242421 242423
242565 242602 242607 243148 *243253 243690
243691 243692 243693 243695 243831 244158
245071 245514 245736 245885 245905 245993
246338 246963 247004 247129 247398 247461
247530 247537 247631 248039 248293 248457
248737 249103 249280 249333 249870 250129
250130 250270 250336 250335 250491 250793
250885 251000 251118 251238 251579 251656
251685 251722 *251734 251809 251976 252038
252147 252244 252334 252739 252875 253307
253316 253319 253325 253331 253332 253346
253349 253354 253362 253364 253476 253752
254123 254259 254519 254724 254768 254917
255145 255310 255475 255483 255875 255991
256229 256231 256773 256848 256963 257112
257138 257743 258222 258415 263361 263392
264031 264033 264037 264238 264308 264670
267231 267570 267571 270051 270242 270310
270336 271928 272526 272827 273052 273457
273738 273743 273871 274011 274388 274575
274579 274654 274715 275190 275241 275253
275307 275523 275553 275591 276031 276039
276714 276991 277121 277478 277806 277811
278412 278454 278535 278843 278872 279409
279937 280000 280192 280301 280340 280386
280733 280839 280879 281351 281453 281853
281870 281935 282513 282538 282803 282814
282835 282845 282932 282942 282980 283031
283334 283375 284284 284459 284467 284471
284635 284805 285150 285193 285241 285576
285843 286020 286354 286525 286779 286821
286824 286991 286992 287095 287451 288313
288345 289057 289158 289168 289339 289381
289384 289997 290055 290156 290166 290205
290208 290722 290946 291216 291220 291445
291577 291670 291853 291911 291973 292065
292284 292549 292605 292802 292803 292813
292828 292927 292939 293086 293102 293185
293188 293622 293743 293749 293857 293866
293870 293875 293877 293891 294080 294084
294088 294232 294297 294351 294452 294474
294608 294988 295062 295383 295420 295471
295644 296108 296170 296972 297011 297292
298339 298397 298541 298602 298767 298771
298784 299194 299353 299397 299521 299605
299872 300004 300014 300103 300175 300569
300594 300788 300791 300928 301331 301404
301564 301674 301936 302684 303011 303069
303216 303381 303386 303813 303832 303867
303975 304013 304119 304170 304224 304237
304310 304752 304917 305081 305872 305951
305955 305931 306017 306244 306325 306505
306921 307321 307335 307342 307446 307460
307590 307943 308014 308015 308105 308186
308188 308190 308226 308438 308591 308523
308868 309033 309297 309623 311193 311195
311485 311606 311671 311692 311780 311782
311787 311811 311813 311814 311846 311883
311914 311956 311967 312113 312413 312925
313327 313590 313608 313629 313643 313897
313981 314168 314570 314592 314620 314697
314699 315032 315386 305388 315392 315406

315409 315527 315553 315588 315640 315703
315790 316108 316225 316344 316354 316445
316562 316776 *316796 316969 316977 317156
317859 317961 318116 318178 318299 319146
319525 319529 319530 319551 319637 319747
319876 320395 320399 320480 320493 320526
320538 320556 320557 320561 320567 320731
320755 321058 321481 321613 321767 321869
321885 322045 322048 322062 322143 322228
322329 322607 322608 322610 322761 322874
322886 322963 322972 323047 323049 323092
323681 323824 324724 324733 324897 324899
324930 324935 325099 325107 325434 325718
325821 326380 327031 327620 327625 327626
327945 328100 328173 328946 329151 329329
329337 329680 329683 329685 329964 330012
*330635 330869 331038 331054 331083 331084
331197 331237 331325 331335 331653 331885
332126 332830 333176 333471 333935 334444
334453 334733 335128 335135 336381 336460
336920 337785 337801 338184 338329 338330
338371 338481 338561 338594 338595 338608
339094 339139 339296 339418 339457 339464
339500 339523 339642 339731 339828 340357
340377 340436 340629 340737 340865 340884
341053 341214 341272 341928 341966 342654
342699 343098 343753 343773 344028 344151
344177 344859 344933 345138 345349 345631
345641 345647 345664 345665 *345730 345815
346371 346532 346756 346762 347242 347890
347893 347895 347897 347905 348049 348060
348706 348916 349160 349256 349574 349611
349699 249986 350030 350289 350377 350666
350760 350761 350763 350765 351055 351242
351522 351530 351789 351866 351935 351958
352074 353262 353347 353438 353804 353855
353987 354035 354516 354561 354573 354576
354931 354954 355125 355155 355179 355596
355645 355863 356172 356282 356300 357318
357690 357973 357975 358268 358322 358438
358840 359893 360031 360288 360381 *360523
360729 360732 360745 360945 361039 361231
361395 361549 362039 362064 362483 362649
362634 362671 363110 363112 363225 263371
364737 364789 364814 364817 364878 364993
364999 365089 365318 365404 365447 365989
366034 366277 366565 366952 367684 367696
367693 367702 367861 *367918 367946 367953
368103 369410 369437 369445 369481 369522
369589 369958 371008 371224 371467 372218
372475 372600 372671 372675 372801 372975
373047 373082 373128 373543 373643 373665
373902 374297 374661 374803 374806 374866
374907 374963 375310 375314 375912 376066
376373 376394 376692 376697 376901 376987
377191 377892 378126 378680 278857 379325
379399 379553 279683 380082 380166 380281
380310 380312 380839 381090 381169 381180
381266 381467 381617 381629 381650 381694
382207 382255 382330 382474 382478 382482
383519 383534 384051 384034 384134 384293
384318 384398 384608 384725 384727 384765
385097 *385189 385257 385319 385671 385971
386248 386253 386527 386902 387665 387869
388071 388473 388488 388725 388729 388867
388899 388928 *389337 389740 390105 390493
390503 390518 390632 390706 390931 390937
391114 391374 391558 391662 391755 391760
391845 392404 392700 392766 393077 393334
393406 393407 393837 393850 393852 393857
394165 394475 394662 395106 395173 395174
395123 395124 395543 395551 395589 395784
395845 396329 396454 396854 397090 397288
397905 398283 398621 398838 399076 399332
399895 399990 400288 400781 400826 400827
400831 400965 400994 401083 401090 401479
401660 401936 402096 402220 402225 402236
402237 402241 402242 402246 402250 402266
402400 403152 403240 403437 403462 403684
404019 404021 404024 404026 404354 404428
404464 404603 404607 404746 404753 404814
405314 405315 405437 405718 405796 405914
405970 406122 407117 407821 407871 407892

408321	408382	408458	408563	408613	408747
408793	408824	408826	409811	409866	410048
410051	410148	410186	410552	410567	410942
411247	411446	411453	411507	411805	411860
412021	412251	412390	412530	413001	413214
413292	413293	413320	413481	413552	414000
414147	414447	414909	415015	415018	415082
415085	415096	415100	415108	415387	415405
415594	416168	416189	416192	416334	416359
416634	416638	416645	416649	416705	416737
416778	417277	417554	417560	417563	417564
417566	417693	417927	418399	418611	418721
418852	418890	418895	418910	418954	418996
419003	419583	419584	419735	420293	420407
420408	420554	420598	420715	420933	420997
421085	421525	421915	422010	422037	422048
422197	422260	422489	423179	423255	423305
423414	423683	423882	424268	424281	424282
424293	424305	424317	424319	424334	424336
424355	424648	424746	424809	424819	425052
425181	425206	425343	426554	426647	426814
426871	426872	426874	426903	426921	426934
426939	427153	427968	428416	428585	429217
429310	429436	429437	429454	429467	429471
429844	429845	429849	429852	429869	429966
429967	430032	430071	430278	430636	431024
431137	431295	431459	431591	431729	431732
431938	431982	432213	432538	432563	432619
432755	433050	433052	433256	433460	433484
433538	433902	434093	434184	434439	434516
434728	434749	435054	435090	435291	436468
436471	436476	436738	437808	438226	438234
438760	438872	439480	439532	439734	439932
439941	440123	440216	440737	440896	440910
441797	441844	442104	442402	442424	442725
442956	443191	443451	443683	443771	443994
443995	443998	443999	444004	444005	444104
444137	444183	444516	444518	444910	444931
445039	445040	445223	445268	*445405	445408
445427	445428	445431	445606	445910	445975
446124	446189	446331	446637	446657	447195
447416	447945	448050	448550	448777	448832
449051	449175	449187	449245	449620	450141
450321	*451153	451262	451386	451576	451687
451691	452012	452413	452582	453744	454165
454955	455125	455193	455587	455590	455668
455674	455887	455932	455969	456041	456239
456519	457247	457269	457367	457382	457384
457563	457614	457805	458011	458039	458342
459027	459355	459695	459800	460061	460136
460143	460206	460324	460615	460682	460683
460812	460953	460960	460985	461363	461426
461637	461649	461703	462071	462282	462328
462373	462509	462830	462947	463098	463170
463178	*463229	463240	463334	463634	463688
464147	464404	464595	464597	465165	465462
465602	465702	465823	466050	466323	466415
466737	466894	466926	467013	467674	467726
467763	467839	468020	468087	468930	468931
468934	469093	469172	469214	469365	469784
469804	470125	470434	471088	471131	471134
471249	471550	471563	471573	472262	472411
472433	472687	472799	473123	473143	473164
473542	473741	473742	473993	474052	474054
474283	474484	474926	474974	474992	476193
476346	476446	476569	476696	476711	476824
476852	476927	477163	477178	477719	477766
477899	477929	477933	478203	478320	478379
478585	479013	479016	479639	479709	479859
479866	479912	480071	480175	480288	480430
480439	480927	481035	481037	481041	481046
481047	481337	481418	481554	481953	482039
482054	482135	482137	482138	482140	482256
482565	482611	482643	482730	482763	483320
483332	483780	484097	484183	484475	484496
484549	484571	484579	484604	484730	485021
485058	485061	485308	485310	485322	485500
485680	485871	485967	485968	486669	487010
487062	487159	487235	487239	487264	487348
487472	487474	487475	487478	487567	487739
487740	487741	488182	488226	488286	488542
488634	488695	488697	488712	488722	488758
489157	489226	489367	489500	489537	489960
490191	490596	490878	490975	491105	491180
491723	491887	491894	491900	492498	492506
492516	492620	492927	493160	493297	493888
494079	494212	494327	494890	494916	495898
495927	495948	495949	496240	496313	496335
496587	497208	497403	497711	497727	497797
498376	498537	498582	498749	—	—

* Si riferiscono a cartelle di vecchio tipo e non sono rimborsabili se non previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli.

CARTELLE 5,50 PER CENTO

Unitarie n. 2.

127 315 — — — —

Decuple n. 1.

1129 — — — — —

CARTELLE 5 PER CENTO.

Unitarie n. 1.

10387 — — — — —

Quintuple n. 4.

2489 2507 2684 2801 — —

Decuple n. 2.

2377 1057 — — — —

Napoli, 21 febbraio 1934-XII.

Banco di Napoli
Sezione di Credito Fondiario
Il direttore: Alberto Romana

(Avviso n. **10252**).

COMUNE DI RAMPONIO VERNA

Provincia di Como

Estrazione di obbligazioni.

Obbligazioni estratte il 20 gennaio 1934-XII per l'acquedotto Comunale.

13 114 27 — — —

Il rimborso avverrà nei modi e termini del vigente regolamento.

Il Segretario comunale: Dott. rag. Federico Canaro.

Il Commissario prefettizio Demaria Aurelio.

(avviso n. **10385**).

ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA REGIONE TRIDENTINA - TRENTO

Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate nella estrazione del 1° febbraio 1934-XII nonchè delle cartelle sorteggiate nelle precedenti estrazioni e non ancora presentate per il rimborso.

a) CARTELLE FONDIARIE 6 %

rimborsabili alla pari a decorrere dal 1° aprile 1934:

a L. 25.000.

65 211 — — — —

a L. 5000.

42	43	121	137	188	232
234	243	319	329	374	384
457	464	490	514	554	580
612	629	636	659	678	682
774	791	858	865	874	882
930	965	1092	1264	1265	1268
1360	1382	1446	1534	1566	1649
1925	1952	2097	2132	2175	2210
2376	2391	2512	2529	2659	2723

a L. 2500.

85	86	90	133	159	166
180	200	238	246	309	322
470	484	610	613	663	664
677	709	722	755	766	785
807	825	876	922	944	972
1141	1239	1377	1436	—	—

a L. 500.

110	111	112	113	117	118
130	149	155	222	273	281
285	335	375	381	385	411
451	452	510	546	562	618
627	686	772	774	911	993
1019	1031	1039	1069	1119	1121
1157	1184	1191	1207	1214	1239
1275	1307	1359	1378	1403	1464
1468	1496	1594	1886	1984	2082
2112	2113	2130	2165	2169	2183

b) CARTELLE FONDIARIE 5 % (Cedole 1/[illegible]–1/[illegible])

rimborsabili alla pari a decorrere dal 1° luglio 1934:

a L. 10.000.

58	383	824	830	997	998
1085	1322	—	—	—	—

a L. 2000.

126	256	832	1103	1187	1262
1382	1429	1876	2050	2428	2594
2655	2699	2752	3158	3167	3225
3369	3492	3535	3662	3671	3874
3951	4223	4424	4505	4642	5020
5029	5032	5033	5068	5070	5096
5138	5226	5275	5389	5487	5549
5627	5628	—	—	—	—

a L. 500.

75	550	880	882	1415	1679
1680	1726	2176	2362	2415	2432
2523	2785	2831	3183	3314	3363
3424	3862	3932	4091	4435	4762
4883	4916	4962	5011	5117	5172
5413	5654	5734	5831	5832	5850
6087	6096	6139	6156	6390	6613
6690	6709	7029	7037	7051	7056
7236	7242	7324	7513	7577	7732
7816	7890	8420	8443	8574	8582
8597	8696	8765	8859	8892	8930
8973	9119	9120	9202	9251	9308
9318	9485	9492	—	—	—

c) CARTELLE FONDIARIE 5 % (Cedole 1/4–1/10)

rimborsabili alla pari a decorrere dal 1° aprile 1934:

a L. 25.000.

245	357	—	—	—	—

a L. 5.000.

70	105	163	184	730	1033
1439	1441	1543	1788	—	—

a L. 2.500.

103	411	—	—	—	—

a L. 500.

9508	9543	9569	9603	9727	9746
9752	9794	9885	9887	10096	10160
10189	10241	10274	10305	10358	10404
10592	—	—	—	—	—

d) CARTELLE FONDIARIE 4 ½ %

rimborsabili alla pari a decorrere dal 1° luglio 1934:

a L. 2.000.

152	—	—	—	—	—

a L. 500.

67	116	137	198	—	—

a L. 100.

18	189	342	438	500	783

e) CARTELLE FONDIARIE 4 %

rimborsabili alla pari a decorrere da 1° luglio 1934:

a L. 10.000.

25	80	89	—	—	—

a L. 2.000

3	113	114	159	345	375
416	493	494	495	553	842
1024	1277	1278	—	—	—

a L. 500.

10	32	116	206	242	279
554	595	656	690	751	786
805	834	923	924	1169	1497
1506	1518	1649	1768	1769	1858
1859	1860	1977	2267	2270	2271
2272	2295	2438	2471	—	—

a L. 100.

15	18	70	140	142	194
277	292	293	315	319	327
347	353	385	427	496	595
743	772	858	870	1050	1072
1139	1153	1158	1166	1188	1269
1392	1426	1465	1496	1511	1519
1565	1576	1753	1756	1998	2019
2022	2054	2146	2180	2233	2235
2348	2473	2534	2644	2715	2736
2796	2956	2967	3029	3133	3159
3230	3231	3265	3334	3343	3436
3473	3485	3516	3719	3737	3738
3960	3961	3977	4128	4167	4168
4210	4283	4464	4476	4486	4614
4671	4715	4743	4756	4777	4825
4851	4878	4968	5032	5079	5107
5170	5212	5284	5289	5306	5310
5315	5351	5376	—	—	—

Elenco delle cartelle sorteggiate nelle precedenti estrazioni e non ancora presentate per il rimborso.

6 % (ced. 1/4–1/10).

da L. 5.000.

475	1147	1429	1484	1605	—

da L. 2500.

179	413	651	865	1348	—

da L. 500.

509	858	860	1053	1147	1272
1277	1475	1591	1614	1745	1775
1778	1954	1965	1967	—	—

5 % (ced. 1/1-1/7)

da L. 10.000.

322	516	693	777	795	811
823	937	1226	1292	—	—

da L. 2000.

596	648	1240	1308	1407	1550
1626	1764	2060	2507	3134	3428
3733	3771	3897	4115	4154	4681
4826	4930	5000	5028	5105	5133
5179	5197	5557	5592	—	—

da L. 500.

687	1395	1396	1397	1398	1414
2346	2483	2778	3874	3881	3901
5058	5387	5697	5968	6608	6609
6612	6741	7019	7175	7342	7427
7430	7448	7605	7775	7889	7964
7966	7973	8029	8042	8062	8245
8254	8378	8381	8592	8609	8631
8663	8742	8811	8837	9010	9014
9095	9096	9097	9098	9099	9125
9126	—	—	—	—	—

5½ % (ced. 1/4-1/10).

da L. 5.000.

234	—	—	—	—	—

da L. 2.500.

385	—	—	—	—	—

da L. 500.

9665	10402	—	—	—	—

4 ½ % (ced. 1/1-1/7).

da L. 2.000.

35	63	—	—	—	—

da L. 500.

194	—	—	—	—	—

da L. 100.

4	102	226	362	364	442
583	585	782	854	1059	—

4 % (ced. 1/1-1/7).

da L. 10.000.

169	186	424	—	—	—

da L. 2000.

12	39	53	62	83	104
112	240	248	280	328	352
392	403	406	428	451	512
528	536	646	670	682	735
750	779	816	1005	1011	1031
1032	1035	1218	1276	—	—

da L. 500.

100	128	246	291	407	490
544	552	555	594	598	606
615	644	677	728	768	798
842	843	882	890	897	917
925	928	935	947	948	1139
1153	1159	1178	1193	1289	1338
1353	1394	1444	1505	1557	1604
1638	1644	1652	1740	1754	1756
1767	1856	1857	1967	1968	1975
1976	2255	2256	2261	2262	2263
2266	2305	2330	2430	2431	2432

da L. 100.

13	24	32	34	98	101
102	120	122	171	178	183
187	210	212	222	223	247
260	263	269	270	275	301
346	358	402	416	418	502
557	583	600	630	664	666
711	712	788	820	837	861
892	925	980	1001	1095	1117
1150	1151	1194	1294	1295	1312
1380	1441	1473	1475	1506	1507
1520	1550	1575	1582	1606	1624
1655	1697	1719	1746	1749	1781
1796	1806	1863	1907	1935	1945
2012	2013	2038	2053	2055	2056
2073	2137	2148	2153	2155	2206
2245	2247	2397	2398	2465	2467
2468	2469	2470	2515	2532	2562
2587	2588	2625	2631	2703	2705
2710	2732	2746	2779	2782	2783
2786	2831	2895	2898	2899	2900
2918	2928	2929	2947	2949	2955
2995	3007	3023	3024	3084	3085
3101	3102	3103	3122	3128	3139
3145	3238	3250	3300	3351	3357
3381	3426	3427	3428	3445	3463
3528	3556	3570	3603	3615	3623
3674	3676	3698	3717	3745	3746
3756	3759	3765	3768	3861	3900
3967	3974	3983	4059	4060	4122
4274	4284	4285	4328	4337	4353
4392	4405	4412	4416	4428	4445
4446	4452	4466	4468	4469	4519
4539	4560	4562	4566	4620	4667
4668	4669	4793	4794	4795	4797
4841	4842	4883	4892	4918	4957
5010	5011	5017	5099	5117	5145
5169	5201	5244	5250	5277	5288
5308	5333	5343	5364	5387	5415
5419	—	—	—	—	—

Le cartelle sorteggiate sono pagabili, oltre che presso la cassa dell'Istituto emittente in Trento, via Calepina n. 1, presso tutti gli Istituti di Credito Fondiario, presso tutte le Casse di risparmio ed i principali altri Istituti di Credito.

(avviso n. 10629).

Prezzo L. 0,45

(6107275) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 65 del 17 marzo 1934 (XII)

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

REGIO DECRETO 3 marzo 1934, n. **383**.

Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale.

REGIO DECRETO 3 marzo 1934, n. 383.
Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1932, n. 359;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo unico della legge comunale e provinciale composto di 427 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 87. — MANCINI.

Testo unico della legge comunale e provinciale

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

I provvedimenti ad iniziativa governativa, che importino nuove attribuzioni delle autorità comunali e provinciali, ovvero aboliscano o modifichino quelle esistenti, quando non siano promossi dal Ministro dell'Interno, debbono essere predisposti di concerto col medesimo.

Art. 2.

Qualsiasi disposizione legislativa, tendente a porre a carico dei comuni e delle provincie nuove o maggiori spese, deve essere concretata di concerto oltre che col Ministro dell'Interno, anche col Ministro delle Finanze. Il consenso deve risultare dal relativo disegno di legge, e, qualora la spesa sia inerente a servizi di carattere statale, devono essere, in pari tempo, assegnati agli enti predetti i corrispondenti mezzi di entrata.

Art. 3.

L'autorità governativa può sempre esercitare, a mezzo di commissari, la facoltà di sostituzione, conferitale dalla legge nei confronti degli enti pubblici locali.

Art. 4.

Salvo i casi di delega o sostituzione ammessi dalla legge, gli atti, compiuti in nome dell'amministrazione comunale, provinciale e consorziale da organi non competenti, sono improduttivi di effetti giuridici nei confronti dell'ente.

Art. 5.

Salvo che la legge non disponga altrimenti, contro i provvedimenti delle autorità governative inferiori è ammesso ricorso in via gerarchica alle autorità superiori.

Il ricorso gerarchico può essere sperimentato solo da chi vi abbia interesse, e non è più ammesso dopo trascorsi trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione amministrativa, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione del provvedimento.

L'autorità adita, qualora non creda di comunicare d'ufficio il ricorso ai controinteressati, ordina che il ricorso stesso venga notificato a costoro, a cura del ricorrente, nel termine da essa stabilito, sospendendo la pronuncia, finchè non consti della eseguita notificazione.

Nel termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, gli interessati possono presentare all'autorità cui è diretto le loro deduzioni.

Trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, senza che l'autorità adita abbia provveduto, il ricorrente può chiedere, con istanza alla stessa notificata, che il ricorso venga deciso.

Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende, a tutti gli effetti di legge, come rigettato.

I ricorsi gerarchici al Governo, da qualunque legge previsti, sono decisi con provvedimento definitivo del Ministro, salvo che si tratti di ricorsi contro provvedimenti ministeriali o che la legge disponga diversamente.

Art. 6.

Il Governo ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, di ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di leggi o di regolamenti generali o speciali.

Contro il decreto Reale è sempre ammesso il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Re.

Art. 7.

Per essere nominati ad uno degli uffici o impieghi previsti nella presente legge, salvo i particolari requisiti richiesti nei singoli casi, è necessario essere cittadino dello Stato, godere dei diritti civili, essere di buona condotta morale e politica, maggiore di età e saper leggere e scrivere.

Per i nati dopo il 1917 la nomina agli uffici anzidetti potrà cadere soltanto su coloro che abbiano sodisfatto all'obbligo scolastico a norma del titolo V, capo I, del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli.

La prova della buona condotta è data mediante certificato del Podestà del comune di residenza; quella di saper leggere e scrivere mediante certificato dell'autorità scolastica.

Art. 8.

Non possono essere nominati agli uffici previsti nella presente legge:

1° coloro che siano in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° i commercianti falliti, finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti, a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

3° coloro che siano ricoverati negli ospizi di carità e coloro che siano abitualmente a carico della congregazione di carità ovvero di altro istituto pubblico di assistenza e beneficenza;

4° i condannati per diserzione in tempo di guerra, anche se abbiano beneficiato di grazia, indulto od amnistia;

5° i condannati a pene detentive di qualunque genere per un tempo maggiore di tre anni;

6° i condannati alla degradazione;

7° i condannati per delitti contro la personalità dello Stato, contro la libertà individuale, previsti dagli articoli 600 a 607 del codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, associazione a delinquere prevista dall'art. 416 del codice penale, patrocinio o consulenza infedele e millantato credito previsti negli articoli 381, 382 e 383 del codice penale; per delitti contro la fede pubblica, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli in cui concorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4 del codice penale; violenza carnale, corruzione di minorenni, atti osceni e di libidine violenti, tratta, costrizione alla prostituzione, sfruttamento di prostitute, lenocinio; omicidio, lesione personale seguìta da morte, e quella prevista dall'articolo 583 del codice penale, procurato aborto; furto, eccetto quando sia punibile a querela della persona offesa, rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 635 del codice penale; sia per l'uno sia per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali o secondo le leggi penali speciali vigenti, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;

9° coloro che furono due volte condannati per essere stati colti in istato di manifesta ubbriachezza ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o estinta la pena inflitta con l'ultima condanna. In caso di recidiva entro il termine suddetto, decorre un nuovo quinquennio dal giorno in cui fu scontata o estinta la pena inflitta con la seconda condanna;

10° i condannati per mendicità;

11° coloro che siano stati condannati a termine degli articoli 108, 109 e 118 della legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1928, n. 1993;

12° gli interdetti dai pubblici uffici e coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata, gli assegnati al confino di polizia e gli ammoniti. Tale incapacità cessa cinque anni dopo compiuto il termine della interdizione, della misura di sicurezza, del confino o dell'ammonizione.

13° gli esercenti locali di meretricio.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 9.

Le condizioni previste come causa di incapacità o di incompatibilità per un determinato ufficio impediscono la nomina all'ufficio stesso, se preesistano, e ne determinano la decadenza, ove sopravvengano.

Tuttavia la perdita del requisito della buona condotta morale o politica non è causa di decadenza dall'ufficio, ma dà luogo all'applicazione dei provvedimenti previsti dalla legge.

Qualora l'incompatibilità riguardi soltanto il cumulo degli uffici, l'interessato ha facoltà di dichiarare, nel termine di giorni quindici dalla partecipazione dell'ultima nomina, per quale di essi intenda optare. Se l'interessato non fa la dichiarazione nel termine stabilito, decade dalla seconda nomina.

Art. 10.

Qualora non sia disposto altrimenti, la dichiarazione della decadenza o l'accettazione delle dimissioni da un determinato ufficio spetta alla medesima autorità che ha proceduto alla nomina.

Art. 11.

La gratuità dell'ufficio non esclude il rimborso delle spese che l'investito dell'ufficio stesso sia obbligato a sostenere per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12.

Nessun mandato imperativo può essere dato alle persone designate ad un pubblico ufficio da chi è chiamato dalla legge a fare la designazione.

Art. 13.

Fra gli investiti di pubblici uffici di pari grado l'anzianità è stabilita dalla data di nomina; in caso di nomina contemporanea, è stabilita dall'età.

Art. 14.

Coloro che sono nominati a tempo a un pubblico ufficio, ancorchè sia trascorso il termine prefisso, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 15.

Negli organi collegiali la scadenza dei componenti è simultanea.

Chi surroga un membro, che per qualunque motivo abbia cessato anzi tempo di far parte del collegio, rimane in carica solo fino a quando avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 16.

Gli amministratori dei comuni delle provincie e dei consorzi si debbono astenere dal prender parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni, somministrazioni od appalti nell'interesse degli enti a cui appartengono o delle istituzioni soggette all'amministrazione, tutela o vigilanza degli enti stessi.

Lo stesso obbligo incombe ai consultori, nonchè ai membri della Giunta provinciale amministrativa per tutti gli enti sottoposti alla sua tutela.

TITOLO I.

Circoscrizioni amministrative, autorità governative, ed organi di controllo sugli enti locali.

Art. 17.

Il Regno si divide in provincie e comuni.

La circoscrizione delle provincie e dei comuni, salvo quanto dispone il titolo II, è regolata per legge.

Ove la legge che provvede alla modifica della circoscrizione delle provincie e dei comuni, non disponga altrimenti, alla sistemazione dei rapporti fra gli enti interessati si provvede con decreto Reale.

Art. 18.

Ogni provincia ha un Prefetto, un Vice-prefetto, un Consiglio di Prefettura e una Giunta amministrativa.

In ogni provincia un servizio ispettivo, affidato a funzionari dei gruppi *A* e *B* dell'amministrazione dell'Interno, alla diretta dipendenza del Prefetto, assicura, mediante visite saltuarie e periodiche presso l'amministrazione provinciale e le amministrazioni comunali, l'ordinato funzionamento e il regolare andamento dei pubblici servizi, nonchè la esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Art. 19.

Il Prefetto è la più alta autorità dello Stato nella provincia. Egli è il rappresentante diretto del potere esecutivo.

Al Prefetto fa capo tutta la vita della provincia, che da lui riceve impulso, coordinazione e direttive.

Il Prefetto provvede ad assicurare, in conformità alle generali direttive del Governo, unità d'indirizzo politico nello svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato e degli enti locali, coordinando l'azione di tutti gli uffici pubblici e vigilandone i servizi, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della Giustizia, della Guerra, della Marina, della Aeronautica e delle Ferrovie.

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria.

Adotta, in caso di necessità o d'urgenza, i provvedimenti che crede indispensabili nel pubblico interesse.

Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni e sul relativo personale, ferme restando le norme generali sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato e salvo le eccezioni di cui al terzo comma del presente articolo.

Ordina le indagini che ritiene necessarie nei riguardi delle amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza.

Invia appositi commissari presso le amministrazioni degli enti locali per compiere, in caso di ritardo od omissione da parte degli organi ordinari, atti obbligatori per legge, o per reggerle qualora non possano, per qualsiasi motivo, funzionare.

Tutela l'ordine pubblico e sopraintende alla pubblica sicurezza: dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego di altre forze armate.

Presiede il Consiglio di Prefettura e la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 20.

Il Prefetto, oltre le ordinanze di urgenza dipendenti dallo esercizio della funzione surrogatoria contemplata all'articolo 55, comma 1°, può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilità polizia locale e igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica interessanti l'intera provincia o più comuni della medesima.

Le ordinanze di urgenza del Prefetto sono eseguite in via amministrativa indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale.

Quando gli interessati non vi ottemperino, sono adottate, previa diffida da notificarsi almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza, le misure necessarie per l'esecuzione d'ufficio.

È autorizzato l'impiego della forza pubblica.

La nota delle spese relative è resa esecutoria dal Prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Prefetto sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a lire 500.

Art. 21.

Il Vice-prefetto sostituisce il Prefetto in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza.

Art. 22.

Il Prefetto e chi ne fa le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità governativa, nè sottoposti a procedimento, per alcun atto del loro ufficio, senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, tranne il caso di imputazione di reati elettorali.

Art. 23.

Il Consiglio di Prefettura si compone del Prefetto, o di chi ne fa le veci, che lo presiede, e di due consiglieri.

Alle sedute del Consiglio, in sede di giurisdizione contabile, intervengono, con voto deliberativo, il ragioniere capo della prefettura e il direttore di ragioneria o il ragioniere capo dell'Intendenza di finanza, e, con voto consultivo, il funzionario di ragioneria che ha compilata la relazione sul conto.

Art. 24.

Il Consiglio di Prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi e dai regolamenti. Esso è chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti e quando ne sia richiesto dal Prefetto.

Se il parere del Consiglio di Prefettura è richiesto per disposizione di legge o di regolamento, il provvedimento che ne consegue deve riportare la formula « udito il parere del Consiglio di Prefettura ».

Art. 25

La Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'ispettore provinciale, di due consiglieri di Prefettura, designati, al principio di ogni anno, dal Prefetto, del ragioniere capo della Prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti, designati dal Segretario del Partito nazionale fascista, scelti fra persone esperte in materia giuridica, amministrativa o tecnica.

La designazione dei membri da parte del Segretario del Partito nazionale fascista è fatta mediante terna per ogni singolo membro e alla nomina si provvede con decreto del Ministro dell'Interno. Detti membri durano in ufficio quat-

tro anni e possono essere confermati. Essi prestano giuramento nelle forme di cui all'articolo 45.

Il Prefetto designa un consigliere di Prefettura come supplente.

Il supplenti non intervengono alle sedute della Giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta, in sede amministrativa, è sufficiente l'intervento di cinque membri.

Art. 26.

Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:

a) il Preside, il vice-preside e i rettori della provincia;

b) i Podestà, i vice-podestà e i membri della consulta municipale dei comuni della provincia;

c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

d) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore a norma del vigente ordinamento delle Corti d'assise.

Non possono, inoltre, far parte della Giunta provinciale amministrativa i parenti sino al secondo e gli affini di primo grado coll'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria.

Art. 27.

Ai membri della Giunta provinciale amministrativa, nominati su designazione del Segretario del Partito nazionale fascista, è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura determinata con decreto del Ministro dell'Interno.

Art. 28.

I membri della Giunta provincale amministrativa, designati dal Segretario del Partito nazionale fascista, che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dalla Giunta stessa, su proposta del presidente, uditi gli interessati.

Art. 29.

Il Consiglio di prefettura e la Giunta provinciale amministrativa, prima di emettere pronunzie definitive, nelle materie di loro competenza, hanno facoltà di richiedere documenti e giustificazioni e di ordinare, a spese degli enti interessati, ogni altra indagine che ritengano necessaria.

TITOLO II.

Del Comune.

CAPO 1°.

DEL TERRITORIO.

Art. 30.

I comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, che manchino di mezzi per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi, possono, quando le condizioni topografiche lo consentano, essere riuniti fra loro o aggregati ad altro comune.

Può inoltre essere disposta la riunione di due o più comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Podestà ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

Art. 31.

I comuni, il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei servizi pubblici, all'espansione degli abitati o alle esigenze dello sviluppo economico, possono ottenere l'ampliamento della loro circoscrizione.

Si reputano sempre rispondenti alle esigenze dello sviluppo economico del comune le opere portuali, marittime, fluviali o lacuali, che debbano estendersi fuori del territorio di esso.

In questo caso, come in ogni altro in cui la domanda di ampliamento territoriale sia giustificata dalla necessità di impianto o di ampliamento di stabilimenti pubblici in territorio esterno, la relativa istruttoria non può essere iniziata, se il progetto delle opere non abbia riportato l'approvazione definitiva dell'autorità competente.

L'ampliamento può effettuarsi mediante l'aggregazione dell'intero territorio di comuni contermini, ovvero di quella sola parte di esso che sia riconosciuta sufficiente allo scopo.

Art. 32.

Qualora il confine fra due o più comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, ne può essere disposta la determinazione ed eventualmente la rettifica su domanda dei Podestà ovvero di ufficio.

I confini fra due o più comuni possono essere rettificati anche per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, quando i rispettivi Podestà ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

Art. 33.

Le borgate o frazioni di comuni, che abbiano popolazione non minore di 3000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi e che, per le condizioni dei luoghi, siano separate dal capoluogo del comune al quale appartengono, possono essere costituite in comuni distinti, quando ne sia fatta domanda da un numero di cittadini, che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la metà del carico dei tributi locali applicati nelle dette borgate o frazioni.

Eguale facoltà è concessa al capoluogo di un comune che si trovi nelle condizioni suindicate, quando le sue frazioni siano naturalmente separate da esso, abbiano i requisiti per essere costituite in comune distinto e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza dei contribuenti del capoluogo a norma del comma precedente.

Nell'applicazione del presente articolo, sia per accertare la qualità di contribuente, sia per valutare il carico tributario, si terrà conto soltanto delle imposte riscosse mediante ruoli.

Art. 34.

Una borgata o frazione può essere distaccata dal comune cui appartiene ed essere aggregata ad un altro contermine quando la domanda sia fatta dai contribuenti a norma del primo comma del precedente articolo e concorra il voto favorevole del comune cui la borgata o frazione intende aggregarsi.

Art. 35.

Le variazioni alla circoscrizione dei comuni e le rettifiche di confine, previste negli articoli precedenti sono disposte con decreto Reale, sentito in ogni caso il parere dei Podestà dei comuni interessati, del rettorato provinciale e del Consiglio di Stato.

Tutte le deliberazioni dei Podestà relative a variazioni alla circoscrizione dei comuni ed a rettifiche di confine sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

Qualsiasi contribuente ha facoltà di farvi opposizione nel termine di giorni venti a decorrere dall'ultimo giorno di affissione.

Le eventuali opposizioni, insieme con gli atti debitamente istruiti, sono dal Prefetto trasmessi, con motivato parere, al Ministro dell'Interno.

Art. 36.

Quando siano state disposte variazioni alle circoscrizioni dei comuni, il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede, con suo decreto, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività.

I comuni riuniti fra loro o aggregati ad altro contermine possono essere autorizzati dal Prefetto, su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, a tenere separate le rispettive rendite patrimoniali e passività. Può essere autorizzata altresì la separazione delle spese per la viabilità interna, per l'illuminazione pubblica, per l'istruzione elementare, per gli edifici destinati al culto e per i cimiteri.

Art. 37.

Ferma restando l'unità dei comuni, le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente possono essere applicate, su domanda della maggioranza dei contribuenti stabilita dall'articolo 33, alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino.

È in facoltà del Prefetto di disporre in qualunque tempo la fusione delle rendite patrimoniali e delle spese delle frazioni, quando ciò sia richiesto dalle esigenze generali del comune e concorra il voto favorevole della Giunta provinciale amministrativa.

CAPO 2°.

ORGANI DEL COMUNE - DEL PODESTÀ.

Art. 38.

Il comune è corpo morale. Esso è retto da un Podestà.

Più comuni della stessa provincia, quando siano tra loro vicini e la popolazione complessiva non superi i 10.000 abitanti, possono avere un solo Podestà.

Il numero dei comuni affidati all'amministrazione di un solo Podestà non può essere maggiore di tre.

È in facoltà del Ministro dell'Interno di nominare un vice podestà nei comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 abitanti, o che, pure avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia. Qualora la popolazione del comune superi i 100.000 abitanti, possono essere nominati due vice podestà, uno dei quali può essere scelto anche fra i funzionari ed impiegati governativi indicati all'articolo 44, n. 2,

Il vice podestà può essere nominato anche nei comuni con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti, che, pur non essendo capoluoghi di provincia, siano sede di stazioni di cura soggiorno o turismo, o di importanti uffici pubblici, o che siano centri di notevole attività industriale e commerciale.

Art. 39.

I comuni aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti, o che, pure avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, hanno una consulta, formata di un numero di componenti non inferiore a 10 e non superiore a 24, quando la popolazione del comune non ecceda i 100.000 abitanti; non inferiore a 24 e non superiore a 40 negli altri casi.

È in facoltà del Prefetto di stabilire che anche i comuni aventi popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e non capoluoghi di provincia abbiano una consulta, formata di un numero di componenti non inferiore a 6 e non superiore a 10.

Art. 40.

L'ufficio di Podestà, di vice-podestà e di consultore municipale è gratuito.

In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il Prefetto può assegnare al Podestà e al vice-podestà, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, una indennità di carica, che grava sul bilancio del comune.

Art. 41.

Ogni comune ha un segretario ed un ufficio comunale.

Nei comuni divisi in frazioni l'ufficio comunale ha sede nel capoluogo.

Nei comuni di maggiore importanza l'ufficio può essere suddiviso in ripartizioni.

Più comuni della stessa provincia fra loro vicini possono avere consorzialmente un solo segretario e un solo ufficio, quando lo consiglino le condizioni finanziarie, la posizione topografica e il numero esiguo degli abitanti.

Art. 42.

Il Podestà è nominato con decreto Reale, il vice-podestà con decreto del Ministro dell'Interno. Durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

Art. 43.

Oltre ai requisiti di cui all'articolo 7, per essere nominato Podestà o vice-podestà occorre aver conseguito almeno il diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale, ovvero altro titolo, del quale sia riconosciuta a tal fine l'equipollenza dal Ministro della Educazione nazionale.

Il titolo non è necessario:

1° per coloro che abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 col grado di ufficiale o sottufficiale presso truppe in zona di operazione;

2° per coloro che abbiano esercitato, per non meno di sei mesi, le funzioni di sindaco, di commissario regio o prefettizio, ovvero di segretario comunale.

Art. 44.

Oltre ai casi previsti nell'articolo 8, non possono essere nominati Podestà o vice podestà:

1°) gli ecclesiastici e i ministri di culto;

2°) i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gli impiegati dei loro uffici, salvo il caso previsto al comma 4° dell'articolo 38;

3°) gli impiegati degli istituti locali di assistenza e beneficenza;

4°) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia;

5°) coloro che hanno il maneggio del denaro del comune, o non ne hanno reso conto, ovvero risultino debitori dopo di averlo reso;

6°) coloro che hanno liti pendenti col comune;

7°) coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del comune, od in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo;

8°) gli amministratori del comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in linea amministrativa o civile;

9°) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune, siano stati legalmente messi in mora;

10°) coloro che siano ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, del segretario comunale, nonchè i detti congiunti ed il coniuge dell'esattore, collettore o tesoriere comunale, di assuntori di appalti, somministrazioni o servizi nell'interesse del comune, o di fideiussori di qualsiasi genere;

11°) coloro che siano stati condannati per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o ad un pubblico ufficio, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, o per altri delitti, quando la pena non sia inferiore ad un anno, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione a termini di legge.

Art. 45.

Il Podestà e il vice podestà, prima di entrare in funzioni, prestano dinanzi al Prefetto il seguente giuramento:

« Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò alle mie funzioni con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità della carica.

Giuro che non appartengo, nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii con gli obblighi della mia carica.

Giuro che adempirò a tutti i miei doveri col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Il Podestà e il vice-podestà che ricusano di giurare puramente e semplicemente nella formula prescritta dal presente articolo, o che non giurino entro il termine di un mese dalla comunicazione della nomina, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intendono decaduti dall'ufficio.

Art. 46.

Il distintivo del Podestà consiste in una fascia tricolore di seta, fregiata dello stemma dello Stato, da portarsi cinta intorno ai fianchi.

Art. 47.

Il Podestà può affidare al vice-podestà ed ai consultori speciali incarichi nell'amministrazione del comune.

Art. 48.

Il vice-podestà coadiuva il Podestà e lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Nei comuni ove non esiste il vice-podestà, il Podestà può affidare l'incarico di sostituirlo ad un consultore. Quando manchi anche la consulta, il Podestà può affidare l'incarico di sostituirlo ad un cittadino, residente nel comune, che abbia i requisiti per la nomina a consultore.

La nomina del delegato deve essere approvata dal Prefetto.

Prima di entrare in funzione il delegato presta giuramento a norma dell'articolo 45.

Art. 49.

Il Podestà ed il vice-podestà possono essere sospesi con decreto del Prefetto per inosservanza dei doveri di ufficio o per motivi di ordine pubblico.

Per gli stessi motivi il Podestà può essere revocato con decreto Reale ed il vice-podestà con decreto del Ministro dell'Interno.

Contro i provvedimenti di sospensione o di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 50.

Il Podestà amministra il comune ed è ufficiale del Governo.

Art. 51.

La disposizione di cui all'articolo 22 è applicabile al Podestà ed a chi ne fa le veci.

Art. 52.

Il Podestà:

1° rappresenta il comune, ne firma gli atti ed assiste agli incanti;

2° sovrintende a tutti gli uffici ed istituzioni comunali;

3° sta in giudizio, per il comune, sia come attore, sia come convenuto;

4° promuove gli atti conservativi dei diritti del comune;

5° convoca e presiede la consulta municipale, stabilendo gli affari da trattarsi nelle singole adunanze;

6° conclude e stipula i contratti comunali;

7° veglia al regolare andamento dei servizi municipali;

8° attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

9° provvede all'osservanza dei regolamenti;

10° forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali del comune;

11° esercita le attribuzioni commessegli dalla legge in materia di leva e cura sotto la propria responsabilità l'esatto adempimento delle relative operazioni;

12° provvede alla compilazione e all'aggiornamento dei documenti relativi alla precettazione e requisizione di quadrupedi e veicoli;

13° dichiara, a norma delle disposizioni vigenti, i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

14° dichiara i prezzi delle prestazioni d'opera dei servitori di piazza, fattorini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

15° rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà ed altre attestazioni comunali.

La firma del Podestà, quando tali atti debbano prodursi fuori della circoscrizione della provincia, deve essere legalizzata dal Prefetto.

Art. 53.

Il Podestà, quale amministratore del comune, delibera intorno:

1° all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

2° al trattamento economico ed allo stato giuridico degli impiegati e salariati, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani, degli esattori e tesorieri, dove sono istituiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore;

3° agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni, salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi di legge;

4° alle transazioni, alle alienazioni ed ai contratti in genere;

5° alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio,

6° ai regolamenti di uso dei beni comunali, d'igiene, edilità e polizia locale, attribuiti dalla legge ai comuni, nonchè a quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;

7° alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali del comune;

8° alla costruzione, al traslocamento e alla soppressione dei cimiteri;

9° al concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge;

10° ai tributi comunali ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione;

11° alle istituzioni ed ai cambiamenti delle fiere e dei mercati;

12° ed in genere su tutti gli affari che sono propri del comune.

Art. 54.

Il Podestà, quale ufficiale del Governo, è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori:

1° di adempiere alle funzioni relative allo stato civile e di tenere i corrispondenti registri a norma di legge;

2° di provvedere agli atti che nello interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

3° di invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico, informandone le autorità superiori;

4° di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

5° ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

Chi surroga il Podestà nelle funzioni di cui al presente articolo è considerato quale ufficiale del Governo.

Art. 55.

Il Podestà adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilità, polizia locale e igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica, e fa eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, qualora il fatto costituisca reato. Ove il Podestà non provveda, provvede il Prefetto con propria ordinanza o a mezzo di commissario.

La nota di tali spese è resa esecutoria in ogni caso dal Prefetto, udito l'interessato, ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Contro i provvedimenti del Podestà e del Prefetto è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Art. 56.

Nei comuni divisi in borgate o frazioni, che siano lontane dal capoluogo e presentino difficoltà di comunicazioni con esso, il Podestà, quando lo creda utile, può delegare, con l'approvazione del Prefetto, le sue funzioni di ufficiale del Governo ad uno dei consultori o, in mancanza, ad altra persona residente in dette frazioni o borgate, in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a consultore.

Art. 57.

Nei comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, il Podestà può deliberare, con l'approvazione del Prefetto, il riparto del comune in quartieri e può delegare le funzioni di ufficiale del Governo a cittadini che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 58.

Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 36 e 37, risiede un delegato del Podestà, da lui nominato ed approvato dal Prefetto. Esso è scelto tra i consultori, o, in difetto, tra persone residenti nelle borgate o frazioni, che siano in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a consultore; esercita le funzioni di ufficiale del Governo e fa osservare le deliberazioni del Podestà, al quale trasmette annualmente un rapporto sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Tale rapporto deve essere comunicato al Prefetto.

Art. 59.

Sono sottoposte direttamente al Podestà le istituzioni fatte a favore della generalità degli abitanti del comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di assistenza e beneficenza. Il Podestà tutela inoltre gli interessi dei parrocchiani, quando questi sostengano qualche spesa per la parrocchia a termini di legge.

Le istituzioni di assistenza e beneficienza a prò degli abitanti del comune sono soggetti alla sorveglianza del Podestà, il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.

Contro le deliberazioni del Podestà relative agli oggetti indicati nei due comma precedenti è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Qualora gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani siano in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo, il Prefetto nomina un commissario, il quale provvede all'amministrazione dell'oggetto in controversia con le facoltà spettanti al Podestà.

Contro le decisioni del Prefetto è amesso il ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

È inteso il voto del Podestà sui cambiamenti della circoscrizione delle parrocchie del comune, quando questo contribuisca al loro mantenimento.

Art. 60.

Sono soggetti all'esame del Podestà i bilanci ed i conti delle istituzioni, di cui all'articolo precedente, nonchè delle amministrazioni delle chiese parrocchiali, quando ricevano sussidi dal comune.

Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Art. 61.

Le deliberazioni del Podestà sono adottate coll'assistenza del segretario comunale.

Art. 62.

Ogni comune deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

Le deliberazioni del Podestà, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.

Ciascun contribuente nel comune può aver copia integrale delle deliberazioni, previo pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

La raccolta dei regolamenti comunali e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'ufficio comunale a disposizione del pubblico, perchè possa prenderne cognizione.

Art. 63.

Contro il rifiuto opposto dal Podestà al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi previsti dalla legge, e contro gli errori contenuti in essi, o quando il Podestà non provveda, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

La Giunta provinciale amministrativa, ove accolga il ricorso, rilascia il certificato in conformità alla domanda del ricorrente ed alle risultanze dell'istruttoria.

Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro dell'Interno.

CAPO 3°

Della consulta.

Art. 64.

Il Prefetto stabilisce per ciascun comune, nei limiti di cui all'articolo 39, la composizione numerica della consulta, in base alla valutazione della entità degli interessi delle singole attività produttive operanti nel comune stesso.

Art. 65.

Non può essere rappresentata nella consulta l'attività produttiva che impieghi un numero di lavoratori inferiore all'uno per cento del numero totale dei lavoratori esistenti nel comune e regolarmente denunciati agli effetti della applicazione dei contributi sindacali obbligatori.

Il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro nella consulta deve essere uguale a quello complessivo dei rappresentanti dei lavoratori intellettuali e manuali.

Il Prefetto accerta quali attività produttive operanti nel comune abbiano i requisiti per essere rappresentate nella consulta, determina il numero dei rappresentanti che deve essere assegnato a ciascuna di esse e le associazioni cui competono le designazioni; invita le associazioni stesse a designare le rispettive terne di nomi entro il termine di un mese dalla data dell'invito.

Art. 66.

Contro i provvedimenti del Prefetto concernenti la composizione della consulta non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 67.

I consultori sono nominati dal Prefetto su terne designate dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute. Durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

Art. 68.

Le donne possono far parte della consulta, purchè, oltre avere i requisiti di cui all'articolo 7, abbiano compiuto il 25° anno di età e si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° che siano decorate di medaglia al valor militare o della croce al merito di guerra;

2° che siano decorate di medaglia al valore civile, o della medaglia dei benemeriti della sanità pubblica, o di quella dell'istruzione elementare, o di quella per servizio prestato in occasione di calamità pubbliche, conferite con disposizione governativa;

3° che siano madri di caduti in guerra, o per la causa nazionale;

4° che siano vedove di caduti in guerra o per la causa nazionale, purchè non siano state private del diritto alla pensione a termini di legge;

5° che abbiano l'effettivo esercizio della patria potestà o della tutela;

6° che abbiano, se nate antecedentemente al 1894, superato l'esame di promozione dalla 3ª elementare; se nate posteriormente, che producano un certificato di promozione dall'ultima classe elementare esistente, al momento dell'esame, nel comune o frazione di loro residenza. Sul certificato di studi l'autorità scolastica dovrà attestare che lo stesso è valido quale proscioglimento dall'obbligo di legge. Può tener luogo di tale certificato la conseguita ammissione ad un primo corso di un istituto o scuola pubblica governativa o pareggiata riconosciuta dallo Stato, di grado superiore all'elementare. Per quanto riguarda le nuove provincie, si terrà conto delle scuole e dei corsi corrispondenti;

7° che paghino annualmente nel comune, nel quale vengono nominate, per contribuzioni dirette erariali di qualsiasi natura, ovvero per tributi comunali esigibili per ruoli nominativi, una somma non inferiore complessivamente a cento lire. Alla madre si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge. Alla moglie si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni del marito di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge;

8° che siano impiegate, anche se collocate a riposo, con pensione o senza, in servizio dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei Regi ordini equestri, dei comuni, delle provincie, del governatorato di Roma, delle istituzioni pub-

bliche di assistenza e beneficenza ovvero di altri enti ed istituti pubblici, purchè per l'ammissione ai posti da esse occupati sia richiesto dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti, il possesso del titolo minimo di studio indicato al n. 6 del presente articolo.

Art. 69.

Oltre i casi previsti nell'articolo 8, non possono essere nominati consultori gli ecclesiastici e i ministri di culto che abbiano giurisdizione o cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, i membri dei capitoli e delle collegiate, coloro che si trovino in una delle condizioni di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 44, nonchè i parenti sino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado coll'esattore, collettore o tesoriere comunale.

Art. 70.

Non possono contemporaneamente far parte della consulta gli ascendenti, i discendenti, i coniugi, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

La stessa incompatibilità esiste anche fra gli uffici di Podestà, vice podestà e consultore.

Art. 71.

Si applica ai consultori comunali la norma di cui all'articolo 45 della presente legge.

Art. 72.

La convocazione della consulta è fatta dal Podestà mediante avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio ai singoli consultori almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi d'urgenza basta che l'avviso sia consegnato 24 ore prima.

L'avviso scritto deve contenere l'elenco degli affari da trattare ed è sempre comunicato al Prefetto.

Art. 73.

Il Podestà e il vice podestà non si computano nel numero prescritto per la validità delle adunanze della consulta, nè hanno in esse voto deliberativo.

Art. 74.

Quando in due successive convocazioni, a distanza non minore di tre giorni, la consulta non possa pronunziarsi per mancanza di numero legale, il Podestà è autorizzato a provvedere prescidendo dal parere della consulta, anche nei casi in cui esso sia richiesto per legge.

Il Podestà è autorizzato egualmente a provvedere prescindendo dal parere della consulta qualora non venga raggiunta nella votazione la maggioranza assoluta.

Nei casi previsti ai due comma precedenti deve farsi risultare dal verbale della deliberazione il motivo per cui la consulta non si è pronunziata.

Art. 75.

I consultori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunziata dal Prefetto, su proposta del Podestà o anche d'ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

Art. 76.

Il Prefetto, per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, ha facoltà di sospendere la consulta, riferendone immediatamente al Ministro dell'Interno.

Per i medesimi motivi la consulta può essere sciolta con decreto del Ministro dell'Interno.

La ricostituzione della consulta deve avvenire entro il termine di un anno.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 77.

Quando la consulta sia sospesa o sciolta, il Podestà provvede, prescindendo dal parere della consulta, anche nei casi in cui esso sia richiesto per legge.

Art. 78.

Qualora la reggenza del comune sia affidata ad un commissario prefettizio, la consulta è sospesa di diritto.

Al termine della gestione straordinaria è in facoltà del Prefetto di rimettere in funzione la consulta preesistente ovvero di rinnovarla.

Art. 79.

Nei comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti il parere della consulta municipale deve essere inteso sui seguenti oggetti:

1° bilancio preventivo;

2° spese che vincolino i bilanci per oltre cinque anni;

3° accettazione di lasciti e doni;

4° costituzione di consorzi;

5° applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

6° acquisto di azioni industriali e di beni immobili;

7° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 50.000;

8° impieghi di denaro, che eccedano nell'anno le lire 100.000, quando non si volgano a mutui con ipoteca, o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

9° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000, nonchè costituzioni di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

10° locazione e conduzione di immobili oltre i 12 anni;

11° prestiti di qualsiasi natura;

12° assunzione diretta dei pubblici servizi;

13° piani regolatori edilizi e di ampliamento;

14° cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime;

15° regolamenti d'uso dei beni comunali, di igiene, edilità, polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;

16° ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

Art. 80.

Nei comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che, pure non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 6 e da 10 a 16 dell'articolo precedente, il parere della consulta municipale deve essere inteso anche sui seguenti oggetti:

1° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 10.000;

2° impieghi di denaro, che eccedano nell'anno le lire 50.000, quando non si volgano a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

3° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 50.000, nonchè costituzioni di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta.

Art. 81.

Nei comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, il parere della consulta municipale, ove esista, oltre che nei casi previsti ai numeri da 1 a 6 e da 10 a 16 dell'articolo 79, deve essere inteso anche sui seguenti oggetti:

1° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 5.000;

2° impieghi di denaro, per qualunque somma, quando non si volgano a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge; o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

3° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali qualunque ne sia il valore, nonchè costituzioni di servitù o di enfiteusi qualunque sia il valore del fondo.

Art. 82.

Oltre i casi previsti negli articoli precedenti, il parere della consulta deve sempre essere sentito quando i provvedimenti del Podestà siano soggetti alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

E' in facoltà del Podestà di richiedere il parere della consulta, ogni qual volta lo ritenga opportuno, anche quando il parere stesso non sia obbligatorio a norma degli articoli precedenti.

Art. 83.

Nei casi in cui il parere della consulta è obbligatorio, qualora il Podestà non vi si uniformi, deve farsene constare nel verbale della deliberazione.

Capo 4°.

Della finanza e contabilità.

Art. 84.

I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Nulla è innovato, per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, alle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

L'amministrazione separata dei terreni assegnati ad una frazione è affidata dal Prefetto ad un commissario, scelto, di regola, tra i frazionisti.

Art. 85.

I boschi appartenenti ai comuni sono utilizzati in conformità ad un piano economico da approvarsi dalla sezione agricola-forestale del Consiglio provinciale della economia corporativa.

Qualora il Podestà non provveda, il piano economico è compilato d'ufficio dalla predetta sezione.

Art. 86.

I comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei loro boschi e pascoli mediante aziende speciali da costituirsi a norma di legge.

Art. 87.

I contratti dei comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite pei contratti dello Stato.

E consentito di provvedere mediante licitazione privata:

a) per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, quando si tratti:

1° di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 75.000;

2° di spesa che non superi annualmente le lire 15.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassi il limite anzidetto;

3° di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 75.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

b) per i comuni, con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che, pure avendo popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, quando si tratti:

1° di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 40.000;

2° di spesa che non superi annualmente le lire 8000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3° di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non ecceda le lire 40.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

c) per gli altri comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, quando si tratti:

1° di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 20.000;

2° di spesa che non superi annualmente le lire 4000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3° di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non ecceda le lire 20.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Si può anche procedere alla trattativa privata, quando il valore complessivo dei contratti non ecceda, per le singole classi di comuni, la metà delle cifre suindicate.

Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo, il Prefetto può consentire che i contratti seguano a licita-

zione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'amministrazione.

Può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza.

Art. 88.

Sono comunicati al Consiglio di prefettura, per il parere, i progetti di contratto da stipularsi dai comuni quando superino le lire 150.000, per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; le lire 80.000 per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che, pur avendo popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia; le lire 40.000 per gli altri comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

Il Consiglio di Prefettura dà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto, quanto sulla convenienza amministrativa.

Art. 89.

I segretari comunali possono rogare nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale gli atti e contratti di cui all'articolo 87.

Art. 90.

Le spese comunali sono obbligatorie e facoltative.

Art. 91.

Sono obbligatorie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

A) *Oneri patrimoniali*:

1. imposte, sovrimposte e tasse;
2. conservazione del patrimonio comunale e adempimento degli obblighi relativi;
3. pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti sono stanziate nel bilancio le somme relative da tenersi in deposito fino alla decisione della causa.

B) *Spese generali*:

1. ufficio ed archivio comunale;
2. istituzioni comunali;
3. feste nazionali e solennità civili;
4. manutenzione dei parchi di rimembranza;
5. manutenzione e custodia dei sepolcreti di guerra e delle sepolture militari esistenti nei cimiteri civili, salvo rispettivamente i rimborsi e i contributi a carico dello Stato;
6. stipendi, assegni ed indennità spettanti al segretario ed agli altri impiegati, agenti e salariati;
7. quota spettante al segretario sui proventi dei diritti di segreteria;
8. indennità di trasferimento al segretario;
9. contributi al monte pensioni per gli insegnanti elementari, alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, e alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali e contributi ai fondi di pensione già istituiti dal comune; annualità e contributi nei premi dipendenti da polizze di assicurazione di rendite vitalizie stipulate a favore del personale impiegato o salariato e dei suoi aventi diritto quale trattamento di previdenza e quiescenza;
10. pensioni ed indennità e quote di pensioni e di indennità ai personali ed ai loro superstiti aventi titolo al trattamento di quiescenza interamente o parzialmente a carico del comune;
11. contributi per le assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi per quei dipendenti, di qualunque categoria, che vi siano soggetti per legge;
12. contributi di assicurazione per i casi di malattia a favore del personale dipendente nei territori annessi al Regno, in base all'articolo 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, all'articolo 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778 e all'articolo 2 del Regio decreto legge 22 febbraio 1924, n. 211, che sia soggetto all'obbligo della assicurazione, ai sensi del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146:
13. premi di diligenza da conferirsi sull'ammontare delle oblazioni e delle ammende per contravvenzioni;
14. associazione alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e alla « gazzetta ufficiale »;
15. servizi dello stato civile, salvo la riscossione dei relativi diritti; indennità ai pretori per la verifica dei relativi registri; tasse di bollo ed altre spese varie attinenti ai servizi stessi;
16. servizio delle riscossioni e dei pagamenti; compilazione dei ruoli speciali di sovrimposta;
17. locali per le sedute dei consigli e delle commissioni, mobili di leva, arredamento, oggetti di cancelleria, pulizia, riscaldamento dei locali stessi e personale all'uopo occorrente;
18. locali e personale assistente al verificatore per la verifica periodica dei pesi e delle misure;
19. alloggio ai reali carabinieri, agli ufficiali ed alle truppe di transito, al personale della Regia Aeronautica, della Regia Guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, salvo rimborso a norma di legge;
20. locali e mobili per gli uffici dei delegati esattoriali incaricati della gestione delle esattorie e spese per le aste, andate deserte, per l'appalto delle esattorie;
21. formazione del nuovo catasto;
22. concorso dei comuni nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento;
23. sgravi e rimborsi di quote inesigibili di imposte, sovraimposte e tasse;
24. rimborso di spese forzose agli amministratori;
25. indennità di carica al Podestà e vice-podestà, quando siano autorizzate dal Ministro dell'Interno;
26. spese di liti e di atti a difesa delle ragioni del comune;
27. registro di popolazione, spese per censimenti;
28. spese a carico del comune per inchieste, ispezioni, verifiche ordinate da autorità superiori e per l'esecuzione di provvedimenti d'ufficio;
29. stipendio all'archivista e spese d'ufficio dell'archivio notarile mandamentale istituito a richiesta dei comuni;
30. contributi all'istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degl'impiegati degli enti locali, per i posti non coperti;
31. canoni di manutenzione delle linee telegrafiche;
32. canoni per gli uffici telegrafici nei capoluoghi di mandamento ed in quelli di frontiera;
33. servizi di requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio Esercito;
34. quote di concorso nelle spese consorziali.

C) *Polizia locale, sanità ed igiene*:

1. servizi di polizia locale e personale relativo;
2. spesa per la nettezza delle vie e piazze pubbliche e sgombro delle nevi;

3. stipendi, assegni ed indennità spettanti agli ufficiali sanitari e funzionamento degli uffici e servizi di igiene;
4. stipendi, assegni ed indennità spettanti ai veterinari addetti ai servizi di vigilanza ed assistenza zooiatrica ed alla direzione dei pubblici macelli;
5. contributi alla cassa di previdenza dei sanitari ed alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali;
6. illuminazione nei comuni dove sia già stabilita e, in ogni caso, nei comuni, frazioni o borgate, con popolazione agglomerata superiore ai 1.000 abitanti;
7. contributi pel funzionamento dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi e relative sezioni distaccate; funzionamento dei laboratori d'igiene e profilassi conservati nei comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti;
8. vaccinazione e tenuta dei registri relativi;
9. distribuzione del chinino di Stato;
10. farmacie, la cui istituzione, per le condizioni locali, per la speciale posizione topografica, per le difficoltà delle comunicazioni e per la lontananza delle farmacie dei comuni contermini, sia stata resa obbligatoria dal Prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa;
11. trasporto dei cadaveri al cimitero, provvista di casse funebri;
12. istituzione e funzionamento di dispensari per la profilassi e la cura gratuita della sifilide nei comuni capoluoghi di provincia ed in quelli non capoluoghi aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonchè in quelli nei quali sia stata ravvisata, per speciali circostanze locali e per notevole diffusione della malattia, la necessità di tale istituzione;
13. contributi ai consorzi provinciali antitubercolari;
14. costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere di provvista di acqua potabile, delle fognature e dei cimiteri;
15. prevenzione delle malattie infettive; impianto e funzionamento dei locali d'isolamento;
16. costruzione, manutenzione ed esercizio dei macelli pubblici nei comuni con popolazione superiore ai 6.000 abitanti;
17. impianto, manutenzione ed esercizio dei mercati all'ingrosso dei prodotti della pesca e di quelli per la vendita al dettaglio dei prodotti stessi, nei comuni pei quali sussiste tale obbligo;
18. prevenzione e cura della pellagra;
19. vigilanza sui cani randagi;
20. spese per le fiere ed i mercati.

D) *Sicurezza pubblica e giustizia*:

1. ufficio del conciliatore;
2. compilazione degli elenchi dei cittadini aventi i requisiti per essere nominati assessori;
3. trasporto degli alienati al manicomio;
4. servizi di estinzione degli incendi nei comuni capoluoghi di provincia ed in tutti gli altri comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti.

E) *Opere pubbliche*:

1. sistemazione e manutenzione delle strade e piazze pubbliche; dei giardini, delle ville e passeggiate pubbliche; contributi nelle spese di sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito;
2. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai addetti ai lavori in economia;
3. contributi nelle opere idrauliche di quinta categoria;
4. contributi nelle opere di ristabilimento e di manutenzione attinenti alle vie di navigazione interna di seconda, terza e quarta classe;
5. contributi nelle opere di miglioramento e di manutenzione dei porti di prima, seconda e terza classe della seconda categoria e dei porti di quarta classe e relativi fari e fanali;
6. contributi per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai porti e delle strade di allacciamento delle frazioni e dei comuni isolati.

F) *Educazione nazionale*:

1. costruzione, manutenzione ed arredamento degli edifici per le scuole elementari; riscaldamento ed illuminazione degli stessi edifici;
2. personale inserviente addetto alle scuole medesime;
3. somministrazione dei locali e dei mobili per gli uffici degli ispettori scolastici e dei direttori didattici governativi, arredamento, illuminazione, riscaldamento, custodia e pulizia di detti locali, nonchè fornitura degli stampati ed oggetti di cancelleria occorrenti per i suindicati uffici;
4. alloggio ai maestri delle scuole di confine;
5. fornitura di mobili e contributi per le biblioteche scolastiche popolari;
6. stipendi al personale di segreteria e di servizio delle regie scuole di avviamento al lavoro, tranne quelle relative al personale addetto alle Regie scuole di avviamento provenienti dalle scuole complementari della Lucania e della Sardegna, che fanno carico allo Stato;
7. somministrazione, manutenzione, ed arredamento di locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie d'ufficio per le Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro, per i licei, i ginnasi e gli istituti magistrali, e spese per il personale di servizio degli istituti magistrali, meno quelli della Sardegna e della Lucania;
8. somministrazione, adattamento e manutenzione dei locali per gli istituti nautici e relativa illuminazione e riscaldamento, mobili, materiale non scientifico, ed oggetti di segreteria;
9. somministrazione e manutenzione dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista di acqua per le Regie scuole industriali e commerciali e per le scuole tecniche di ogni tipo di nuova istituzione;
10. custodia, illuminazione e riscaldamento delle palestre e degli stadî di proprietà dell'Opera nazionale Balilla;
11. somministrazione dei locali ai comitati comunali dell'Opera nazionale Balilla;
12. contributi a favore delle Regie università e dei Regi istituti d'istruzione superiore;
13. contributi ai patronati scolastici e somministrazione dei locali adibiti al servizio dell'assistenza scolastica;
14. contributo a favore dell'ente italiano per le audizioni radiofoniche, pei comuni la cui popolazione superi i 1.000 abitanti.

G) *Agricoltura*:

1. festa degli alberi;
2. giudizi di rivendicazione ed affrancazione degli usi civici e operazioni di sistemazione dei demani comunali e terre comuni;
3. contributi alle cattedre ambulanti di agricoltura;
4. costruzione e manutenzione dei depositi comunali di concime;
5. lotta contro le cavallette e contro la formica argentina;
6. somministrazione dei locali e dei mobili per le stazioni di monta ippica, provvista di acqua ed illuminazione dei detti locali.

H) *Assistenza e beneficenza*:

1. servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica a beneficio esclusivo dei poveri, in quanto non sia provveduto da particolari istituzioni;

2. contributi alla cassa di previdenza dei sanitari ed alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali;

3. somministrazione gratuita di medicinali ai poveri, se ed in quanto a tale somministrazione non si provveda da locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

4. rimborso delle spese di spedalità degli ammalati poveri appartenenti al comune per domicilio di soccorso, a norma di legge;

5. contributi nelle spese di assistenza degli infanti illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono;

6. mantenimento degli inabili al lavoro;

7. somministrazione dei locali ai comitati di patronato per la protezione della maternità ed infanzia.

I) *Culto*:

conservazione degli edifici serventi al culto pubblico nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

L)

e in generale tutte le altre spese che siano poste a carico dei comuni da disposizioni legislative.

Art. 92.

Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 93.

I comuni possono, nei limiti ed in conformità della legge:

1° istituire imposte di consumo, l'imposta sul valore locativo delle abitazioni, l'imposta di famiglia, quelle sul bestiame, sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, sulle industrie i commerci le arti e le professioni, l'imposta di patente e di soggiorno, oltre quelle obbligatorie di licenza e sulle macchine per caffè tipo espresso, sugli animali caprini e sui cani;

2° imporre la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza comunale e delle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonchè la tassa sulle insegne;

3° esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa dei diritti di peso pubblico e della misura pubblica e la privativa di concedere in fitto banchi pubblici, purchè tutti questi diritti non rivestano carattere coattivo; la facoltà di cui al presente numero non si estende alle zone demaniali marittime;

4° imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale, contributi di miglioria e per la manutenzione delle fognature;

5° riscuotere corrispettivi per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche;

6° istituire prestazioni d'opera;

7° sovrimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.

Art. 94.

I comuni partecipano, nei limiti ed in conformità della legge, ai proventi dei diritti erariali sugli spettacoli, delle tasse di macellazione dei bovini, di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi, nonchè del contributo integrativo di utenza stradale.

Art. 95.

Agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse i comuni sono ripartiti in classi nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 96.

Ogni comune ha un servizio di tesoreria.

Ove il comune non abbia un tesoriere speciale, l'esattore delle imposte dirette deve assumere l'esazione delle entrate e il pagamento delle spese a norma della legge sulla riscossione di tali imposte.

CAPO 5°.

DELLA VIGILANZA E TUTELA GOVERNATIVA.

Art. 97.

Le deliberazioni del Podestà, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati con le approvazioni di legge, devono essere trasmesse in duplice copia al Prefetto, che ne accusa ricevuta.

Il Prefetto munisce di visto di esecutività le deliberazioni che non siano soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, semprechè le riconosca regolari.

In caso contrario può pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità o ricusarne l'approvazione per motivi di merito.

Indipendentemente dal visto di esecutività, le deliberazioni per le quali non sia richiesta speciale approvazione, autorizzazione o parere, diventano esecutive dopo trascorsi venti giorni da quello in cui sono pervenute alla Prefettura senza che questa abbia comunque interloquito.

È in facoltà del Prefetto di richiedere, quando lo ritenga opportuno, la trasmissione anche delle deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati. In tal caso si applicano a dette deliberazioni le norme di cui ai comma secondo, terzo e quarto del presente articolo.

Art. 98.

Le deliberazioni dei Podestà di comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, che importino spese obbligatorie nei limiti dello stanziamento del bilancio, sono esenti dal visto di esecutività del Prefetto.

Art. 99.

Nei comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1° bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo;

2° spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del 2° comma dell'articolo 332;

3° applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

4° acquisto di azioni industriali;

5° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 50.000;

6° impieghi di denaro, che eccedono nell'anno le lire 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca, o a depositi presso gli istituti di credito

autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

7° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000, nonchè la costituzione di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

8° locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni;

9° prestiti di qualsiasi natura;

10° assunzione diretta dei pubblici servizi;

11° piani regolatori edilizi e di ampliamento;

12° cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime;

13° regolamenti di uso dei beni comunali, di igiene, edilità, polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;

14° ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale.

Art. 100.

Nei comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che, pure non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 8 a 14 dell'articolo precedente, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 10.000;

2° impieghi di denaro, che eccedono nell'anno le lire 50.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

3° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 50.000, nonchè le costituzioni di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta.

Art. 101.

Nei comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi previsti ai numeri da 1 a 4 e da 8 a 14 dell'articolo 99, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1° impieghi di danaro, per qualunque somma, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

2° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, qualunque ne sia il valore, nonchè costituzioni di servitù o di enfiteusi, qualunque sia il valore del fondo;

3° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 5.000.

Art. 102.

Il Prefetto trasmette al Ministro competente copia dei regolamenti, approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, relativi ai tributi, all'igiene e sanità, all'edilità e polizia locale.

Il Ministro, udito il Consiglio di Stato e, per i regolamenti di igiene e sanità locale, anche il Consiglio superiore di sanità, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi o ai regolamenti.

Art. 103.

Qualora la Giunta provinciale amministrativa ritenga di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazioni sottoposte al suo esame, ne fa conoscere al Podestà i motivi, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro un termine all'uopo stabilito.

Sulle deduzioni del Podestà o, quando manchino, in seguito al decorso del termine, la Giunta provinciale amministrativa emette la decisione.

Art. 104.

Quando il Podestà non spedisca i mandati o non compia gli atti comunque obbligatori per legge, salvo il caso che la sostituzione competa al Prefetto, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro dell'Interno.

Art. 105.

Quando una frazione abbia da far valere un'azione contro il comune o contro altra frazione, il Prefetto nomina un commissario per rappresentare la frazione stessa.

CAPO 6°

Delle contravvenzioni.

Art. 106.

Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a lire 500.

Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Podestà in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

Art. 107.

Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione.

L'agente o funzionario è tenuto a rilasciare ricevuta del l'eseguito pagamento, su apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Podestà.

La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del comma primo, è determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del Podestà, il quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo all'oblazione prevista dal presente articolo.

I provvedimenti del Podestà sono pubblicati, mediante affissione all'albo pretorio, per un termine non inferiore a otto giorni.

L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi o al comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 108.

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione, a termini dell'articolo precedente, e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al colpevole, questi, entro dieci giorni dalla contestazione, può chiedere che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Podestà entro i limiti minimo e massimo della pena dell'ammenda stabilita dalla legge.

Se la contravvenzione non è stata contestata personalmente, il verbale di accertamento è notificato al colpevole con l'avvertenza che egli può presentarsi, entro dieci giorni dalla notificazione, innanzi al Podestà per fare domanda di oblazione, ai sensi del comma precedente.

Qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danni ai terzi, il Podestà, sentito il danneggiato, che può invitare a comparire innanzi a lui assieme al contravventore, ha facoltà di non accogliere la domanda di oblazione qualora il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

Salva l'applicazione dell'articolo 55, il Podestà, qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al comune, può subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione al fatto che il colpevole elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso infruttuosamente questo termine, la domanda è respinta e, in caso di condanna, il Podestà può ordinare l'esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita nell'articolo 55.

Art. 109.

Qualora il contravventore non siasi presentato innanzi al Podestà nel termine prescritto, ovvero, pure essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, il verbale di contravvenzione è trasmesso, a cura del Podestà, al pretore per il procedimento penale.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Podestà a titolo di oblazione, ovvero la domanda di oblazione non sia stata accolta.

Il decreto di condanna è notificato con contemporaneo precetto a pagare la pena pecuniaria inflitta entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione e con avvertimento che, decorso inutilmente il termine per la opposizione, il precetto rimane efficace ad ogni effetto di legge.

Per la notifica del decreto e contemporaneo precetto è dovuto un solo diritto a norma delle tariffe sugli atti degli ufficiali giudiziari.

Art. 110.

Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse del comune e alle ordinanze del Podestà, sia in seguito a condanna, sia per effetto dell'oblazione prevista negli articoli 107 e 108, spettano al comune.

Un terzo del provento delle ammende, di cui al comma precedente, è devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.

Le norme per il conferimento di tali premi sono stabilite nei regolamenti comunali.

TITOLO III.

Della provincia.

CAPO I°.

Dell'amministrazione provinciale.

Art. 111.

La provincia è corpo morale ed ha un'amministrazione propria, la cui sede è nel capoluogo.

Art. 112.

Ogni provincia ha un Preside e un rettorato. Il Preside è coadiuvato da un vice-preside, scelto fra i rettori, che lo sostituisce in caso di assenza e di legittimo impedimento.

La provincia ha inoltre un segretario ed un ufficio provinciale.

Art. 113.

Il Preside e il vice-preside sono nominati con decreto Reale, durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

Possono essere revocati con decreto Reale. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 114.

Gli uffici di Preside e di vice-preside sono gratuiti.

In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il Ministro dell'Interno può assegnare al Preside e al vice-preside un'indennità di carica, sul bilancio della provincia.

Art. 115.

I rettori sono nominati con decreto del Ministro dell'Interno. Essi sono ordinari e supplenti.

I rettori ordinari sono in numero di otto nelle provincie con più di 600.000 abitanti, di sei in quelle con più di 300.000, di quattro nelle altre.

I rettori supplenti, destinati a sostituire i membri ordinari assenti o legittimamente impediti, sono in numero di due per tutte le provincie.

I rettori durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

Art. 116.

L'ufficio di rettore è gratuito.

È data facoltà al rettorato di stabilire in favore dei propri membri, non residenti nel capoluogo della provincia, medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui debbono sottostare per intervenire alle sedute.

Le spese di soggiorno da rimborsarsi a norma del comma precedente non possono superare, in nessun caso, le indennità di missione corrisposte dallo Stato ai funzionari del sesto grado.

Art. 117.

Si applica al Preside, al vice-preside ed ai rettori la norma dell'articolo 45.

Art. 118.

Oltre i casi previsti nell'articolo 8, non possono essere nominati all'ufficio di preside, vice-preside e rettore;

1° gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione o cura d'anime;

2° i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione della provincia e gli impiegati dei loro uffici;

3° gli impiegati e contabili dei comuni e delle istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nella provincia;

4° coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla provincia ovvero dai corpi morali o dalle aziende sussidiate da essa;

5° coloro che hanno il maneggio del denaro della provincia o non ne hanno reso conto, ovvero risultano debitori dopo di averlo reso;

6° coloro che hanno liti pendenti con la provincia;

7° coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, od in società od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia medesima;

8° gli amministratori della provincia e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in linea amministrativa o civile;

9° coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la provincia, sono stati legalmente messi in mora;

10° coloro che sono ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado del segretario provinciale, nonchè i detti congiunti ed il coniuge del ricevitore provinciale, di assuntori di appalti, somministrazioni o servizi nell'interesse della provincia, o di fideiussori di qualsiasi genere.

Art. 119.

Non possono contemporaneamente far parte del rettorato provinciale gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

Art. 120.

Nessuno può essere Preside, vice-preside e rettore in più provincie.

Art. 121.

Si applica al Preside e al vice-preside la disposizione di cui all'articolo 22.

Art. 122.

Il Preside può affidare al vice-preside od ai rettori speciali incarichi nell'amministrazione della provincia.

Art. 123.

I rettori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive, decadono dal loro ufficio.

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'Interno, previa contestazione dei motivi agli interessati.

Art. 124.

Il Prefetto, per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, ha facoltà di sospendere il rettorato, riferendone immediatamente al Ministro dell'Interno.

Art. 125.

Per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, può essere disposto con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'Interno, lo scioglimento del rettorato provinciale, e affidata l'amministrazione della provincia ad un commissario straordinario, che eserciterà le funzioni conferite dalla presente legge al Preside e al rettorato provinciale.

La ricostituzione del rettorato deve avvenire entro il termine di un anno.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 126.

Il rettorato può formare un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 127.

Le adunanze del rettorato sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di aprile e settembre; le seconde ogni qual volta lo ritenga necessario il Preside o il Prefetto.

Le convocazioni sono fatte dal Preside mediante avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio ai singoli rettori almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi d'urgenza basta che gli avvisi siano consegnati 24 ore prima.

L'avviso scritto deve contenere l'elenco degli affari da trattare e sarà sempre comunicato al Prefetto.

Art. 128.

Quando un membro del rettorato sia contemporaneamente Podestà, vice-podestà, consultore comunale o membro di istituti di assistenza e beneficenza e di culto esistenti nella provincia, non può nè votare, nè intervenire alle adunanze, nelle quali si tratti di affari che interessino l'amministrazione alla quale appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che hanno od abbiano avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni del rettorato.

Art. 129.

Il Prefetto ha facoltà di intervenire senza voto deliberativo alle adunanze del rettorato, o personalmente o a mezzo di un suo rappresentante.

Art. 130.

Le deliberazioni del Preside sono adottate coll'assistenza del segretario provinciale.

Art. 131.

Ogni provincia deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli altri atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

Le deliberazioni del rettorato, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed appro-

vati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

I regolamenti provinciali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il segretario provinciale è responsabile delle pubblicazioni.

I contribuenti, ed in genere qualsiasi interessato, possono avere copia integrale delle deliberazioni, previo pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

La raccolta dei regolamenti provinciali e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'ufficio provinciale a disposizione del pubblico, perchè possa prenderne cognizione.

Art. 132.

Sono sottoposti all'amministrazione provinciale:

1° i beni e le attività patrimoniali della provincia;

2° le istituzioni pubbliche ordinate a favore della provincia;

3° i fondi e sussidi messi a disposizione della provincia dalle leggi speciali;

4° gli interessi dei diocesani quando questi siano chiamati a sopperire a qualche spesa per la diocesi, a termini di legge.

Art. 133.

Il Preside:

1° rappresenta l'amministrazione della provincia e ne firma gli atti;

2° sta per essa in giudizio, sia come attore, sia come convenuto;

3° convoca e presiede il rettorato e provvede all'esecuzione delle deliberazioni da esso adottate;

4° prepara il bilancio annuale;

5° vigila sugli uffici e sugli impiegati e salariati provinciali;

6° nomina gli impiegati degli uffici e delle istituzioni provinciali, che non abbiano funzioni direttive e che non siano capi di ripartizione ed adotta, nei loro riguardi, ogni altro provvedimento previsto dalla legge;

7° applica agli impiegati aventi funzioni direttive ed ai capi ripartizione la censura e la riduzione dello stipendio;

8° nomina, sospende e revoca i salariati della provincia;

9° stipula i contratti resi obbligatori per legge e deliberati in massima dal rettorato, determinandone le condizioni ed assiste agli incanti;

10° procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali;

11° fa gli atti conservativi dei diritti della provincia e promuove le azioni possessorie e quelle altre, il cui valore non eccede le lire 5.000;

12° delibera lo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, lo storno da un articolo all'altro della stessa categoria, nonchè l'erogazione delle somme stanziate in bilancio per spese impreviste e delle somme a calcolo per le spese variabili o per servizi in economia;

13° preleva le somme dal fondo di riserva e le iscrive alle varie categorie;

14° compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del rettorato;

15° rende conto al rettorato annualmente della sua amministrazione;

16° raccoglie ogni anno, in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia e le sottopone tanto al rettorato quanto al Prefetto, con le forme determinate dai regolamenti generali;

17° dà il suo parere al Prefetto ogni volta che ne sia richiesto, ed in genere compie nell'interesse della provincia tutti gli atti che non siano espressamente riservati alla competenza del rettorato.

Art. 134.

Il Preside adotta le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al rettorato, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza. Di queste deliberazioni è fatta relazione al rettorato nella prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica.

In caso di negata ratifica, rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo sino al momento della deliberazione del rettorato.

Alle predette deliberazioni si applica il disposto dell'articolo 131.

Art. 135.

Spetta al rettorato, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere:

1° all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

2° alla creazione di istituzioni pubbliche provinciali;

3° ai contratti in genere ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi di legge;

4° agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;

5° all'istruzione secondaria tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il governo a ciò autorizzato nei limiti delle leggi speciali;

6° alle istituzioni pubbliche a beneficio della provincia o di una parte di essa, quando non abbiano un'amministrazione propria o consorziale;

7° al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia, ed alle altre spese in materia, previsti dalle leggi speciali;

8° alle strade la cui costruzione o sistemazione è, per leggi speciali, attribuita alla provincia, nonchè ai lavori relativi ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della medesima;

9° ai sussidi in favore dei comuni e consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità;

10° ai tributi provinciali ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro approvazione;

11° alla formazione del bilancio, allo storno dei fondi da una categoria all'altra del bilancio, alle nuove e maggiori spese, alle quali non sia possibile provvedere con imputazione al fondo delle spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva, all'esame del conto consuntivo del tesoriere, del conto amministrativo del Preside e alla destinazione dei fondi disponibili;

12° alle azioni da intentare o sostenere in giudizio, salvo quanto è disposto al n. 11 dell'art. 133;

13° al concorso della provincia in opere e spese per essa obbligatorie;

14° alla contrattazione di prestiti;

15° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e alla rappresentanza e tutela degli interessi di dette istituzioni;

16° alla vigilanza sopra le istituzioni a beneficio della provincia o di una parte della medesima, anche quando abbiano un'amministrazione speciale propria;

17° alla nomina del segretario e degli impiegati amministrativi e tecnici degli uffici e delle istituzioni provinciali aventi funzioni direttive o di capi di ripartizione ed all'adozione, nei loro riguardi, di ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salvo quelli contemplati al n. 7 dello articolo 133;

18° alla conservazione dei monumenti provinciali;

19° al servizio di assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono;

20° alla conservazione degli edifici di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia;

21° all'assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili, in quanto non vi provvedano consorzi o altre istituzioni autonome;

22° alla nomina dei membri di tutte le commissioni, devoluta, in tutto od in parte da leggi speciali all'amministrazione provinciale;

23° alla costituzione di consorzi;

24° all'assunzione diretta di servizi pubblici.

Art. 136.

Il rettorato dà il suo voto su tutti gli affari per i quali esso sia prescritto dalla legge, o richiesto dal Prefetto.

Art. 137.

L'iniziativa delle proposte da sottoporre al rettorato spetta indistintamente all'autorità governativa, al Preside ed ai rettori.

Sono prima discusse le proposte dell'autorità governativa, poi quelle del Preside, ed infine quelle dei rettori per ordine di presentazione.

Art. 138.

Il rettorato può delegare a uno o più dei suoi membri l'esercizio della vigilanza sul regolare andamento delle istituzioni pubbliche create o mantenute a spese della provincia.

CAPO 2°.

Della finanza e contabilità.

Art. 139.

La provincia è autorizzata ad assumere, mediante convenzioni coi comuni interessati, servizi di carattere comunale che si riferiscano a più comuni della provincia stessa.

Art. 140.

I contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello Stato.

E' consentito alla provincia di provvedere mediante licitazione privata:

1° quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 75.000;

2° quando si tratti di spesa che non superi annualmente le lire 15.000 e la provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassi il limite anzidetto;

3° quando si tratti di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 75.000 e la durata del contratto non ecceda i novi anni.

Anche all'infuori dei casi previsti nel secondo comma, il Prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'amministrazione.

Può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza.

Art. 141.

Sono comunicati al Consiglio di Prefettura, per il parere, i progetti di contratto da stipularsi dalla provincia, il cui ammontare superi le lire 150.000.

Il Consiglio di Prefettura dà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto, quando sulla convenienza ammistrativa.

Art. 142.

I segretari provinciali possono rogare nell'esclusivo interesse dell'amministrazione provinciale gli atti e contratti di cui all'articolo 140.

Le tasse e gli emolumenti che le provincie sono autorizzate ad esigere per la spedizione degli atti sono quelli stabiliti nella tabella annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge e sono devoluti per metà all'amministrazione provinciale e per l'altra metà al segretario. In nessun caso, però, la quota dei diritti di segreteria spettante al segretario può eccedere la metà dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria.

La liquidazione degli emolumenti e delle tasse è approvata, di volta in volta, dal Preside.

Art. 143.

Le spese provinciali sono obbligatorie e facoltative.

Art. 144.

Sono obbligatorie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

A) *Oneri patrimoniali*:

1. imposte, sovrimposte e tasse;
2. conservazione del patrimonio provinciale e adempimento degli obblighi relativi;
3. pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti sono stanziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa.

B) *Spese generali*:

1. ufficio ed archivio provinciale;
2. locali, mobili, illuminazione e riscaldamento per gli archivi provinciali di Stato nelle provincie napoletane e siciliane;
3. istituzioni provinciali;
4. stipendi, assegni ed indennità spettanti al segretario ed agli altri impiegati, agenti e salariati;
5. compartecipazione ai diritti di segreteria dei segretari delle amministrazioni provinciali;
6. contributi alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali e contributi ai fondi di pensione già istituiti dalla provincia; annualità e contri-

buti nei premi dipendenti da polizze di assicurazione di rendite vitalizie stipulate a favore del personale impiegato o salariato e dei suoi aventi diritto quale trattamento di previdenza e quiescenza;

7. pensioni ed indennità o quote di pensioni e di indennità ai personali e ai loro superstiti aventi titolo al trattamento di quiescenza totalmente o parzialmente a carico della provincia;

8. contributi per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, per quei dipendenti, di qualunque categoria, che vi siano soggetti per legge;

9. contributi di assicurazione per i casi di malattia a favore del personale dipendente nei territori annessi al Regno, in base all'articolo 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, all'articolo 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e all'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, numero 211, che sia soggetto all'obbligo dell'assicurazione, ai sensi del Regio decreto-legge 24 novembre 1925, n. 2146;

10. locali per gli uffici di Prefettura e per l'alloggio dei Prefetti; locali per gli uffici provinciali, pei commissariati e per le delegazioni suburbane di pubblica sicurezza e per gli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti nei comuni già sedi di sottoprefettura;

11. contributi nelle spese inerenti alla formazione del nuovo catasto e funzionamento delle commissioni censuarie provinciali;

12. servizio di accasermamento dei corpi armati di polizia;

13. servizio delle riscossioni e dei pagamenti; compilazione di ruoli speciali di sovrimposta;

14. quote di concorso nelle spese consortili;

15. medaglie di presenza ai componenti della Giunta provinciale amministrativa indicati all'articolo 27;

16. locali per la sede e per l'archivio degli uffici di leva;

17. associazione alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e alla « Gazzetta ufficiale »;

18. spese di liti e di atti a difesa delle ragioni della provincia;

19. premi di diligenza da conferirsi sull'ammontare delle oblazioni e delle ammende per contravvenzioni;

20. spese a carico della provincia per inchieste, ispezioni, verifiche ordinate da autorità superiori e per l'esecuzione di provvedimenti d'ufficio;

21. sgravi e rimborsi di quote inesigibili d'imposte, sovrimposte e tasse;

22. rimborso di spese forzose agli amministratori;

23. indennità di carica al Preside e al vice-preside, quando siano accordate dal Ministro dell'Interno;

24. contributi nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento;

25. contributi all'istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degli impiegati degli enti locali, per i posti non coperti.

C) *Sanità ed igiene*:

1. disinfezione contro le malattie infettive; visite sanitarie in caso di epidemie e di epizoozie;

2. funzionamento dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi e relative sezioni distaccate, stipendi e salari al personale addettovi;

3. acquisto del chinino di Stato da distribuire. per mezzo dei comuni, ai coloni ed agli operai impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro, con rimunerazione fissa od a cottimo, salvo il rimborso da parte dei proprietari di terreni;

4. somministrazione e spedizione ai comuni del vaccino antivaioloso;

5. prevenzione e cura della pellagra;

6. servizi attinenti alla cura antirabbica, se ed in quanto non vi provvedano i comuni o altre pubbliche istituzioni;

7. contributi per i consorzi provinciali antitubercolari, per le sedi e per gli uffici di detti consorzi e per il personale necessario;

8. indennità di abbattimento di animali colpiti da malattia infettiva.

D) *Opere pubbliche*:

1. sistemazione e manutenzione delle strade provinciali;

2. assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro degli operai addetti ai lavori in economia;

3. concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti;

4. contributi nelle opere idrauliche di quinta categoria, dichiarate obbligatorie;

5. contributi nelle nuove opere per le vie di navigazione interna di seconda, terza e quarta classe ed in quelle di ristabilimento e di manutenzione delle vie navigabili di terza e quarta classe;

6. contributi nelle opere di miglioramento e nelle spese di manutenzione dei porti di prima, seconda, terza e quarta classe, della seconda categoria e dei relativi fari e fanali:

7. costruzione delle strade di allacciamento dei comuni isolati e delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie e porti.

E) *Educazione nazionale*:

1. personale di segreteria, assistenti, macchinisti e personale di servizio, locali, illuminazione, riscaldamento, materiale didattico e scientifico e spese varie d'ufficio per gli istituti tecnici e i licei scientifici, tranne le spese relative al personale addetto agli istituti tecnici della Lucania, della Sardegna ed all'istituto tecnico di Modica, che fanno carico allo Stato;

2. stipendi agli assistenti ed al personale di segreteria e di servizio addetto agli istituti nautici, acquisto e manutenzione delle suppellettili scientifiche e tecniche, biblioteche, ed altre spese attinenti agli istituti stessi;

3. somministrazione e manutenzione dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista di acqua per gli istituti di istruzione tecnica;

4. somministrazione dei locali e dell'azienda agraria alle Regie scuole agrarie medie di cui agli articoli 49 e 60 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

5. somministrazione dei locali e arredamento degli uffici regionali scolastici;

6. somministrazione dei locali per i comitati provinciali dell'Opera nazionale Balilla;

7. contributi ai patronati scolastici e somministrazione dei locali adibiti al servizio dell'assistenza scolastica;

8. contributi a favore delle Regie università e dei Regi istituti d'istruzione superiore.

F) *Agricoltura*:

1. contributi per la lotta contro le cavallette e contro la formica argentina;

2. contributi alle cattedre ambulanti di agricoltura.

G) *Assistenza e beneficenza*:

1. assistenza degli infermi di mente e spese di trasferimento dei detti infermi da un manicomio ad un altro, ovvero da un manicomio giudiziario ad un istituto comune;

2. assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono;

3. assistenza dei ciechi e dei sordomuti poveri rieducabili, in quanto non vi provvedano i consorzi o altre istituzioni autonome;

4. somministrazioni dei locali per le federazioni provinciali per la protezione della maternità e della infanzia.

H)

e in generale tutte le altre spese che siano poste a carico delle provincie da disposizioni legislative.

Art. 145.

Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 146.

Le provincie possono, nei limiti ed in conformità della legge, istituire addizionali alle imposte comunali sulle industrie i commerci le arti e le professioni; imporre tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ad esse pertinenti; imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale e contributi di miglioria; sovrimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.

Le provincie devono inoltre imporre la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi e il contributo integrativo di utenza stradale.

Art. 147.

Ogni provincia ha un servizio di tesoreria.

Il ricevitore provinciale delle imposte dirette deve adempiere all'ufficio di tesoriere della provincia, quando ne sia richiesto dal Preside.

CAPO 3°.

DELLA VIGILANZA E TUTELA GOVERNATIVA.

Art. 148.

Le deliberazioni del Preside, nonchè quelle del rettorato che non sono soggette alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, devono essere trasmesse in duplice copia per il visto di esecutività al Prefetto che ne accusa ricevuta.

Sono esenti dal visto le deliberazioni che importino spese obbligatorie nei limiti dello stanziamento del bilancio e quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati ed approvati nelle forme di legge.

Il Prefetto può annullarle per motivi di legittimità, o ricusarne l'approvazione per motivi di merito.

Trascorsi venti giorni dalla data di ricezione del verbale, senza che il Prefetto abbia comunque interloquito, le deliberazioni diventano esecutive.

Art. 149.

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni del rettorato, che riguardino i seguenti oggetti:

1° storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio;

2° applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

3° acquisto di azioni industriali;

4° impieghi di denaro, che eccedono nell'anno le lire 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

5° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000, nonchè la costituzione di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

6° locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni;

7° assunzione diretta dei pubblici servizi;

8° regolamenti deliberati a norma di legge e in particolare i regolamenti organici del personale e quelli relativi all'uso dei beni provinciali;

9° creazione di istituzioni pubbliche a spese della provincia;

10° liti attive e passive, e transazioni, quando il relativo valore ecceda le lire 50.000;

Art. 150.

Per le provincie che applichino sovrimposte comprese entro il limite normale le deliberazioni che impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri sono approvate dal Ministro dell'Interno, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Per le provincie che applichino sovrimposte eccedenti il limite normale l'approvazione è data di concerto col Ministro delle Finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

L'approvazione di cui ai due comma precedenti è richiesta anche se trattisi di spese, alle quali, nell'esercizio in corso, si provveda con prelevamenti dal fondo di riserva, con storni di fondi, o con nuove o maggiori entrate a norma degli articoli 317, 318 e 319.

Art. 151.

I regolamenti provinciali per i quali non sia prescritta una speciale approvazione ministeriale, dopo approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, sono trasmessi in copia dal Prefetto al Ministro competente.

Il Ministro, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi o ai regolamenti.

Art. 152.

Qualora la Giunta provinciale amministrativa ritenga di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazioni sottoposte al suo esame, ne fa conoscere al rettorato i motivi, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro un termine all'uopo stabilito.

Sulle deduzioni del rettorato o, quando manchino, in seguito al decorso del termine, la giunta provinciale amministrativa emette la decisione.

Art. 153.

Quando il Preside non spedisca i mandati, ovvero esso o il rettorato non compiano gli atti comunque obbligatori per legge, salvo il caso che la sostituzione competa al Prefetto, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro dell'Interno.

Art. 154.

Le deliberazioni dei rettorati che importino variazioni all'andamento o alle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle che importino qualche variazione al corso di acque pubbliche, debbono essere approvate dal Ministero dei Lavori pubblici.

CAPO 4°.

DELLE CONTRAVVENZIONI.

Art. 155.

Si applicano per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali le disposizioni degli articoli 106 a 110.

Le attribuzioni del Podestà sono esercitate dal Preside.

TITOLO IV.

Dei consorzi fra comuni e provincie.

Art. 156.

I comuni hanno facoltà di unirsi in consorzio fra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse.

La costituzione del consorzio è approvata con decreto del Prefetto, udita la Giunta provinciale amministrativa, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale, del Ministro dell'Interno, udite le Giunte provinciali amministrative interessate, se gli enti appartengono a circoscrizioni provinciali diverse.

Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è stabilita la sede del consorzio.

Art. 157.

Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, più comuni possono essere riuniti in consorzio fra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di carattere obbligatorio.

La costituzione coattiva del consorzio è disposta con decreto del Prefetto, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale, del Ministro dell'Interno, se appartengono a circoscrizioni provinciali diverse, uditi i Podestà e le Giunte provinciali amministrative interessati e, quando del consorzio faccia parte la provincia, anche il rettorato.

Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è stabilita la sede del consorzio.

Art. 158.

Lo statuto deve indicare lo scopo del consorzio e, se del caso, la durata, gli organi che lo rappresentano e le loro attribuzioni, il contributo degli enti consorziati, e stabilire ogni altra opportuna norma di amministrazione in conformità alla legge.

Art. 159.

Ogni consorzio ha un'assemblea consorziale, un consiglio direttivo ed un presidente. Ha inoltre un segretario nominato dall'assemblea consorziale.

Col consenso dell'amministrazione interessata, le funzioni di segretario possono essere affidate al segretario o ad altro impiegato della provincia o di uno dei comuni che fanno parte del consorzio.

Ove occorra, il consorzio potrà assumere personale proprio, oppure avvalersi, col consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera di quello dipendente dagli enti consorziati.

Le nomine sono fatte dal consiglio direttivo.

Il personale assunto direttamente dai consorzi costituiti per una durata non inferiore ai dieci anni è tenuto ad iscriversi agli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, secondo le norme stabilite per i dipendenti dei comuni e delle provincie.

Art. 160.

Il concorso degli enti nelle spese consorziali è fissato d'accordo, tenendo conto di ogni elemento utile a determinare l'interesse concreto di ciascuno di essi.

In mancanza di altri elementi atti a stabilire tale interesse, il concorso, per i comuni, è determinato, di regola, in ragione complessa della popolazione e del contingente principale dell'imposta fondiaria.

Se del consorzio fa parte la provincia, il suo contributo non può essere inferiore al quarto della spesa complessiva.

In caso di disaccordo, il concorso di ciascun ente è determinato dall'autorità competente a costituire il consorzio.

Art. 161.

I rappresentanti dei vari enti nel consorzio sono nominati, per il comune dal Podestà, per la provincia dal rettorato, e per gli altri enti dai competenti organi.

Essi devono avere i requisiti per la nomina a consultore comunale.

Il loro numero è fissato nello statuto ed è determinato, per ciascun ente, di regola, in ragione del contributo consorziale. Per i consorzi fra comuni, che riguardino l'ufficio o il personale di segreteria, è fissato in ragione della popolazione di ciascun comune.

Qualora gli enti interessati non provvedano alla nomina dei rispettivi rappresentanti, il Prefetto assegna ad essi un termine perentorio, trascorso il quale provvede d'ufficio.

Art. 162.

I consorzi facoltativi od obbligatori, costituiti a norma degli articoli precedenti, sono enti morali.

Art. 163.

L'amministrazione consorziale dura in carica quattro anni, salvo che lo statuto disponga altrimenti.

Si applica al presidente ed ai componenti il consiglio direttivo la norma dell'articolo 45.

Art. 164.

Negli stessi modi e con le stesse forme stabilite per la costituzione del consorzio, possono essere modificati la composizione e lo statuto del consorzio ed estese le attribuzioni a nuovi servizi.

Art. 165.

Si applicano ai consorzi, per quanto riguarda le loro funzioni, le deliberazioni, la finanza e la contabilità, la vigilanza e tutela governativa, le norme stabilite per la provincia, se si tratta di consorzi dei quali la provincia fa par-

te, o, altrimenti, quelle stabilite per il comune consorziato che conta il maggior numero di abitanti, o per il comune capoluogo di provincia, se questo fa parte del consorzio.

La vigilanza e tutela, nonchè la giurisdizione contabile, nei riguardi dei consorzi, sono esercitate, rispettivamente, dal Prefetto, dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio di prefettura della provincia dove ha sede l'amministrazione consorziale.

Art. 166.

L'amministrazione consorziale può essere sciolta per gravi motivi di ordine pubblico, o quando, richiamata all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli.

Lo scioglimento è decretato dalla stessa autorità che ha provveduto all'approvazione o costituzione del consorzio.

Quando ricorrano motivi di urgente necessità, il Prefetto della provincia dove ha sede l'amministrazione del consorzio può, in attesa del decreto di scioglimento, sospendere l'amministrazione del consorzio, affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

In caso di scioglimento dell'amministrazione, la gestione del consorzio è affidata ad un commissario straordinario.

La ricostituzione dell'ordinaria amministrazione deve avvenire nel termine di un anno. Qualora l'amministrazione ordinaria sia sciolta due volte nel periodo di tre anni, il termine può essere prorogato fino a due anni.

Art. 167.

I consorzi, anche se costituiti per disposizione di legge, cessano di pieno diritto per la scadenza del termine della loro durata, o per esaurimento del fine.

I consorzi facoltativi possono inoltre cessare mediante deliberazione di tutti gli enti consorziati; la cessazione è dichiarata con decreto del Prefetto della provincia in cui ha sede l'amministrazione del consorzio. La cessazione può essere anche disposta, in seguito a domanda degli enti consorziati che rappresentino la metà almeno dei contributi, dal Prefetto o dal Ministro dell'Interno, secondo le rispettive competenze.

Salvo quanto è previsto nel primo comma, i consorzi costituiti d'ufficio possono cessare negli stessi modi e con le stesse forme stabiliti per la loro costituzione.

Art. 168.

Qualora lo statuto non disponga diversamente, in caso di cessazione del consorzio o di separazione da esso di alcuno dei suoi membri, il patrimonio è ripartito fra i singoli enti in proporzione del rispettivo contributo, salvi i diritti dei terzi.

Art. 169.

Più provincie hanno facoltà di riunirsi in consorzio fra di loro, ovvero con uno o più comuni, per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse.

La costituzione del consorzio è approvata con decreto del Ministro dell'Interno, emesso di concerto coi Ministri competenti, udite le Giunte provinciali amministrative interessate.

Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è stabilita la sede del consorzio.

Art. 170.

Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, più provincie, con decreto del Ministro dell'Interno, emesso di concerto coi Ministri competenti, uditi i rispettivi rettorati e le Giunte provinciali amministrative, possono essere riunite in consorzio per provvedere a determinati servizi od opere di carattere obbligatorio.

Negli stessi modi e con le stesse forme, uditi anche i Podestà interessati, si può provvedere alla costituzione coattiva di consorzi fra provincie ed uno o più comuni.

Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è stabilita la sede del consorzio.

Art. 171.

I consorzi facoltativi od obbligatori fra provincie sono enti morali.

Sono applicabili ai consorzi fra provincie e fra provincie e comuni le disposizioni stabilite nel presente titolo per i consorzi fra comuni e fra comuni e provincia.

La vigilanza e tutela governativa sui consorzi interprovinciali sono esercitate dal Prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa del luogo dove ha sede l'amministrazione del consorzio, negli stessi modi e con le stesse forme stabiliti per le amministrazioni provinciali.

La giurisdizione contabile nei riguardi dei consorzi interprovinciali è esercitata dal Consiglio di Prefettura del luogo dove ha sede l'amministrazione consorziale.

Lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria consorziale, la fissazione del termine per la ricostituzione di essa, in conformità all'ultimo comma dell'articolo 166, e la nomina del commissario straordinario sono decretati, in ogni caso, dal Ministro dell'Interno.

Quando ricorrano motivi di urgente necessità, il Prefetto della provincia dove ha sede l'amministrazione del consorzio, può, in attesa del decreto di scioglimento, sospendere l'amministrazione stessa, affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

La sospensione non può eccedere la durata di due mesi.

Art. 172.

Ai consorzi, di cui ai precedenti articoli, possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

TITOLO V.

Del segretario comunale e degli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi.

CAPO 1°.

DEL SEGRETARIO COMUNALE.

Art. 173.

Il segretario comunale ha la qualifica di funzionario dello Stato ed è equiparato a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato, fermo restando l'onere degli stipendi, assegni ed indennità a carico dei comuni, giusta l'articolo 91, lettera *b*), nn. 6 e 7, e, salvo per quanto riguarda le pensioni, il disposto dell'articolo 208.

Per quanto attiene all'adempimento delle sue funzioni, il segretario comunale dipende gerarchicamente dal Podestà e ne esegue gli ordini.

Art. 174.

Per essere nominato segretario comunale, oltre ai requisiti di cui all'articolo 7, è necessario:

1° essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

2° non aver superato l'età di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso. Tale limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito nazionale fascista prima del 28 ottobre 1922, il limite è elevato ancora di quattro anni.

Per gli aspiranti che dimostrino di aver precedentemente prestato servizio di ruolo presso amministrazioni comunali, detto limite è elevato, fino ad un massimo di cinque anni, in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato.

Nessun limite massimo di età è stabilito nei concorsi per gradi superiori al 7° di cui alla annessa tabella *A*;

3° avere ottenuto il diploma di abilitazione in seguito ad esame.

Tiene luogo del diploma l'appartenenza agli impieghi di gruppo *A* nell'amministrazione dell'Interno; tiene luogo, altresì, del diploma l'appartenenza agli impieghi di gruppo *B* nell'amministrazione stessa, qualora l'aspirante abbia prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo.

Le donne non possono essere nominate segretari comunali.

Art. 175.

Per essere ammessi agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale i candidati devono provare:

di avere i requisiti richiesti per la nomina a segretario, tranne quello della maggiore età;

di avere ottenuto il diploma di maturità classica, o quello di maturità scientifica, o il diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria o sezione agrimensura), o il diploma di abilitazione magistrale, o quello di istituto medio commerciale, o il diploma di perito agrario rilasciato dai Regi istituti tecnici agrari, o quello di perito industriale rilasciato dai Regi istituti industriali, o il diploma di licenza conseguito presso Regi istituti nautici.

Art. 176.

A ciascun comune è assegnato, secondo la sua popolazione, un segretario di grado corrispondente a quello indicato nella tabella *A*.

Per i comuni consorziati il grado del segretario è determinato in base alla popolazione complessiva. Qualora la popolazione complessiva non superi il massimo previsto dalla tabella predetta per il grado che spetterebbe al segretario del maggiore dei comuni consorziati, è assegnato al consorzio un segretario di grado immediatamente superiore.

Ai comuni capoluoghi di provincia, o sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo, o di importanti uffici pubblici, o di notevoli presidi militari, o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale, i quali dimostrino di provvedere convenientemente ai pubblici servizi e si trovino in condizioni finanziarie tali da poter sostenere senza notevole aggravio per i contribuenti la maggiore spesa, può essere assegnato, con decreto Reale promosso dal Ministro dell'Interno, un segretario di grado immediatamente superiore a quello stabilito nella predetta tabella.

Art. 177.

Ad intervalli non minori di cinque anni, si procederà alla revisione dell'assegnazione e classificazione dei segretari comunali in base a criteri che saranno, di volta in volta, determinati con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'Interno, udito l'Istituto centrale di statistica, per tutto ciò che, nella determinazione di tali criteri, ha riferimento a dati statistici.

Tra una revisione e l'altra non è ammessa alcuna variazione che non sia derivante da modifiche della circoscrizione territoriale dei comuni o dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 178.

I segretari comunali, appartenenti ai primi quattro gradi dell'annessa tabella *A*, sono iscritti in un ruolo nazionale e sono nominati dal Ministro dell'Interno.

I segretari dei gradi inferiori sono iscritti nei ruoli organici provinciali e sono nominati dal Prefetto.

Il ruolo dei segretari comunali, secondo la situazione al primo gennaio, deve essere pubblicato entro il mese di marzo di ogni anno. La pubblicazione del ruolo nazionale viene effettuata dal Ministro dell'Interno nella « Gazzetta ufficiale del Regno », quella del ruolo provinciale, dal Prefetto, nel « Foglio annunzi legali della provincia ».

Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione, i segretari possono ricorrere al Ministro o al Prefetto secondo la rispettiva competenza, per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità. Il provvedimento del Ministro o del Prefetto è definitivo.

Art. 179.

La gerarchia fra i segretari è costituita dal grado; nello stesso grado dall'anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di data, da quella del decreto di nomina o promozione al grado precedente, e a parità di data di tutti i decreti, dall'età, salvo, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute nei concorsi, negli scrutini e nelle graduatorie di merito.

Nel computo dell'anzianità non si considera il tempo durante il quale il segretario sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado con privazione dello stipendio.

Art. 180.

Le nomine ai posti del grado iniziale della carriera, per ciascuna provincia, hanno luogo in seguito a pubblico concorso per titoli.

Il Prefetto, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Il concorso è indetto ogni due anni entro i primi tre mesi del biennio. La nomina è fatta secondo l'ordine della graduatoria, la quale conserva efficacia per tutti i posti che si rendono vacanti nel biennio decorrente dal primo gennaio dell'anno in cui si effettua il concorso.

Ove il Prefetto ne ravvisi la convenienza, il concorso può essere bandito cumulativamente per i posti di grado 7° ed 8°.

È in facoltà del Ministro dell'Interno, sentito il Prefetto competente, di conferire i posti del grado iniziale della carriera, che restino vacanti in una provincia dopo l'esperimento del pubblico concorso per titoli, ad aspiranti che abbiano conseguita l'idoneità in sopranumero in concorsi per posti dello stesso grado indetti in altra provincia.

Art. 181.

I posti di grado 7°, 6° e 5° sono conferiti per promozione fra i segretari compresi nello stesso ruolo provinciale, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza nel grado immediatamente inferiore.

Qualora non sia possibile, ovvero il prefetto, udito il Consiglio di amministrazione, non ritenga opportuno di provvedere per promozione, i posti suddetti sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli, se trattisi di posti di grado 7°, ovvero, nel caso di posti di grado 6° e 5°, mediante concorso per titoli, ai quali sono ammessi a partecipare i segretari comunali titolari, anche degli altri ruoli provinciali, dello stesso grado, e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado.

Art. 182.

I posti del ruolo nazionale sono conferiti dal Ministro dell'Interno, mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado.

Per i posti superiori al grado 4° il Ministro può, sentito il Consiglio di amministrazione, prescindere eccezionalmente dal concorso quando lo richiedano speciali ragioni di servizio ed, in ogni caso, si tratti di segretari che abbiano almeno tre anni di anzianità nel grado, siano stati classificati sempre ottimi e si siano distinti per particolari benemerenze.

Art. 183.

Sono ammessi a partecipare ai concorsi per segretario i vice-segretari cui spetta la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari, compresi quelli del governatorato di Roma, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Agli effetti della partecipazione ai concorsi, i vice-segretari sono considerati come appartenenti ad un grado inferiore a quello del segretario del comune presso il quale prestano servizio; i capi ripartizione a due gradi inferiori.

Tanto per i vice-segretari, quanto per i capi ripartizione è richiesta la permanenza per almeno tre o cinque anni nel rispettivo grado, a seconda che si tratti di concorso per posti di uno o due gradi superiori.

Art. 184.

I funzionari dell'amministrazione dell'Interno, di cui al penultimo comma dell'articolo 174, sono ammessi ai concorsi per posti di segretario comunale del grado corrispondente a quello da essi ricoperto nell'amministrazione predetta, ed a quelli di uno o due gradi immediatamente superiori.

La corrispondenza fra i gradi dei funzionari dell'amministrazione dell'Interno e quelli dei segretari comunali, ai soli effetti del presente articolo, è stabilita nella tabella *E* annessa alla presente legge.

Art. 185.

La prima assunzione in servizio del segretario ha luogo a titolo di esperimento per il periodo di un anno, decorso il quale, il Prefetto, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, può conferire la nomina definitiva.

Il trasferimento del segretario ad altro comune non interrompe il periodo di esperimento.

Qualora l'esperimento non sia ritenuto soddisfacente, il segretario è dispensato dal servizio, a meno che il Prefetto, sentito il consiglio di amministrazione, non creda di prorogare per un altro anno la durata dell'esperimento. In entrambi i casi il provvedimento del Prefetto non è soggetto a motivazione.

Durante il periodo di esperimento spettano al segretario gli assegni corrispondenti al rispettivo grado secondo l'annessa tabella *A*.

Il provvedimento di dispensa è definitivo.

Art. 186.

I funzionari di cui gli articoli 183 e 184, in caso di nomina a segretario, sono dispensati dall'esperimento, purchè abbiano prestato presso le amministrazioni da cui provengono un periodo di effettivo servizio di almeno tre anni, e riportato note di qualifica non inferiori a quella di « distinto ».

Art. 187.

Il segretario assunto in servizio in via di esperimento, prima di iniziarlo, deve, sotto pena di decadenza, prestare in presenza di due testimoni, avanti al Podestà, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri. Della promessa viene redatto verbale in bollo; l'originale è conservato presso la Prefettura fra gli atti personali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta semplice.

La formula della promessa solenne è la seguente:

« Prometto che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

« Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio.

« Prometto che adempirò a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Art. 188.

Il segretario che abbia ottenuto la nomina definitiva deve, sotto pena di decadenza, prestare giuramento avanti al Podestà, in presenza di due testimoni.

La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

« Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio.

Giuro che adempirò a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Del prestato giuramento viene redatto verbale in bollo; l'originale è conservato presso la Prefettura negli atti per-

sonali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta semplice.

Del giuramento è presa nota nello stato matricolare.

Art. 189.

Nel caso che, per mutamenti di circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, venga attribuito ad un comune un segretario di grado inferiore a quello del segretario che vi presti in atto servizio, questi può essere trattenuto nel posto, fino a quando non venga trasferito ad altro comune cui sia attribuito un segretario del suo grado.

Al segretario mantenuto in servizio saranno corrisposti lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo corrispondenti al nuovo grado, oltre ad un assegno, riassorbibile ed utile a pensione, pari alla sola differenza tra il nuovo stipendio e quello già goduto.

Art. 190.

Qualora, per mutamento di circoscrizione territoriale o per altra causa, prevista dalla legge, sia attribuito ad un comune un segretario di grado immediatamente superiore a quello del segretario che, in atto, vi presti servizio, quest'ultimo segretario deve essere trasferito, di regola, in comune corrispondente al suo grado.

Tuttavia il Ministro dell'Interno o il Prefetto, secondo la rispettiva competenza, ha facoltà, udito il Consiglio di amministrazione, di promuovere detto segretario al grado superiore, ove abbia almeno tre anni di anzianità nel grado.

Art. 191.

In caso di assenza o impedimento del segretario comunale, il Prefetto, sentiti i Podestà dei comuni interessati, può chiamare temporaneamente a sostituirlo altro segretario della provincia, fissandone la retribuzione in misura non superiore ai due terzi dello stipendio iniziale e del supplemento di servizio attivo inerente al grado del segretario da sostituire.

Art. 192.

In caso di vacanza del posto di segretario, e fino a quando non possa provvedersi alla nomina del titolare, il Ministro dell'Interno o il Prefetto, secondo la rispettiva competenza, ha facoltà di nominare un reggente fornito dei titoli e dei requisiti richiesti per la nomina a segretario.

Il Prefetto ha facoltà di affidare la reggenza dei posti vacanti di grado 7° e 8° a segretari titolari di comuni viciniori.

Qualora, per i posti vacanti di grado 7° e 8°, non sia possibile provvedere a norma dei due comma precedenti, il Prefetto può affidare l'incarico a persona fornita dei requisiti di cui all'articolo 175, o, col consenso del Regio provveditore agli studi, ad un insegnante delle locali scuole elementari, al quale verrà corrisposto un compenso mensile non superiore ad un terzo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, stabiliti per il segretario titolare del comune stesso, esclusa qualsiasi indennità.

Per la nomina del reggente, ai sensi del presente articolo, non è prescritto alcun limite massimo di età.

Il segretario, cui sia stata affidata una reggenza, presta la promessa solenne di cui all'articolo 187.

Art. 193.

Il segretario comunale può essere trasferito, su domanda o per esigenze di servizio, da uno ad altro comune provvisto di segretario di pari grado.

Per i segretari iscritti nei ruoli provinciali il trasferimento è disposto dal Prefetto, se i comuni appartengono alla stessa provincia; se a provincie diverse, dal Ministro dell'Interno, sentiti i rispettivi Prefetti.

Per i segretari iscritti nel ruolo nazionale il trasferimento è disposto in ogni caso dal Ministro dell'Interno, sentiti i Prefetti interessati.

Art. 194.

Per i segretari comunali iscritti nel ruolo nazionale il Capo del personale è il Direttore capo della divisione comuni presso il Ministero dell'Interno.

Il Consiglio di amministrazione si compone del Direttore generale dell'amministrazione civile presso il Ministero dell'Interno, presidente, del Direttore capo della divisione comuni presso detto Ministero, di un segretario generale di prima classe, designato dall'Associazione nazionale del pubblico impiego, e di due funzionari di gruppo *A* del Ministero dell'Interno, di grado non inferiore al quinto, nominati al principio di ogni anno con decreto del Ministro dell'Interno.

Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un segretario generale di prima classe supplente, designato dall'Associazione nazionale del pubblico impiego.

I membri di diritto del Consiglio di amministrazione, in caso di assenza e di altro legittimo impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari cui spetti gerarchicamente di farne le veci.

Un funzionario di gruppo *A* del Ministero dell'Interno, di grado non inferiore all'ottavo, esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente.

Art. 195.

Per i segretari comunali iscritti nel ruolo provinciale il Capo del personale è il Vice-prefetto.

Il Consiglio di amministrazione si compone del Prefetto, che lo presiede, del Vice-prefetto Capo del personale, del funzionario della Prefettura incaricato del servizio ispettivo, del consigliere preposto al servizio dei comuni, del ragioniere capo della Prefettura e del Podestà del capoluogo della provincia. Per la provincia di Roma fa parte del Consiglio di amministrazione il Podestà di uno dei comuni aventi maggiore popolazione dopo il capoluogo, designato dal Prefetto al principio di ciascun anno.

Un funzionario della Prefettura, designato dal Prefetto, esercita le funzioni di segretario.

In caso di assenza o di impedimento del Prefetto il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Vice-prefetto.

Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei funzionari chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, il Prefetto lo sostituisce con altro funzionario della stessa categoria, possibilmente di pari grado. Ove manchi il Podestà membro ordinario del Consiglio di amministrazione, il Prefetto lo sostituisce con altro Podestà della provincia, da lui designato, a principio di ciascun anno, per tale eventuale supplenza, fra quelli dei comuni aventi maggiore popolazione.

Art. 196.

Alle promozioni di grado si procede esclusivamente per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, il quale vi provvede scegliendo i segretari maggiormente meritevoli della promozione nel numero dei posti da conferire fra coloro che, nel grado precedente, posseggano, a suo giudizio insindacabile, i prescritti requisiti, stabilendone, quindi, l'ordine di merito.

Per essere promovibile occorre avere conseguito, nell'ultimo quinquennio, qualifiche non inferiori a « distinto ».

Il provvedimento del Ministro dell'Interno o del Prefetto, secondo la rispettiva competenza, è definitivo.

Art. 197.

Il procedimento disciplinare iniziato a carico del segretario non impedisce la sua partecipazione ai concorsi e scrutini per promozione di grado; l'eventuale promozione rimane però sospesa fino al termine del procedimento stesso.

Quando il procedimento sia concluso con l'applicazione di una punizione disciplinare superiore alla censura, l'esclusione dalla promozione diviene definitiva.

La esclusione da una promozione ha luogo, altresì, nei casi in cui una punizione superiore alla censura sia stata inflitta dopo compilate le ultime note di qualifica e prima del concorso e dello scrutinio.

Il segretario avente grado non inferiore al terzo, che sia punito col massimo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, non può ottenere promozioni per il periodo di otto anni.

Art. 198.

Il segretario, che abbia conseguito la promozione di grado, ha facoltà di rinunciare alla medesima.

Il segretario, che abbia per due volte consecutive rinunciato alla promozione, è escluso dai successivi scrutini.

Art. 199.

Gli stipendi, gli aumenti periodici, i supplementi di servizio attivo e i diritti accessori dei segretari comunali sono stabiliti, per ciascun grado, in conformità alla tabella *A* annessa alla presente legge.

Essi sono a carico del comune e vengono assegnati con provvedimento del Ministro dell'Interno o del Prefetto, secondo la rispettiva competenza.

Ai segretari comunali, che abbiano raggiunto lo stipendio massimo del proprio grado, possono essere assegnati, previo parere del Consiglio di amministrazione, e con riguardo alle loro specifiche attribuzioni, diritti accessori, nella misura di cui alla tabella *B*.

I segretari dei comuni con popolazione superiore ai 450.000 abitanti hanno inoltre diritto ad un'indennità di carica di annue lire 6.000, soggetta alla riduzione del 12 % agli effetti del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 200.

Spetta ai segretari comunali di grado inferiore al 3° l'indennità temporanea di caro viveri stabilita dalla tabella *C* annessa alla presente legge.

Per le missioni legittimamente autorizzate per ragioni di servizio, spettano al segretario le indennità stabilite per i funzionari governativi di grado corrispondente, secondo la tabella *E* annessa alla presente legge.

Art. 201.

Il segretario promosso al grado superiore, anche in seguito a concorso, conserva i diritti accessori conseguiti nel grado inferiore, limitatamente alla differenza fra il loro ammontare e l'aumento di supplemento di servizio attivo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti periodici di stipendio.

Art. 202.

Al segretario cui sia stata affidata la reggenza di un posto vacante, a norma dell'articolo 192, è assegnato un compenso mensile non superiore allo stipendio iniziale ed al supplemento di servizio stabiliti per il relativo grado.

Quando il reggente ricopra altro posto di ruolo nelle amministrazioni dello Stato o presso enti pubblici locali, il compenso di cui al comma precedente è determinato in misura non superiore ai due terzi dello stipendio e del supplemento di servizio attivo.

Spetta, inoltre, al reggente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'accesso al comune; l'ammontare mensile di tale rimborso non deve però eccedere il terzo degli assegni stabiliti per il titolare.

Le norme di cui al comma precedente vengono applicate anche per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario di un consorzio, che per l'esercizio delle sue funzioni debba periodicamente recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati.

Art. 203.

Il segretario, che per trasferimento o per concorso passi con lo stesso grado da un comune ad un altro, conserva gli aumenti periodici di stipendio ed i diritti accessori conseguiti e cumula il nuovo servizio con quello già prestato, anche agli effetti degli ulteriori aumenti.

Art. 204.

In caso di cambiamento di sede, anche per effetto di concorso o di promozione, è dovuta al segretario una indennità di trasferimento nella misura stabilita pei funzionari governativi di grado corrispondente secondo la tabella *E* annessa alla presente legge. La spesa è a carico del comune in cui il segretario viene trasferito.

Nessuna indennità è dovuta quando il trasferimento venga disposto ad istanza del segretario.

Art. 205.

E' obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse, in conformità alla tabella annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

Il provento dei diritti stessi è ripartito in conformità alla tabella *D* annessa alla presente legge.

In nessun caso la quota dei diritti di segreteria spettante al segretario può eccedere la metà dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria.

Art. 206.

Le somme, che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria tra comune e segretario,

sono destinate alla costituzione di un fondo da erogarsi, a cura del Ministro dell'Interno, per sussidiare corsi di preparazione all'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di perfezionamento dei segretari comunali già in servizio.

Le somme di cui al precedente comma, vengono, alla fine di ciascun bimestre, versate, con imputazione alla categoria dei « servizi speciali non aventi attinenza col bilancio dello Stato » nella contabilità speciale delle rispettive Prefetture. Queste, alla fine di ciascun quadrimestre, ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla Prefettura di Roma che le imputa alla stessa categoria, curandone l'erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro dell'Interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il Prefetto di Roma compila e rimette al Ministro apposito rendiconto semestrale.

Art. 207.

Le norme riguardanti i congedi, i collocamenti in aspettativa ed i collocamenti in disponibilità dei segretari comunali, sono stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 208.

Nulla è innovato a quanto dispongono le leggi ed i regolamenti generali e speciali per le pensioni dei segretari comunali, anche per quanto riguarda i contributi a carico sia dei comuni, sia dei segretari.

Agli impiegati dell'amministrazione dell'Interno, che conseguano la nomina a segretario comunale si applica, ai fini della pensione, l'articolo 48 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 209.

Le punizioni disciplinari dei segretari comunali sono:

1° la censura;

2° la riduzione temporanea dello stipendio;

3° la sospensione dal grado con privazione dello stipendio;

4° la revoca;

5° la destituzione.

Le punizioni disciplinari sono inflitte dal Ministro dell'Interno o dal Prefetto, secondo la rispettiva competenza; la censura può essere inflitta anche dal Podestà. Contro il provvedimento del Podestà è dato ricorso al Prefetto.

La riduzione dello stipendio non può superare un quinto del suo ammontare, nè avere durata superiore a sei mesi.

La sospensione dal grado con privazione dello stipendio non può avere durata inferiore ad un mese, nè superiore a sei mesi.

Salvo che per la censura, le punizioni disciplinari sono inflitte previo parere della Commissione di disciplina.

Nei casi più gravi il Prefetto può sospendere immediatamente dal grado con privazione dello stipendio il segretario sottoposto a procedimento disciplinare.

Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta, se non con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente comunicati per iscritto gli addebiti all'interessato, con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per le sue eventuali discolpe.

Le norme regolatrici delle singole punizioni e del relativo procedimento disciplinare sono stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 210.

Per i segretari comunali inscritti nel ruolo nazionale la Commissione di disciplina è costituita del Direttore generale dell'amministrazione civile presso il Ministero dell'Interno, che la presiede, del Direttore capo della divisione comuni presso detto Ministero e di un segretario generale di prima classe, da nominarsi, a principio di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'Interno. Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un segretario generale supplente.

Il segretario generale effettivo ed il supplente sono nominati su designazione dell'Associazione nazionale del pubblico impiego.

Un funzionario di gruppo A del Ministero dell'Interno, di grado non inferiore all'ottavo, esercita le funzioni di segretario.

Art. 211.

Per i segretari comunali iscritti nel ruolo provinciale la commissione di disciplina è costituita del Vice-prefetto, Capo del personale, che la presiede, di un consigliere di Prefettura, designato dal Prefetto e di un segretario comunale di grado non inferiore a quello del segretario sottoposto a procedimento disciplinare, nominato dal Prefetto, su designazione dell'Associazione nazionale del pubblico impiego, e scelto, ove sia necessario, anche fuori della provincia.

Un funzionario di Prefettura, designato dal Prefetto, esercita le funzioni di segretario.

Art. 212.

Il segretario comunale può essere dispensato per inabilità fisica, incapacità professionale o scarso rendimento.

Al segretario proposto per la dispensa è assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le sue deduzioni.

La dispensa è disposta dal Ministro dell'Interno o dal Prefetto, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato, sentito il Podestà, in seguito a visita medica collegiale se la dispensa avvenga per inabilità fisica, e negli altri casi in seguito a parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 213.

E' dichiarato di ufficio dimissionario il segretario:

a) che perda la cittadinanza italiana;

b) che accetti una missione o impiego da un Governo straniero, senza esserne stato autorizzato dal Governo nazionale;

c) che, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero stia assente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni.

Art. 214.

E' dichiarato dimissionario, senza pregiudizio dell'azione penale, il segretario che volontariamente abbandoni l'ufficio o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso gli altri impiegati del comune.

Può, tuttavia, il Ministro dell'Interno o il Prefetto, secondo la rispettiva competenza, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, il ritardo della promozione o dell'aumento periodico dello stipendio, l'esclusione definitiva dalla promozione, la revoca dell'impiego.

In ogni caso, e indipendentemente dai provvedimenti di cui ai comma precedenti, il segretario che si trovi nelle condizioni di cui sopra è sospeso dallo stipendio per la durata della infrazione ai suoi doveri di ufficio, previo accertamento della infrazione stessa da parte del Podestà o di un ispettore.

Art. 215.

Le dimissioni volontarie del segretario dall'ufficio devono essere presentate per iscritto al Podestà, che le rimette subito, col proprio parere motivato, al Prefetto.

Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal Ministro dell'Interno o dal Prefetto, secondo la rispettiva competenza.

Il segretario dimissionario non può abbandonare l'ufficio e non è svincolato dai doveri ad esso inerenti, finchè non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio, o quando il segretario si trovi sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 216.

I provvedimenti in applicazione dei tre articoli precedenti sono adottati senza l'intervento del consiglio di amministrazione.

Art. 217.

Il segretario, le cui dimissioni furono accettate, quello dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nell'articolo 214 e il segretario collocato a riposo possono essere riammessi in servizio in posti vacanti di grado pari a quello cui appartenevano, o presso lo stesso comune, od in altro della stessa provincia.

Qualora all'atto della riammissione in servizio non siano vacanti posti del suo grado, egli avrà diritto al primo posto che si renda vacante.

La riammissione è disposta previo parere del Consiglio di amministrazione.

Il segretario riammesso è iscritto in ruolo nel grado cui apparteneva, occupandovi l'ultimo posto.

Art. 218.

Nei comuni aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti l'ufficio di segretario comunale è compatibile con quello di notaio.

Art. 219.

I segretari comunali possono far parte delle associazioni tra i dipendenti degli enti locali, autorizzate ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563.

CAPO 2°.

Degli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi.

Art. 220.

Uno speciale regolamento, per ciascun comune, provincia o consorzio, provvede a disciplinare lo stato giuridico degli impiegati e dei salariati, determinando specialmente, in quanto non sia preveduto dalla presente legge o dal regolamento per la esecuzione della medesima:

1° l'ordinamento dell'ufficio e, nei comuni più importanti, l'eventuale sua divisione in ripartizioni, il numero degli impiegati e dei salariati, la qualifica, la retribuzione di ciascun impiegato o salariato, in apposita pianta organica;

2° i requisiti per la nomina, le condizioni e le forme dei concorsi;

3° le disposizioni concernenti la carriera, le promozioni, gli aumenti periodici di stipendio o salario;

4° le attribuzioni, i doveri e le responsabilità di ciascun impiegato o salariato e i relativi orari di servizio;

5° le norme riguardanti l'applicazione delle punizioni disciplinari, da graduarsi in relazione alla gravità delle mancanze e, per i consorzi, anche quelle riguardanti la costituzione della commissione di disciplina. Le punizioni sono: la censura, la riduzione dello stipendio, la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, la revoca, la destituzione. Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta, se non con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente contestati per iscritto gli addebiti all'interessato con la prescrizione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per le sue eventuali discolpe;

6° le norme relative alla sospensione cautelativa in pendenza di procedimento disciplinare. Tale sospensione non può eccedere la durata di sei mesi, salvo proroga per gravi motivi, previa autorizzazione del Prefetto;

7° le norme riguardanti i congedi, i collocamenti in aspettativa ed eventualmente in disponibilità per soppressione di posto o per riduzione di organico;

8° le norme riguardanti i collocamenti a riposo.

Nei comuni, il cui ufficio sia diviso in ripartizioni, il regolamento deve altresì contenere le norme per la costituzione della Commissione consultiva incaricata di dar parere sulle conferme, promozioni, aspettative, collocamenti a riposo d'ufficio e dispense dal servizio degli impiegati. Pei capi di ripartizione la Commissione consultiva è costituita dal Podestà, dal vicepodestà e dal segretario.

I consorzi, in relazione al loro scopo e alla loro durata, possono assumere impiegati e salariati con contratto a termine, anzichè in pianta stabile.

I comuni, le provincie ed i consorzi che conservano regolamenti propri per il trattamento di quiescenza dei loro dipendenti, assunti in servizio anteriormente alle date in cui è stata resa obbligatoria la iscrizione delle varie categorie di personali di nuova nomina ai rispettivi Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, inseriranno, nelle disposizioni transitorie del regolamento prescritto dal presente articolo, le norme riguardanti le pensioni e le indennità contenute nei regolamenti predetti. Fermo il disposto dell'articolo 1, lettera *b*), del Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1177, nonchè dell'articolo unico del Regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 533, il trattamento delle pensioni e

indennità, di cui sopra è cenno, in nessun caso può essere più favorevole di quello stabilito per gli impiegati dello Stato.

Art. 221.

Per essere nominato impiegato o salariato dei comuni, provincie e consorzi, oltre ai requisiti di cui all'articolo 7, è necessario:

essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

non aver superato l'età di anni trenta alla data del provvedimento che bandisce il concorso. Ove per l'ammissione al concorso sia richiesta la laurea, tale limite è elevato di cinque anni.

Per gli aspiranti che abbiano le benemerenze militari e fasciste di cui all'articolo 174, n. 2 il limite è elevato a norma di detto articolo.

Nessun limite può prescriversi per gli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo presso amministrazioni comunali, provinciali e consorziali.

Il limite massimo di età, per l'ammissione agli ultimi posti di ruolo negli impieghi d'ordine e nei posti di subalterno e salariato presso gli enti suddetti, è prorogato al quarantacinquesimo anno in favore dei mutilati ed invalidi di guerra o per la Causa nazionale, nei casi in cui ricorra l'applicazione dell'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successiva estensione sull'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi.

Il personale in pianta stabile, licenziato per soppressione del comune, per scioglimento del consorzio, o per riduzione di organico ha diritto di partecipare ai concorsi per l'assunzione in posti di ruolo presso altre amministrazioni, con esenzione dal limite di età, fino al compimento del biennio dalla data del licenziamento.

Fermo il requisito della maggiore età per il segretario della provincia e dei consorzi, il limite minimo di età per l'ammissione in carriera dell'altro personale dei comuni, delle provincie e dei consorzi, è fissato a diciotto anni.

Art. 222.

Per la nomina a segretario o vice segretario provinciale è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato.

Per la nomina a vice segretario comunale è richiesto il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Le donne sono escluse dall'ufficio di segretario provinciale.

Art. 223.

E obbligatorio il pubblico concorso per la nomina degli impiegati amministrativi e tecnici dei comuni, delle provincie e dei consorzi, qualora i regolamenti organici non disciplinino la nomina per promozione o concorso interno.

Le norme pei pubblici concorsi e per la formazione delle commissioni giudicatrici sono stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 224.

La nomina degli impiegati o salariati dei comuni e delle provincie acquista carattere di stabilità dopo un biennio di esperimento.

La dimissione per fine del periodo di esperimento deve essere disposta con deliberazione adottata, non più di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del biennio. In tale deliberazione deve essere enunciata la causa generica della dimissione.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di Stato, o ricorso straordinario al Re.

Il presente articolo si applica anche ai consorzi, qualora i rispettivi statuti ed i regolamenti organici assegnino ad essi impiegati in pianta stabile.

Art. 225.

Gli impiegati o salariati, dimessi per fine del periodo di esperimento e riassunti in servizio, con o senza interruzione, presso lo stesso comune, la stessa provincia o lo stesso consorzio, ricongiungono al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.

Art. 226.

Gli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, nominati in via provvisoria o di esperimento, fanno la promessa solenne di cui all'articolo 187; quelli che abbiano conseguito la stabilità prestano il giuramento di cui all'articolo 188.

La promessa e il giuramento sono prescritti a pena di decadenza e vanno pronunciati innanzi al capo della rispettiva amministrazione.

Art. 227.

I comuni, le provincie ed i consorzi non possono modificare in danno dei rispettivi impiegati o salariati, che abbiano conseguito la stabilità, il trattamento economico già raggiunto, ovvero il trattamento di quiescenza in vigore quando l'impiegato ha raggiunto il limite massimo di età o di servizio occorrente per essere collocato a riposo a sua domanda.

Art. 228.

Nella fissazione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, si deve tener conto delle condizioni finanziarie degli enti, delle condizioni economiche locali, dei requisiti richiesti per l'ammissione del personale, della natura ed importanza del servizio, dei rapporti fra i vari gradi dell'organico e di ogni altro elemento utile.

Gli stipendi ed i salari degli impiegati e salariati comunali devono essere fissati in equa proporzione con quello del segretario comunale; e quelli degli impiegati e salariati della provincia in proporzione con quello del segretario provinciale.

Il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle province presso altre amministrazioni, non può essere riconosciuto in loro favore agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio. Il servizio da essi prestato presso la stessa amministrazione, precedentemente alla nomina a posti di ruolo, in qualità di provvisori o di avventizi può essere riconosciuto in loro favore, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, nella stessa misura stabilita per gli impiegati dello Stato. Non è consentita la valutazione nello stipendio del nuovo grado degli aumenti periodici già conseguiti nel grado inferiore.

Quando nella fissazione del trattamento economico o di

quiescenza i regolamenti organici locali facciano richiamo a disposizioni riguardanti i dipendenti dello Stato, tale richiamo deve intendersi limitato esclusivamente alle disposizioni in vigore al momento dell'approvazione dei singoli regolamenti.

Sono nulle di pieno diritto le disposizioni contrarie alla norma di cui al precedente comma, nonchè quelle con le quali i comuni, le provincie ed i consorzi assumano a loro carico il pagamento della imposta di ricchezza mobile sugli stipendi o salari, ovvero i contributi dovuti dal personale per l'iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni e per altro obbligo di legge.

Art. 229.

Salvo il disposto dell'articolo 135, n. 17, le punizioni disciplinari a carico degli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi sono inflitte dal capo della rispettiva amministrazione. Tranne che per la censura, il provvedimento deve essere preceduto dal motivato parere della Commissione di disciplina.

Art. 230.

Per gli impiegati del comune la Commissione di disciplina è costituita del consigliere di Prefettura addetto al servizio dei comuni, che la presiede, del segretario comunale e di un altro impiegato nominato dal Podestà tra quelli aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato e che funziona anche da segretario.

Per i salariati la Commissione di disciplina è costituita del segretario comunale, che la presiede, e di altri due membri, nominati dal Podestà, uno tra gli impiegati del comune, che funziona da segretario, ed uno tra i salariati, avente grado non inferiore a quello dell'incolpato.

Qualora, per qualsiasi causa, il Podestà non provveda alla nomina dei membri ad esso deferita dai due comma precedenti, la nomina dei membri stessi è fatta dal Prefetto fra il personale di categoria analoga dipendente anche da altri comuni della provincia.

Art. 231.

La Commissione di disciplina per il segretario della provincia è costituita del Preside, che la presiede, di un rettore da lui designato e di un segretario provinciale nominato dal Prefetto e che funziona da segretario della Commissione.

Per gli altri impiegati la Commissione di disciplina è costituita di un rettore, che la presiede, designato dal Preside, del segretario provinciale e di un impiegato della provincia, pure nominato dal Preside, che abbia grado non inferiore a quello dell'incolpato e che funziona anche da segretario.

Per i salariati della provincia la commissione di disciplina è costituita del segretario provinciale, che la presiede, e di altri due membri, nominati dal Preside, uno tra gli impiegati della provincia ed uno tra i salariati aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato. Il membro nominato tra gli impiegati funge da segretario.

Il rettore che fa parte della Commissione di disciplina a norma dei comma primo e secondo è designato dal Preside al principio di ogni anno; il Preside designa altresì un supplente.

Qualora, per qualsiasi causa, il Preside non provveda o non possa provvedere alle nomine ad esso deferite dai due comma precedenti, tali nomine sono fatte dal Prefetto fra il personale di categoria analoga, dipendente anche da altra amministrazione provinciale.

Art. 232.

Qualora gli organi competenti dell'amministrazione comunale, provinciale o consorziale non applichino le sanzioni disciplinari a carico dei rispettivi impiegati o salariati, il Prefetto invita gli organi stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, provvede d'ufficio con le modalità prescritte per i procedimenti disciplinari.

Ove il Prefetto ritenga di dover applicare una sazione più grave di quella della riduzione dello stipendio, promuove il parere della Commissione di disciplina.

Quando ricorrano gravi motivi, il Prefetto ha sempre facoltà di sospendere immediatamente dal grado con privazione dello stipendio l'impiegato o salariato, salvo l'ulteriore corso della procedura disciplinare.

Contro il provvedimento di licenziamento o di sospensione superiore a tre mesi è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e contro ogni altro provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso, soltanto per legittimità, al Consiglio stesso.

Art. 233.

Gli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi possono essere in qualunque tempo licenziati per soppressione di posto o riduzione di organico, salve le disposizioni sul collocamento in disponibilità contenute nei regolamenti locali. Possono, altresì, essere dispensati per inabilità fisica, incapacità professionale o scarso rendimento. All'impiegato o salariato, proposto per la dispensa, è assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le sue deduzioni.

La deliberazione di dispensa deve essere motivata e preceduta, se sia determinata da inabilità fisica, da visita medica collegiale.

Le amministrazioni degli enti predetti hanno facoltà di sciogliere i corpi organizzati, quando non rispondano più alle esigenze dei servizi e alle loro finalità, o quando risulti la necessità di riparare a manchevolezze e deficienze che colpiscano l'intero organismo. Le deliberazioni di scioglimento non possono, però, avere esecuzione, se non abbiano preventivamente riportato la omologazione del Ministero dell'Interno.

Contro i provvedimenti adottati a norma dei primi due comma del presente articolo è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, e contro le decisioni di questa al Consiglio di Stato.

Contro i provvedimenti di cui al terzo comma è ammesso soltanto ricorso per legittimità al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

Art. 234.

Le disposizioni di cui agli articoli 213, 214 e 215 si applicano anche agli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi.

Alla dichiarazione delle dimissioni d'ufficio e all'accettazione delle dimissioni volontarie provvedono gli organi rispettivamente competenti per la nomina degli impiegati e salariati.

CAPO 3°.

Disposizioni comuni al segretario comunale e agli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi.

Art. 235.

Per l'ammissione agli impieghi presso le amministrazioni dei comuni, delle provincie, dei consorzi, nonchè presso le aziende municipalizzate, o in gestione diretta, comprese quelle di trasporto amministrate o mantenute col concorso di detti enti, è richiesta l'iscrizione al Partito nazionale fascista.

Art. 236.

Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, nelle assunzioni ai posti di segretario comunale, nonchè ai posti di impiegato o salariato presso le amministrazioni di cui all'articolo precedente, sono preferiti, a parità di merito:

1° gli insigniti di medaglia al valor militare;

2° i mutilati o invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, di cui alla tabella *A* annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

3° i feriti in combattimento e i mutilati o invalidi di guerra ascritti alla ultime due categorie di cui alla tabella sopraindicata, ovvero alla nona o decima categoria della tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

4° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5° gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra;

6° le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

7° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti, o che siano iscritti al Partito nazionale fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione presso cui è indetto il concorso;

9° i più anziani di età.

Ai caduti, mutilati, invalidi e feriti in guerra sono parificati, agli effetti della applicazione del presente articolo, i caduti, mutilati, invalidi e feriti per la Causa nazionale.

Pei mutilati e invalidi, di cui ai numeri 2 e 3, per i quali non abbia avuto luogo la revisione della categoria d'invalidità, da eseguirsi ai termini del citato Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sarà provveduto, secondo il decreto medesimo, all'accertamento della categoria corrispondente a quella attribuita in base alle disposizioni anteriori.

Fra gli aspiranti che appartengono ad una delle categorie indicate ai numeri da 1 a 8 hanno la preferenza, nella stessa categoria, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio presso le amministrazioni di cui all'articolo precedente.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, modificato dalla legge 26 maggio 1930, n. 706.

Art. 237.

Sono estese, in quanto applicabili, ai segretari comunali ed all'altro personale delle amministrazioni comunali, provinciali e consorziali, nonchè delle aziende municipalizzate, o in gestione diretta, comprese quelle di trasporto amministrate o mantenute col concorso di detti enti, le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in favore dei mutilati ed invalidi di guerra o per la Causa nazionale, degli orfani ed altri congiunti dei caduti in guerra o per la Causa nazionale, nonchè degli ex combattenti in genere, degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e di quelli che sono in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma o di ferito per la Causa nazionale.

Art. 238.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi formano una graduatoria, in ordine di merito, dei concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella minima richiesta per l'idoneità alle nomine.

La nomina dei vincitori è fatta secondo l'ordine della graduatoria.

L'efficacia della graduatoria si limita ai soli posti messi a concorso.

Se per altro la graduatoria comprenda un numero di concorrenti superiore a quello dei posti messi a concorso e taluno dei vinicitori rinunzi o decada dalla nomina, l'amministrazione ha facoltà di procedere, in sostituzione di essi, alle nomine dei concorrenti dichiarati idonei, che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori.

Tale facoltà non può essere più esercitata dopo trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria.

La stessa norma si applica anche per i concorsi a segretario comunale, salvo, per quelli ai posti iniziali della carriera, la disposizione di cui all'articolo 180.

Art. 239.

Il segretario comunale, nonchè gli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, che ottengano la nomina presso altri enti, hanno facoltà, entro quindici giorni dalla relativa partecipazione, di dichiarare per quale posto intendano optare. Di tale facoltà deve essere fatto espresso richiamo nella lettera di partecipazione della nomina.

La mancanza di qualsiasi dichiarazione nel termine stabilito per l'opzione rende inefficace la nomina al nuovo posto

Art. 240.

I congiunti fino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado dell'esattore comunale, o del ricevitore provinciale, non possono essere nominati, rispettivamente, segretario del comune o della provincia.

Art. 241.

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'ufficio di segretario comunale nonchè di impiegato o salariato dei comuni, delle provincie e dei consorzi è incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro ente.

Qualora ricorrano speciali motivi, il Prefetto può tuttavia, sentita l'amministrazione interessata, autorizzare il segretario comunale e gli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi a prestare opera retribuita presso

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o altri enti pubblici locali.

Salvo il disposto dell'articolo 218, con la qualità di segretario comunale, nonchè di impiegato o salariato dei comuni, delle provincie e dei consorzi è altresì incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, sindaco od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite a fine di lucro.

Possono peraltro i medesimi, previa autorizzazione del Prefetto, far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite tra impiegati, o essere prescelti come periti o arbitri.

Per le perizie e gli arbitrati l'autorizzazione deve concedersi caso per caso.

Il segretario, gli impiegati e i salariati devono astenersi inoltre da ogni occupazione o attività che, a giudizio del Prefetto, per il primo, ed a giudizio del capo dell'amministrazione, per gli altri, non sia ritenuta conciliabile con la osservanza dei doveri d'ufficio o col decoro dell'amministrazione stessa.

Il capo dell'amministrazione è responsabile per l'omessa denunzia al Prefetto dei casi di trasgressione alle disposizioni dei comma precedenti che siano venuti a sua conoscenza.

Art. 242.

Gli stipendi del segretario comunale e degli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi sono pagati a rate mensili posticipate.

Quando il pagamento non segua esattamente alla scadenza, gli interessati possono rivolgersi al Prefetto, il quale, ove ne sia il caso, promuove i provvedimenti d'ufficio della Giunta provinciale amministrativa. Verificandosi nel corso dell'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, udito l'ente interessato, il quale deve presentare le sue deduzioni nel termine di otto giorni, può deliberare che il pagamento degli stipendi o salari, anche per il rimanente periodo dell'anno, sia effettuato direttamente dall'esattore.

Art. 243.

L'esattore delle imposte dirette, anche se non sia tesoriere comunale, ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, gli ordini di pagamento emessi dai comuni e dai Prefetti in favore del segretario comunale, degli impiegati o salariati comunali, col diritto di percepire l'interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

Detto obbligo è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo totale dei proventi comunali, riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare, in base ai ruoli ed alle liste di carico già consegnati all'esattore.

L'esattore o esattore tesoriere, che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni previste nelle leggi, regolamenti e capitoli normali sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 244.

Al segretario comunale, nonchè agli impiegati o salariati, del comune, della provincia e dei consorzi non possono essere concessi compensi di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo, all'infuori di quelli per lavori straordinari effettivamente prestati e di volta in volta previamente autorizzati.

Il compenso per lavori straordinari non può superare, per ciascun anno, il decimo dello stipendio o salario.

Art. 245.

Fermo restando l'obbligo di iscrivere agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza il personale assunto in servizio, a decorrere dalle date rispettivamente stabilite per le varie categorie dalle leggi sugli istituti predetti, e salvo il disposto degli articoli 161, 162 e 163 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e del Regio decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1773, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 428, i comuni, le provincie ed i consorzi, che conservano un proprio regolamento per il trattamento di quiescenza per il personale assunto anteriormente alle date sopraindicate, possono, nei riguardi del personale medesimo, stabilire che siano ritenuti validi, agli effetti della pensione o indennità da liquidarsi secondo il proprio regolamento, i servizi prestati alla dipendenza dello Stato o di altri enti pubblici, a condizione che siano versate le ritenute corrispondenti alla durata dei servizi riscattati, e sempre che i servizi predetti non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione a carico delle amministrazioni presso cui sono stati prestati.

Salvo quanto è disposto dalle norme sull'ordinamento degli istituti di previdenza anzidetti, gli impiegati e salariati inscritti ai monti pensioni degli enti locali che, anteriormente alla nomina in via stabile, abbiano prestato servizio continuativo in qualità di avventizio o di provvisorio, possono chiederne il riconoscimento agli effetti della pensione, per un periodo non superiore a quello consentito per i dipendenti dello Stato. Gli impiegati che si avvalgano di tale facoltà sono tenuti, a pena di decadenza, al pagamento del contributo di cui all'articolo 2 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Art. 246.

Il segretario comunale, nonchè l'impiegato o salariato del comune, della provincia o del consorzio, chiamato a far parte della Commissione di disciplina, decade di diritto dall'incarico, qualora venga esso stesso sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 247.

Salvo, se del caso, l'azione penale, il segretario comunale nonchè gli impiegati o salariati del comune, della provincia e dei consorzi, che abbiano conseguito l'assunzione in servizio producendo documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti, incorrono, previ i necessari accertamenti, nel licenziamento. Essi non hanno diritto a pensione od indennità alcuna.

Il licenziamento è disposto, per il segretario comunale, dal Ministro dell'Interno o dal Prefetto secondo la rispettiva competenza, e, per gli altri impiegati o salariati, dalle rispettive amministrazioni, senza obbligo di sentire la Commissione di disciplina.

Il segretario, gli impiegati o salariati del comune, della provincia e dei consorzi, incorrono senz'altro, nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalità dello Stato, per vio-

lenza carnale, corruzione di minorenni, atti osceni e di libidine violenti, tratta, costrizione alla prostituzione, sfruttamento di prostitute, lenocinio; per delitti di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata.

In caso di assegnazione al confino o di ammonizione, l'impiegato o salariato è sospeso di diritto e sottoposto a procedimento disciplinare.

Il segretario, gli impiegati o salariati del comune, della provincia e dei consorzi licenziati dal servizio, o destituiti ai sensi del presente articolo, non possono concorrere ad alcun altro impiego nelle amministrazioni dello Stato, dei comuni, delle provincie e dei consorzi.

Art. 248.

Il segretario comunale, gli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo, possono essere dispensati dal servizio.

Per i segretari comunali iscritti nel ruolo nazionale la dispensa è decretata dal Ministro dell'Interno; per i segretari iscritti nei ruoli provinciali e per gli altri impiegati e salariati è decretata dal Prefetto. All'interessato deve essere assegnato un termine per la presentazione delle sue discolpe.

Il provvedimento di dispensa è definitivo.

Art. 249.

Quando la gravità dei fatti lo esiga, il segretario comunale e gli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie, o dei consorzi possono essere sospesi dall'ufficio fino a giudizio definitivo, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data della citazione diretta del pubblico ministero, quando vengono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 8 e devono essere immediatamente sospesi dalla data del mandato di cattura, quando siano sottoposti a giudizio per qualsiasi delitto.

La sospensione è applicata dal Prefetto per il segretario comunale e dal capo dell'amministrazione per gli altri impiegati e salariati. Essa ha carattere cautelativo, ed importa la temporanea sospensione dal grado e la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie od ai figli minorenni del giudicabile può essere però concesso un assegno alimentare, in misura non superiore ad un terzo dello stipendio o del salario.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendolo, escluda che il segretario, impiegato o salariato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata, ed egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

La revoca della sospensione fa riacquistare al segretario, impiegato o salariato l'anzianità perduta. Se durante la sospensione siano avvenute promozioni di personale che seguiva nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto, ma al segretario, impiegato o salariato viene conferito il primo posto vacante di grado superiore, sempre quando egli sia, nelle forme prescritte, riconosciuto meritevole di promozione.

All'infuori dei casi contemplati nel terzo comma, l'ordinanza o la sentenza non osta all'eventuale procedimento disciplinare, e qualora questo porti alla sospensione dal grado, con privazione dello stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.

Il segretario, impiegato o salariato, condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione della pena.

Art. 250.

Il posto del segretario comunale, nonchè dell'impiegato o salariato di un comune, di una provincia o di un consorzio dimesso per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario d'ufficio, non può essere coperto, fuorchè in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione di detti ricorsi.

TITOLO VI.

Della responsabilità degli amministratori, degli impiegati e di chi maneggia denaro pubblico.

Art. 251.

Chiunque s'ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro di un comune, di una provincia o di un consorzio è considerato, per questo solo fatto, contabile ed è sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle sanzioni penali comminate contro coloro che usurpano pubbliche funzioni.

Art. 252.

Gli amministratori, che ordinano spese non autorizzate in bilancio, o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure ne contraggono l'impegno o danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Nello stesso modo rispondono gli amministratori che, avendo adottate ed eseguite deliberazioni da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive, non ne abbiano poi ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge.

Gli amministratori incorrono, altresì, nella responsabilità di cui ai comma precedenti quando abbiano deliberato, o, per quanto riguarda i consorzi, proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio.

Art. 253.

Gli amministratori incorrono nelle responsabilità di cui all'articolo precedente, anche quando ordinano spese finanziate con mutui, prima che gli organi competenti degli istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione, ovvero spese fronteggiate con avanzi di amministrazione prima che i medesimi siano realizzati. Tale responsabilità si estende al segretario e al ragioniere, ove esista, a meno che essi

dimostrino che il loro concorso nei provvedimenti suaccennati fu dato in seguito ad ordine scritto del Capo dell'amministrazione.

Il segretario del comune o della provincia ed il ragioniere, ove esista, sono soggetti a provvedimenti disciplinari, quando nella formazione del bilancio commettano errori di calcolo che non siano ritenuti scusabili, o includano, tra le obbligatorie, spese facoltative.

I ragionieri delle Prefetture, incaricati della revisione dei bilanci, sono personalmente responsabili quando omettano di rilevare le irregolarità sopraccennate e la mancanza del pareggio tra le entrate e le spese effettive ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione. Gli Ispettori del Ministero dell'Interno, nelle verifiche ordinarie e straordinarie, debbono accertare in qual modo procedano i servizi dei bilanci e dei conti ed elevare, a carico dei detti funzionari, le eventuali responsabilità, riferendone al Ministero dell'Interno.

Art. 254.

Gli amministratori rispondono dei danni che abbiano arrecato ai rispettivi enti:

per aver proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, somministrazioni od appalti senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;

per aver trascurato l'applicazione e la riscossione di tributi e di entrate regolarmente deliberate.

Art. 255.

Gli amministratori e gli impiegati dei comuni, delle provincie e dei consorzi sono tenuti a rimborsare gli enti delle indennità corrisposte a commissari, di cui sia stato disposto l'invio per causa ad essi imputabile.

Art. 256.

Gli amministratori, che emettono titoli cambiari per somme eccedenti i limiti consentiti dalla legge, sono in proprio ed in solido responsabili del debito risultante a carico dei rispettivi enti.

Art. 257.

Gli amministratori che intraprendono o sostengono una lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata dagli organi competenti nei casi e nelle forme di legge, sono responsabili in proprio e in solido delle spese e dei danni.

Art. 258.

Le somme delle quali gli amministratori e tutti coloro in genere che abbiano maneggiato pubblico denaro siano dichiarati contabili sono riscosse nei modi e nelle forme stabiliti per le entrate patrimoniali.

Art. 259.

Gli amministratori e gli impiegati dei comuni, delle provincie, e dei consorzi sono responsabili delle carte e documenti loro affidati.

Occorrendo di consegnarli ad altri per servizio pubblico, dovrà farsene constare mediante apposito verbale, osservando le forme stabilite dai regolamenti di amministrazione.

Chiunque a qualsiasi titolo sia in possesso di carte e documenti di pertinenza di un comune provincia o consorzio, ne risponde ad ogni effetto di legge, fino a che non ne ottenga regolare discarico.

L'autorità giudiziaria, su richiesta del Prefetto, procede all'immediato sequestro delle carte e documenti presso i detentori.

Art. 260.

Sulle responsabilità previste negli articoli precedenti, e su ogni altra dipendente dalla conservazione e gestione del patrimonio comunale, provinciale e consorziale pronunzia il Consiglio di Prefettura.

Le relative procedure possono essere iniziate d'ufficio o sopra richiesta dell'autorità di vigilanza e definite anche separatamente dall'esame e dal giudizio dei conti.

Contro la decisione del Consiglio di Prefettura è ammesso ricorso alla Corte dei conti.

Art. 261.

Gli amministratori e gli impiegati dei comuni delle provincie e dei consorzi, nonchè delle istituzioni amministrate o dipendenti dagli enti predetti, sono responsabili dei danni recati, con dolo o colpa grave, all'ente o ai terzi, verso i quali l'ente stesso debba rispondere.

Se il fatto dannoso sia avvenuto per il dolo o la colpa grave di più amministratori o di più impiegati, essi sono tenuti in solido al risarcimento.

Tuttavia, se le colpe dei responsabili non siano eguali, potrà porsi a carico di tutti o di alcuni di essi una parte proporzionale del danno arrecato.

Art. 262.

Sono esenti da responsabilità i componenti dei collegi amministrativi, che per legittimi motivi non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constare in tempo nel verbale del loro motivato dissenso o dei richiami o proposte fatte per evitare l'atto da cui è derivato il danno.

Art. 263.

Qualora il fatto dannoso sia stato commesso dall'impiegato nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti all'ufficio da esso coperto, i superiori gerarchici e gli amministratori non rispondono dell'atto stesso, purchè la destinazione all'ufficio sia avvenuta con la piena osservanza delle prescrizioni della legge e dei regolamenti e non vi sia colpa grave per quanto si riferisce al dovere di vigilanza.

Art. 264.

L'accertamento dei danni arrecati ai comuni, alle provincie od ai consorzi, con dolo o colpa grave, dai rispettivi amministratori od impiegati, è fatto, in via amministrativa, d'ufficio o sopra richiesta dell'autorità di vigilanza, dalla Giunta provinciale amministrativa, che dichiara quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.

Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'ente e quelle degli amministratori e degli impiegati, ma valgono ad ottenere dalla autorità giudiziaria provvedimenti conservativi.

Il tribunale in camera di consiglio può anche autorizzare l'iscrizione ipotecaria sui beni delle persone indicate come responsabili. Tuttavia i provvedimenti suaccennati cessano di avere efficacia se, entro il termine di due anni dalla loro emanazione, non sia proposta azione giudiziaria contro i dichiarati responsabili.

La domanda pei provvedimenti conservativi e per l'iscrizione ipotecaria, nonchè l'azione giudiziaria per responsabilità, può essere promossa dall'autorità di vigilanza, quando l'ente che si presume danneggiato, nonostante l'invito dell'autorità medesima, ometta di provvedere.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli amministratori e agli impiegati delle istituzioni amministrate o dipendenti dai comuni, dalle provincie e dai consorzi.

Art. 265.

L'azione per far valere la responsabilità nei casi previsti agli articoli 261, 263 e 264, per quanto si riferisce ai danni, è di competenza dell'autorità giudiziaria e si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.

TITOLO VII.

Disposizioni comuni alle amministrazioni comunali, provinciali e consorziali.

CAPO 1°.

DELLE CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE E DELLA RAPPRESENTANZA.

Art. 266.

Le denominazioni delle provincie, dei comuni, delle frazioni e delle borgate e le sedi municipali sono determinate con decreto Reale, sentiti in ogni caso gli enti interessati e il rettorato provinciale.

Art. 267.

I ricorsi per contestazioni di confini fra comuni o provincie sono decisi con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

Contro il provvedimento è ammesso il ricorso, anche in merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Re.

Art. 268.

L'ordinamento dei comuni e delle provincie non può subire modifiche per effetto di variazioni della popolazione residente, se queste non risultino da un censimento ufficiale.

Le modifiche sono disposte con decreto del Prefetto.

Art. 269.

Le donne sono escluse dagli uffici di Podestà, vice-podestà, delegato del Podestà, Preside, vice-preside, rettore, amministratore di consorzi, nonchè di componente della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 270.

Gli amministratori dei comuni, delle provincie, dei consorzi, nonchè i consultori dei comuni, rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati previsti negli articoli 8 nn. 7 e 8, e 44 n. 11, o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale, della durata superiore nel minimo ad un anno.

Rimangono pure sospesi, quando contro di essi sia emesso mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

Art. 271.

Gli amministratori dei comuni, delle provincie e dei consorzi, nonchè i consultori dei comuni, decadono di pieno diritto dall'ufficio quando siano condannati per uno dei delitti previsti negli articoli 8 e 44, o per qualsiasi altro reato, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a tre mesi.

Art. 272.

Gli uffici di Podestà e vice-podestà sono incompatibili con quelli di Preside e vice-preside nella provincia.

Art. 273.

Ogni comune e ogni provincia ha uno o più messi.

Il messo deve essere maggiorenne.

La nomina è approvata con decreto del Prefetto.

Il messo comunale e quello provinciale sono autorizzati a notificare gli atti delle rispettive amministrazioni per cui non siano prescritte speciali formalità.

I messi dei comuni e delle provincie possono anche notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta a quella da cui essi rispettivamente dipendono.

I referti del messo fanno fede sino a querela di falso.

I consorzi, per la notifica degli atti per i quali non siano prescritte speciali formalità, si avvalgono dei messi dei comuni e delle provincie facenti parte del consorzio.

Possono, altresì, avvalersi dell'opera dei messi dipendenti da altri comuni e provincie nel cui territorio gli atti stessi debbano essere notificati, facendone richiesta alle rispettive amministrazioni.

Art. 274.

Salvo che non sia disposto altrimenti, i comuni e le provincie sono tenuti a compiere senza corrispettivo gli atti che siano loro commessi dalla legge nell'interesse generale.

CAPO 2°.

DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI.

Art. 275.

Le adunanze delle consulte, dei rettorati, delle assemblee e dei consigli direttivi dei consorzi non sono pubbliche. Per la validità di esse è necessario l'intervento di almeno la metà dei membri assegnati a ciascun collegio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Nelle votazioni palesi dei rettorati, delle assemblee e dei consigli direttivi dei consorzi, a parità di voti, prevale il voto del presidente.

Alle adunanze assiste, rispettivamente, il segretario del comune, della provincia o del consorzio.

Art. 276.

I membri del rettorato, dell'assemblea e del consiglio direttivo dei consorzi e quelli della consulta comunale votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta.

Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Le schede bianche o non leggibili si computano solo per determinare il numero dei votanti.

Terminate le votazioni, il presidente ne accerta e proclama l'esito.

In nessun caso si può procedere a ballottaggio, salvo che la legge non disponga altrimenti.

Art. 277.

Chi presiede le adunanze è investito di potere discrezionale per assicurare l'osservanza delle leggi e per mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Ha facoltà di sospendere e di sciogliere le adunanze, facendone redigere processo verbale da trasmettere al Prefetto.

Art. 278.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione di un collegio amministrativo deliberante o consultivo, se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e, salvo i casi di urgenza, se gli atti relativi non siano stati messi a disposizione dei membri del collegio almeno ventiquattro ore prima.

Art. 279.

Gli amministratori dei comuni, delle provincie e dei consorzi, nonchè i consultori e i membri della Giunta provinciale amministrativa devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono e verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

Le disposizioni, di cui ai comma precedenti, si applicano anche al segretario del comune, della provincia e del consorzio.

Art. 280.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario.

Quando si tratta di deliberazioni di organi collegiali i processi verbali devono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi prò e contro ogni proposta. Essi sono letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

I processi verbali sono firmati dal Podestà, dal Preside o dal Presidente dell'organo collegiale e dal segretario.

Art. 281.

Ogni membro ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato, nonchè di chiedere le opportune rettificazioni.

Art. 282.

Le deliberazioni che importino modifiche o revoca di deliberazioni esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa menzione della revoca o della modifica.

Art. 283.

Ogni collegio può incaricare uno o più dei suoi membri di riferire sopra oggetti che esigano indagini od esame speciale.

Art. 284

Le deliberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi, che importino spese, devono indicare l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte.

Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando trattisi di forniture o di lavori di lieve importanza, la cui spesa presunta non superi le lire 5.000.

Qualsiasi variazione o modifica ai progetti, perizie o preventivi e ai relativi contratti deve essere approvata dagli stessi organi che li hanno deliberati.

Art. 285.

I progetti per le opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi sono compilati dagli uffici tecnici rispettivi.

Qualora manchino tali uffici, ovvero quando la speciale natura delle opere, o particolari motivi d'urgenza lo rendano necessario, la compilazione dei progetti può essere affidata a professionisti privati. L'incarico di compilare un progetto non conferisce titolo al privato professionista per la direzione e l'esecuzione dell'opera.

Quando si tratti di opere di notevole importanza, il progetto esecutivo deve essere preceduto da un progetto di massima che consenta la valutazione della entità della spesa in relazione alla possibilità di farvi fronte. Nei casi in cui la possibilità risulti evidente, il Prefetto può autorizzare la deroga a tale norma.

I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi, d'importo superiore a lire 1.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero d'importo superiore a lire 500.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il detto parere è richiesto anche quando si tratti di progetti parziali per un'opera, la cui spesa complessiva si preveda superiore ai limiti suindicati, salvo che tali progetti costituiscano esecuzione di un progetto di massima, sul quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici abbia già espresso parere favorevole.

I progetti, sono trasmessi al Ministero dei Lavori pubblici pel tramite del Prefetto.

Non è necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa che si verifichino durante l'esecuzione delle opere, quando l'importo di essi non superi il quinto del preventivo.

I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi devono riportare il parere favorevole dell'ingegnere capo del Genio civile:

a) se il loro importo superi le lire 20.000, quando si tratti di comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti, o di consorzi di comuni con popolazione complessiva non superiore a 100.000 abitanti;

b) se il loro importo superi le lire 50.000, quando si tratti di provincie, di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti.

Art. 286.

Per lavori o forniture che richiedano competenza o mezzi di esecuzione speciali i comuni, le provincie e i consorzi possono, previa autorizzazione del Prefetto, invitare le ditte, ritenute idonee, a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e a dichiarare a quali condizioni siano disposte ad eseguirli.

La deliberazione che bandisce tale forma di appalto ed il successivo invito devono precisare le modalità dell'esame dei progetti e delle offerte, che può essere anche deferito ad apposita commissione.

Nella scelta tra i vari progetti presentati, si deve tener conto di tutti gli elementi tecnici ed economici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti.

L'aggiudicazione non è impegnativa per l'ente finchè non sia intervenuta l'approvazione del Prefetto.

Nessun compenso o rimborso spetta alle ditte concorrenti per la compilazione dei progetti presentati.

Art. 287.

Chiunque intenda eseguire opere che possano comunque interessare la sicurezza e la solidità di costruzioni, di cui le leggi pongano il ristabilimento o la riparazione a carico di enti pubblici locali, deve ottenere il consenso preventivo degli enti stessi.

La inosservanza di tale regola dà diritto all'ente di ottenere dal giudice la immediata inibizione del prosieguo delle opere, salvo l'azione di risarcimento di danni.

Il consenso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette degli enti.

Contro le deliberazioni aventi per oggetto l'esecuzione delle opere previste nel presente articolo è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Art. 288.

Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali, o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni degli organi deliberanti, o che contengano violazioni di legge.

CAPO 3°.

DELLA FINANZA E CONTABILITÀ.

SEZIONE 1ª.

Del patrimonio.

Art. 289.

Le amministrazioni comunali e provinciali devono tenere al corrente un esatto inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonchè un elenco diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio ed alla sua amministrazione. L'inventario dei beni demaniali è costituito da uno stato descrittivo dei medesimi, quello dei beni patrimoniali da apposito registro di consistenza.

Quando il comune o la provincia amministri istituzioni speciali ai sensi degli articoli 59, 132 e 135, l'inventario dei beni di ciascuna istituzione dev'essere distinto da quello degli altri e da quelli del comune o della provincia. Nei casi di cui agli articoli 36 e 37 devono tenersi distinti inventari per ciascuno dei comuni riuniti o per le frazioni che abbiano patrimonio e spese separate.

Sono altresì separati gli inventari dei beni di spettanza delle frazioni ai sensi dell'articolo 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Gli inventari sono firmati dal segretario e dal ragioniere, dove esista, e sono vidimati dal Podestà o dal Preside. Essi sono riveduti di regola ogni dieci anni: il Podestà o il Preside può sempre disporne la revisione.

Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono personalmente responsabili il Podestà o il Preside, il segretario del comune o della provincia, nonchè il ragioniere, dove esista.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Col provvedimento di approvazione del conto consuntivo, il Consiglio di prefettura pone in rilievo il risultato economico dell'esercizio e le variazioni che la gestione del bilancio ha determinato rispetto ai beni demaniali ed a quelli patrimoniali del comune o della provincia.

Art. 290.

I beni patrimoniali comunali e provinciali devono, di regola, essere dati in affitto.

In sede di esame dei bilanci di previsione la Giunta provinciale amministrativa accerta che i fitti dei fondi rustici ed urbani siano adeguati all'importanza di questi, tenuto conto anche dei carichi tributari e delle spese di manutenzione, e, qualora riconosca che i cespiti in parola siano suscettivi d'incremento, invita l'amministrazione a provvedere alla revisione in un termine perentorio, decorso il quale inutilmente, promuove i provvedimenti di ufficio da parte del Prefetto.

Qualora lo richieda la speciale condizione dei luoghi, il comune può ammettere la generalità degli abitanti a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma deve formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso e subordinarlo al pagamento di un corrispettivo.

Il corrispettivo non può, in alcun caso, essere inferiore al carico delle imposte e sovrimposte e delle spese di custodia e manutenzione sostenute dal comune per i detti beni.

I corrispettivi in natura per i beni comunali, comunque dovuti, debbono essere sottoposti a revisione alla fine di ciascun triennio dall'entrata in vigore del presente testo unico.

Art. 291.

Le somme eccedenti i bisogni ordinari dei comuni e delle provincie debbono essere depositate ad interesse, di regola, presso la Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio ordinarie, le Casse postali di risparmio, l'Istituto di emissione e gli Istituti di credito di diritto pubblico.

La Giunta provinciale amministrativa, sentito l'Istituto di emissione, può autorizzare il deposito di dette somme anche presso altri Istituti di credito di notoria solidità. La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa deve essere omologata dal Prefetto.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato: è vietato l'acquisto di titoli di debiti pubblici esteri.

Le somme suddette possono, tuttavia, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, essere impiegate nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Dell'inosservanza delle disposizioni del primo e del terzo comma del presente articolo sono personalmente responsabili il Podestà o il Preside e il segretario del comune o della provincia, nonchè il ragioniere, ove esista.

SEZIONE 2ª.

Dei servizi e dei contratti.

Art. 292.

I comuni e le provincie possono assumere, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi.

I comuni possono assumere anche la costruzione di case e alberghi popolari.

Art. 293.

I servizi che, per loro natura, possono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti.

Art. 294.

Le amministrazioni dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, o che, pure non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti, sono capoluoghi di provincia, e le amministrazioni delle provincie devono compilare un capitolato generale che contenga le norme per le alienazioni, le locazioni, gli acquisti e gli appalti di lavori e forniture, uniformandolo, in quanto possibile, alle norme del capitolato generale per l'amministrazione dello Stato. Tale capitolato deve essere approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio di Prefettura.

Pei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia il capitolato generale può essere predisposto e reso obbligatorio dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio di Prefettura.

Per i lavori che si eseguono col concorso o col sussidio dello Stato nella spesa, i comuni devono, in ogni caso, adottare il capitolato generale in vigore per le opere dipendenti dal Ministero dei Lavori pubblici.

Art. 295.

In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si può stipulare l'obbligo di far pagamenti, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Non sono compresi in questo divieto i contratti che convenga fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidità, presso cui non sia in uso l'assumere l'incarico dei lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo.

Art. 296.

I contratti che eccedono i limiti indicati negli articoli 87 e 140 non sono impegnativi per l'ente senza il visto del Prefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.

A tale scopo detti contratti devono essere trasmessi al Prefetto in copia integrale entro cinque giorni dalla stipulazione.

Per gravi motivi di interesse dell'ente, o per altri gravi motivi di interesse pubblico il Prefetto può sempre negare l'esecutività dei contratti, quantunque riconosciuti regolari.

I provvedimenti del Prefetto sono definitivi.

Art. 297.

Il parere del Consiglio di prefettura deve essere sentito anche sui contratti già resi esecutivi senza il parere del Consiglio medesimo, quando debbano esservi apportate modificazioni che ne elevino l'ammontare complessivo oltre i limiti indicati nell'articolo 88 per i comuni, e nell'articolo 141 per le provincie.

Art. 298.

Ove si voglia rescindere o variare un contratto, sul quale sia stato sentito il Consiglio di prefettura, per causa in esso non preveduta, è necessario promuovere nuovamente l'avviso del Consiglio stesso.

SEZIONE 3ª.

Dei mutui.

Art. 299.

I comuni e le provincie non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1° che abbiano per scopo di provvedere a opere pubbliche di carattere obbligatorio, debitamente autorizzate e che i relativi progetti tecnici abbiano riportato, oltre il visto dell'Ingegnere capo del Genio civile, il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici nei casi in cui esso sia prescritto a norma dell'articolo 285. Prima di concedere l'approvazione nei riguardi di tali mutui, l'autorità tutoria deve accertare che si è già provveduto, con mezzi adeguati, al finanziamento di altre opere pubbliche improrogabili, eventualmente in corso di esecuzione;

2° che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti, ovvero di debiti dipendenti da condanne o da transazioni regolarmente approvate e, per le provincie, di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie, o che riguardino, in ogni caso, l'acquisto di stabili per pubblico servizio o altre finalità previste da leggi speciali;

3° che sia garantito l'ammortamento, determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi per il pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui i contratti di appalto nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni, con o senza interessi.

Le deliberazioni concernenti operazioni di mutuo adottate dai rettorati delle provincie, i cui bilanci siano pareggiati con sovrimposte comprese nel limite normale, sono soggette all'approvazione del Ministro dell'Interno, su parere della Giunta provinciale amministrativa.

Quando i bilanci siano pareggiati con sovrimposte eccedenti il limite normale, sono soggette all'approvazione del Ministro dell'Interno di concerto con quello delle Finanze e con la procedura di cui all'articolo 306, ultimo comma.

Art. 300.

Salvo i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo può essere contratto dai comuni se gl'interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio, per il servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie, valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo.

I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati per un importo superiore all'ottava parte delle entrate effettive ordinarie del comune, o della provincia, valutate nei modi sopra indicati.

Salvo i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo può essere contratto dalle provincie se gli interessi e la rata di ammortamento, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualsiasi natura precedentemente contratti, facciano ascendere le somme da iscriversi in bilancio per il servizio degli interessi e dell'ammortamento ad una cifra superiore ai due terzi del limite normale della sovrimposta fondiaria.

I comuni e le provincie non possono contrarre mutui in cartelle o altri titoli negoziabili senza apposita autorizzazione da concedersi con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale, nonchè la Giunta provinciale amministrativa. Tale autorizzazione deve essere chiesta dai comuni e dalle provincie prima di qualsiasi trattativa per l'emissione ed il collocamento del prestito. Del decreto di autorizzazione dev'essere fatta espressa menzione sulle cartelle o sugli altri titoli del prestito.

Per la validità delle cartelle di debito comunale o provinciale, e d'ogni altro titolo nominativo o al portatore, nonchè per la validità dei titoli cambiarii, occorre la firma del Prefetto, al solo scopo di garentire l'ottenuta autorizzazione.

Quando manchino di altre risorse, i comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti autorizzati dalle leggi.

Gli interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma del presente articolo.

SEZIONE 4ª.

Dell'esercizio finanziario: bilanci e conti.

Art. 301.

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso. Però, agli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso.

Art. 302.

L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue quelle che riguardano la gestione del bilancio da quelle che attengono alle variazioni nell'ammontare e nella specie del patrimonio.

Art. 303.

Le entrate e le spese che si inscrivono in bilancio rappresentano la competenza dell'esercizio, cioè, per le entrate, quanto si crede che potranno produrre durante l'esercizio i diversi cespiti di entrata, e, per le spese, quelle che si prevede di dover fare nel corso del suddetto periodo.

Appartengono al conto del bilancio le entrate accertate e scadute, le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo, le riscossioni degli esattori e tesorieri, i versamenti nella tesoreria del comune e della provincia e i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato.

Appartengono al conto generale del patrimonio: il valore degli immobili, giusta i relativi registri di consistenza, e quello dei mobili, del materiale ed altre attività risultanti dagli inventari, i crediti e debiti e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per altra causa.

Art. 304.

Le contabilità delle istituzioni speciali amministrate direttamente dal comune o dalla provincia fanno parte del bilancio.

Art. 305.

I bilanci comunali e provinciali debbono essere deliberati entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

Trascorso il detto termine, la compilazione del bilancio è deferita al Prefetto, che vi provvede per mezzo di un commissario.

Il commissario accerta anche le ragioni dell'inadempimento e ne riferisce al Prefetto per gli eventuali provvedimenti da adottarsi a carico del segretario e del ragioniere.

Art. 306.

Le deliberazioni del Podestà o del rettorato provinciale, relative all'applicazione delle sovrimposte fondiarie, devono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per otto giorni e, durante lo stesso termine, il bilancio dev'essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico: la deliberazione del rettorato provinciale dev'essere inserita in sunto nel « Foglio degli annunzi legali della provincia ».

Qualsiasi contribuente può reclamare contro le deliberazioni concernenti l'applicazione della sovrimposta: il reclamo è proposto alla Giunta provinciale amministrativa per le sovrimposte comunali; al Ministro dell'Interno per le sovrimposte provinciali.

Il termine per la presentazione del reclamo è di venti giorni decorrenti dall'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni comunali, e da quello dell'inserzione nel « Foglio annunzi legali » per quelle provinciali.

Le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite, per i comuni, ed entro il limite normale, per le provincie, sono date, rispettivamente, dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Ministro dell'Interno, udita la Giunta provinciale amministrativa.

La Giunta provinciale amministrativa ed il Ministro dell'Interno esaminano la regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate per le loro eventuali controdeduzioni, decidono sui reclami ed apportano al bilancio le modificazioni necessarie per assicurarne il pareggio e per garentire l'andamento dei servizi obbligatori, provvedendo, nei riguardi delle spese, a norma degli articoli 314, 320 e 321.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa ed i decreti del Ministro dell'Interno sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicati all'albo pretorio per otto giorni; i decreti del Ministro dell'Interno sono, inoltre, inseriti, per sunto, nel « Foglio periodico degli annunzi legali ».

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso, anche per il merito, nel termine di giorni venti, al Ministro dell'Interno, da parte del Prefetto, del Podestà e di qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune.

Per i comuni il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoria; pei contribuenti decorre dall'ultimo della pubblicazione di cui al sesto comma.

I decreti del Ministro dell'Interno sui ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, da adottarsi, nei casi di autorizzazione alle eccedenze delle sovrimposte, di concerto con il Ministro per le Finanze, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale, e quelli adottati dallo stesso Ministro per l'autorizzazione delle sovrimposte provinciali sono definitivi e contro di essi è ammesso soltanto il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti a metà.

La sezione pronunzia in camera di consiglio sugli atti e sulle memorie presentate dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

Le autorizzazioni alle provincie per le sovrimposte eccedenti il limite normale sono date, con l'esercizio di tutti i poteri indicati nel quarto comma, dal Ministro dell'Interno di concerto col Ministro delle finanze, su parere della Giunta provinciale amministrativa, che deve emetterlo entro il 31 ottobre, e udita la Commissione centrale per la finanze locale. Il decreto del Ministro dev'essere pubblicato nel « Foglio degli annunzi legali della provincia » ed è impugnabile nei modi e termini previsti nei due comma precedenti.

Art. 307.

Al bilancio deve essere allegata una tabella dell'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti, con la dimostrazione della condizione di esigibilità dei residui attivi.

L'avanzo di amministrazione non può essere impiegato, se non in spese che abbiano carattere straordinario e transitorio per un solo esercizio. Di tali spese devono essere indicati nella suddetta tabella i corrispondenti articoli del bilancio, e dei relativi fondi non si può disporre durante lo esercizio, se non quando sia dimostrata, con la deliberazione che approva il conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso, l'effettiva disponibilità dell'avanzo applicato al bilancio, ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.

L'applicazione del disavanzo risultante dalla detta tabella è obbligatoria.

Quando i risultati dell'ultimo esercizio chiuso, in confronto all'avanzo o al disavanzo inscritto nel bilancio, siano tali da alterarne il pareggio, il Podestà o il rettorato deve deliberare i mezzi per assestare il bilancio stesso. La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione delle autorità competenti ad autorizzare l'applicazione delle sovrimposte fondiarie.

Alla stessa approvazione sono soggette le deliberazioni, con le quali si apportino al bilancio le variazioni dipendenti dal maggior avanzo o dal minor disavanzo risultante dal conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso in confronto dell'avanzo o disavanzo desunto, a suo tempo, dalla tabella di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 308.

Il tesoriere del comune e quello della provincia devono rendere il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora il conto non venga presentato entro tale termine, il Prefetto lo fa compilare d'ufficio, a spese del tesoriere, al quale applica, inoltre, una sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire 1.000 a lire 10.000, il cui ammontare viene devoluto a favore delle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali.

Art. 309.

Il conto è sottoposto all'esame di tre revisori.

Per i comuni i revisori sono nominati dal Prefetto fra i componenti la consulta municipale e, ove questa non sia costituita, fra persone che abbiano i requisiti per la nomina a consultore; per le provincie sono nominati nelle adunanze di settembre dal rettorato, anche all'infuori del proprio seno, purchè tra persone che abbiano i requisiti per la nomina a rettore.

L'esame del conto dev'essere effettuato dai revisori entro il termine di due mesi.

Art. 310.

Il Podestà e il rettorato debbono deliberare il conto entro un mese dalla presentazione della relazione dei revisori. Se la deliberazione non avviene entro tale termine, provvede il Prefetto, a mezzo di commissario. Il commissario accerta anche le ragioni della mancata deliberazione del conto e ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario o del ragioniere, qualora la mancata deliberazione sia ad essi imputabile.

Della deliberazione del Podestà o del rettorato sul conto è data notizia al tesoriere, in quanto porti variazione nel carico o discarico, e agli amministratori che furono designati responsabili, con notifica per mezzo del rispettivo messo comunale o provinciale contenente invito a prenderne cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria del comune o della provincia, insieme col conto e con tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.

Contemporaneamente il Podestà od il Preside, a mezzo di avviso, da affiggersi per almeno otto giorni all'albo pretorio del comune o della provincia, informa il pubblico della avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso con tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono nei rispettivi uffici di segreteria. Entro il termine di otto giorni dall'ultimo del deposito il tesoriere e gli amministratori, nonchè qualunque contribuente, possono presentare per iscritto, senza spesa, le loro deduzioni, osservazioni e reclami.

Trascorso il termine suddetto, il conto, con i documenti giustificativi della entrata e della spesa e con le deduzioni, osservazioni e reclami eventualmente presentati, o, in mancanza, con esplicita dichiarazione che nessuna deduzione, osservazione o reclamo venne presentato nei termini prescritti, è trasmesso dal Podestà o dal Preside al Prefetto ed è sottoposto al giudizio del Consiglio di Prefettura, il quale decide nel termine di sei mesi, sentite, ove lo richiedano, le parti interessate.

La decisione del Consiglio di Prefettura viene notificata e pubblicata nei modi e nei termini di cui ai comma secondo e terzo e contro di essa è ammesso ricorso alla Corte dei conti, anche da parte di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbia previamente reclamato al Consiglio di Prefettura.

Nel caso che il ricorso sia prodotto dal contribuente, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di Prefettura.

Art. 311.

Il funzionario di ragioneria che ha compilato la relazione sul conto ed assiste alla seduta del Consiglio di Prefettura con voto consultivo a norma dell'articolo 23, salva la responsabilità civile ai termini di legge, è personalmente responsabile degli errori di calcolo che non siano ritenuti scusabili. È, altresì, personalmente obbligato a rilevare le eccedenze di spese di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio o accresciuti nei modi di legge, le irregolarità di cui fossero viziati i mandati di pagamento e la deficienza o irregolarità dei documenti prescritti così per le riscossioni, come per le spese, e tutti i casi di responsabilità degli amministratori contemplati dagli articoli 251 e seguenti.

SEZIONE 5ª.

Delle spese e delle entrate.

Art. 312.

Le spese facoltative dei comuni e delle provincie devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica, entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa.

Art. 313.

I comuni e le provincie devono rimettere annualmente al Prefetto, che ne cura la trasmissione al Ministero delle Finanze:

a) entro il 31 marzo, un prospetto indicante:

1° l'ammontare delle entrate stanziate nel bilancio dell'anno in corso, distinte in entrate effettive ordinarie, entrate effettive straordinarie ed entrate per movimento di capitali;

2° l'ammontare delle spese stanziate nello stesso bilancio, distinte in obbligatorie ordinarie e facoltative ordinarie, obbligatorie straordinarie fronteggiate con entrate effettive, obbligatorie straordinarie finanziate con mutui ed altri mezzi straordinari, facoltative straordinarie, quote di ammortamento di prestiti in corso di estinzione, altre spese per movimenti di capitali;

b) entro il 30 giugno, analogo prospetto per le entrate e le spese accertate nell'anno precedente secondo i risultati del conto presentato dal tesoriere e deliberato dal Podestà o dal rettorato.

Art. 314.

I comuni e le provincie che eccedono i limiti normali delle sovrimposte possono essere autorizzati a mantenere od inscrivere nei loro bilanci, spese facoltative con lo stesso provvedimento con cui si autorizza l'eccedenza, sempre quando tali spese risultino di evidente necessità per la sanità e l'igiene, l'educazione nazionale, l'assistenza e beneficenza, l'agricoltura e i servizi postali, telegrafici e telefonici.

I comuni che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, hanno facoltà d'inscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gli alunni appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione d'indumenti, di libri di testo ed altro occorrente per l'istruzione, sempre che a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza.

I comuni che eccedono il secondo, ma non il terzo limite delle sovrimposte fondiarie, possono essere autorizzati a mantenere nei propri bilanci i soli contributi a favore di

istituzioni locali di assistenza, il cui funzionamento non potrebbe essere assicurato senza le contribuzioni medesime.

Le spese facoltative consentite dal presente articolo devono essere contenute nei limiti minimi indispensabili e non possono superare, in alcun caso, per i comuni e le provincie che eccedono i limiti normali, il dieci per cento delle entrate effettive ordinarie.

Tale percentuale è ridotta al cinque per cento per i comuni e le provincie che eccedono il secondo limite.

Nel calcolo delle percentuali suaccennate non si tien conto, per i comuni e le provincie, di cui al comma precedente, delle eccedenze di sovrimposte in confronto al secondo limite, nè delle altre imposizioni eccezionali prescritte per eccedere detto limite.

Quando le nuove spese facoltative non riguardino la sanità e l'incolumità pubblica, rimane fermo l'obbligo di aumentare, se del caso, contemporaneamente del cinque per cento dell'importo di esse il fondo destinato alla refezione scolastica, ovvero al patronato scolastico, ai sensi di legge.

Art. 315.

I comuni e le provincie, quando vi concorra l'interesse locale, possono accordare sussidi alle ferrovie, tramvie e servizi automobilistici e di navigazione fluviale ed aerea, preferibilmente in forma di sovvenzione chilometrica, da decorrere dal giorno in cui la linea sarà aperta all'esercizio, ferma restando l'osservanza dell'articolo precedente, al disposto del quale può essere derogato soltanto in caso di evidente utilità pubblica, con decreto Reale su parere favorevole della Commissione centrale per la finanza locale.

È vietato di accordare qualsiasi garanzia di reddito chilometrico.

Art. 316.

Nel corso dell'esercizio finanziario non possono dai comuni e dalle provincie deliberarsi nuove o maggiori spese facoltative, quando pure rivestano i caratteri indicati nell'articolo 314, se non venga dimostrata l'urgenza di esse o la disponibilità dei mezzi per provvedervi. Le deliberazioni adottate dai Podestà e dai rettorati sono pubblicate per otto giorni all'albo pretorio e sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicate nello stesso modo e, quelle concernenti le provincie, inserite inoltre per sunto nel « Foglio degli annunzi legali »; e contro di esse è ammesso ricorso, anche nel merito, al Ministro dell'Interno da parte del Prefetto, del Podestà, del rettorato e di qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune o della provincia. Il provvedimento del Ministro dell'Interno è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso soltanto per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nei termini e con le modalità stabilite nel terz'ultimo e penultimo comma dell'articolo 306.

Per i comuni e le provincie che eccedono i limiti normali delle sovrimposte, le dette spese non sono ammissibili se non a condizione che siano compensate da riduzioni nelle spese facoltative già ammesse ovvero trovino capienza nelle percentuali indicate nel quarto e nel quinto comma dell'articolo 314.

Art. 317.

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio è inscritta, in apposita categoria, una somma sotto la denominazione di fondo di riserva. I comuni e le provincie che eccedono i limiti normali non possono far prelevamenti dal detto fondo, se non per provvedere a spese di carattere obbligatorio.

Dev'essere altresì inscritto in bilancio un fondo per le spese impreviste, da erogarsi soltanto per spese che abbiano carattere meramente accidentale, che per la loro entità non richiedano uno speciale stanziamento in bilancio, che siano imposte da inderogabili necessità e non possano essere rinviate senza evidente detrimento del pubblico servizio, e che non impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri.

Art. 318.

Per gli storni di fondi da un articolo all'altro della stessa categoria o da una categoria ad un'altra del bilancio occorre che la spesa, cui s'intende provvedere, sia di urgente necessità, e la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.

Sono vietati gli storni da articoli relativi a spese finanziate con mezzi straordinari per impinguare quelli concernenti spese fronteggiate con mezzi ordinari.

Sono vietati inoltre gli storni tra i residui e quelli tra i residui e i fondi della competenza.

Art. 319.

Dopo approvato il bilancio di previsione nessuna nuova o maggiore spesa può essere autorizzata, se non siano indicati i mezzi per provvedervi.

Art. 320.

Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, udito il Podestà o il rettorato, di fare di ufficio in bilancio, anche nel corso dell'esercizio, le allocazioni necessarie per le spese dichiarate obbligatorie e per quelle dipendenti da impegni validamente assunti.

Qualora trattisi di stanziamenti che impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al comma precedente sono deferite, per le provincie che applicano sovrimposte comprese nel limite normale, al Ministero dell'Interno, e per quelle che eccedano tale limite, al Ministero dell'Interno di concerto con quello delle Finanze, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale, sentiti, in ogni caso, il rettorato provinciale e la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 321.

Le autorità competenti ad autorizzare l'applicazione delle sovrimposte fondiarie devono eliminare qualsiasi eccesso di previsione nelle spese, anche per gli enti che non superano i limiti normali; e, per quelli che li sorpassano, devono ridurre anche le spese obbligatorie nella misura strettamente necessaria.

Devono altresì curare che, per i comuni le cui sovrimposte eccedono il secondo limite e per le provincie, siano rinviate le spese straordinarie, ancorchè obbligatorie, che non abbiano carattere di urgenza.

Art. 322.

Tutte le entrate non comprese in bilancio, che si verificano durante l'esercizio, devono essere dal Podestà o dal Preside denunziate al Prefetto e date in carico al tesoriere.

Le somme riscosse, per qualsivoglia titolo, da tutti coloro che ne sono incaricati debbono essere integralmente versate nella tesoreria del comune o della provincia nei termini prescritti.

SEZIONE 6ª.

Della riscossione delle entrate e dei pagamenti delle spese.

Art. 323.

L'esazione dei tributi comunali e provinciali ha luogo secondo le indicazioni del bilancio, nei modi, nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei servizi pubblici esercitati dai comuni e dalle provincie si osservano le disposizioni della legge speciale.

Art. 324.

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Podestà o dal Preside e dal segretario del comune o della provincia e contrassegnati dal ragioniere, ove esiste.

Prima di emettere un mandato di pagamento deve essere verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, liquidato il conto, verificato che non sia violata alcuna legge, che la somma da pagare sia nei limiti del bilancio e che ne sia fatta la giusta imputazione, secondo che essa appartiene al conto della competenza o a quello dei residui, alla relativa categoria ed all'articolo che debbono sempre essere indicati nel mandato.

Art. 325.

Il tesoriere del comune o della provincia estingue i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio.

Sotto la più stretta responsabilità personale non pagherà alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non siano conformi alle disposizioni di legge.

L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono vietati.

I mandati ruoli e prospetti, coi quali si provvede al pagamento degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, non possono essere emessi prima della scadenza del debito.

Sono vietati i mandati, ruoli e prospetti annuali complessivi.

Art. 326.

Gli uffici di ragioneria delle provincie, nonchè quelli dei comuni, ove siano istituiti, vigilano sull'osservanza delle leggi e delle altre disposizioni concernenti:

a) la conservazione del patrimonio provinciale e comunale;

b) l'esatto accertamento delle entrate;

c) la regolare gestione dei fondi di bilancio.

I dirigenti degli uffici predetti riferiscono al Preside o al Podestà su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi il bilancio, specialmente per ciò che riguarda l'andamento degli impegni di spesa.

Art. 327.

Le deliberazioni, gli atti e i provvedimenti che approvano contratti o che comunque autorizzano spese a carico del bilancio della provincia o del comune, debbono essere comunicati all'ufficio di ragioneria per la registrazione del relativo impegno di spesa.

L'ufficio di ragioneria, prima di eseguire la registrazione, verifica la legalità della spesa e la regolarità della documentazione e accerta la giusta imputazione della spesa medesima al bilancio, nonchè la disponibilità del fondo sul relativo articolo.

All'ufficio di ragioneria debbono, altresì, comunicarsi le deliberazioni, gli atti e i provvedimenti dai quali possono derivare impegni di spesa, indicando l'ammontare presunto di tali impegni, nonchè l'esercizio finanziario e l'articolo del bilancio cui debbono imputarsi.

L'ufficio di ragioneria prenota nelle sue scritture, in sede separata, tali impegni in corso di formazione.

Sulle deliberazioni, atti e provvedimenti di cui al presente articolo l'ufficio di ragioneria deve apporre il visto per la assunzione dell'impegno.

Nei comuni ove non esiste ufficio di ragioneria, provvede agli adempimenti suddetti, sotto la propria responsabilità, il segretario comunale.

SEZIONE 7ª.

Delle commissioni centrali per la finanza locale e per gli enti danneggiati da terremoti.

Art. 328.

Presso il Ministero dell'Interno è istituita una Commissione centrale per la finanza locale, la quale, oltre le attribuzioni previste da speciali disposizioni di legge, ha quella di dare pareri su tutte le questioni relative alla finanza locale, che siano sottoposte al suo esame dal Ministro dell'Interno o dal Ministro delle Finanze.

Art. 329.

La Commissione centrale per la finanza locale è presieduta dal Ministro dell'Interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'Interno ed è composta come appresso:

a) un vice presidente scelto dal Ministro dell'Interno;

b) un Preside e un Podestà da designarsi dal Ministro dell'Interno;

c) un Consigliere di Stato ed un Consigliere della Corte dei conti designati dai rispettivi Presidenti;

d) i Direttori generali dell'amministrazione civile e dei servizi per la finanza locale, il Ragioniere generale dello Stato ed il Direttore capo della divisione comuni presso il Ministero dell'Interno;

e) un rappresentante del Partito nazionale fascista, designato dal Segretario;

f) due componenti del Consiglio nazionale delle Corporazioni, designati dal Comitato corporativo centrale;

g) due esperti nella materia delle finanze locali, scelti, rispettivamente, l'uno dal Ministro dell'Interno e l'altro dal Ministro delle Finanze.

Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore al nono, dei quali uno appartenente al ruolo dell'amministrazione centrale dell'Interno e l'altro a quello dell'amministrazione delle Finanze.

È in facoltà del presidente di ripartire la commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri eguali a quelli della commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.

Per la validità delle adunanze tanto della commissione quanto delle sottocommissioni è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei membri che le compongono.

Alla nomina della commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale su proposta del Ministro dell'Interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; gli altri membri restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 330.

Le attribuzioni riguardanti i comuni e le provincie danneggiati da terremoti, o che, per particolari disposizioni di legge, siano sottoposti a tutela speciale in deroga alle norme contenute nel presente testo unico, sono esercitate da una commissione, che ha sede presso il Ministero dell'Interno, ed è costituita come segue:

il Sottosegretario di Stato per l'Interno, presidente;

il Direttore generale dell'amministrazione civile presso il Ministero dell'Interno, vice-presidente;

il Direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti;

il Direttore generale dei servizi speciali presso il Ministero dei Lavori pubblici;

il Direttore capo della divisione servizi speciali presso il Ministero dell'Interno;

il dirigente l'ufficio di ragioneria presso detta divisione.

Un funzionario del Ministero dell'Interno, di grado non inferiore al nono, funziona da segretario della commissione.

Art. 331.

Le spese per il funzionamento delle commissioni, di cui agli articoli 328 e 330 del presente testo unico, saranno determinate secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con quello delle Finanze, e graveranno su apposito fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno.

La liquidazione di tali spese è fatta dal Ministro dell'Interno.

CAPO 4°.

DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE CHE NON SONO IN GRADO DI ASSICURARE AI PROPRI BILANCI IL PAREGGIO ECONOMICO.

Art. 332.

I bilanci dei comuni che, nonostante l'applicazione della sovrimposta fino al terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, non possono conseguire il pareggio fra le entrate e spese effettive ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione, sono consolidati per un biennio ed assoggettati all'approvazione della Commissione centrale della finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Alla stessa commissione è altresì demandata l'approvazione di tutte le variazioni che, durante il biennio, dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili; nonchè l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre un biennio.

In sede di approvazione dei bilanci, la commissione ha tutti i poteri indicati nell'articolo 306 per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e può promuovere anche, ove occorra, la costituzione coattiva di consorzi oppure l'aggregazione dei comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalla presente legge.

Essa può, inoltre, rivedere le tariffe delle imposte e i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale, e promuoverne le modificazioni necessarie.

Può infine, in casi eccezionali, autorizzare l'applicazione di nuove imposte di consumo su voci comprese nella tariffa annessa al Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030, concernente i soppressi dazi interni ed autorizzare altresì ulteriori aumenti di imposte, tasse e contributi, nonchè ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie, nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio dei bilanci.

Art. 333.

Ai comuni contemplati dall'articolo precedente è vietato di contrarre nuovi mutui.

Tale divieto non si estende ai mutui per il riscatto di passività onerose, per la prosecuzione di opere pubbliche improrogabili, iniziate prima dell'emanazione del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e per la costruzione e la sistemazione di acquedotti, fognature e cimiteri.

I provvedimenti relativi alla contrattazione di tali prestiti sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, ai detti comuni, mutui da ammortizzare in 35 anni per l'estinzione dei disavanzi delle gestioni attinenti agli anni 1931 e precedenti, a carico dei fondi provenienti dai buoni postali fruttiferi.

Art. 334.

Nei riguardi dei comuni i cui bilanci sono, a norma dei precedenti articoli, sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, le attribuzioni riservate alla Giunta provinciale amministrativa dalla legge 17 maggio 1900, n. 173, e successive modificazioni, sono devolute alla Commissione stessa.

Nei confronti dei comuni anzidetti i giudizi speciali di responsabilità, di cui all'articolo 260, possono essere iniziati anche su richiesta della commissione centrale per la finanza locale.

Contro i provvedimenti adottati dalla Commissione centrale per la finanza locale a norma del presente articolo e dei due precedenti, non è ammesso alcun gravame, neanche per motivi di legittimità.

Art. 335.

Ai comuni che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 332 non sono consentite spese facoltative.

Art. 336.

Per le provincie che, nonostante l'applicazione della sovrimposta fino al terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, non possono conseguire il pareggio tra le entrate e le spese ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione, la Commissione centrale per la finanza locale fa le opportune proposte per raggiungere il pareggio al Ministro delle Finanze, cui compete di provvedere di concerto col Ministro dell'Interno.

CAPO 5°.

DELLA VIGILANZA E TUTELA GOVERNATIVA.

Art. 337.

Quando la legge non disponga altrimenti, la facoltà di approvazione conferita all'autorità incaricata dell'esercizio della vigilanza o della tutela, non consente di adottare di ufficio provvedimenti diversi da quelli deliberati dall'amministrazione.

Art. 338.

Gli amministratori straordinari dei comuni, delle provincie e dei consorzi hanno gli stessi poteri degli organi ordinari che sostituiscono, e sono sottoposti, per quanto attiene alla vigilanza e alla tutela, alle stesse regole.

Art. 339.

Alle deliberazioni adottate dagli amministratori straordinari dei comuni, delle provincie e dei consorzi si applicano le norme concernenti l'assistenza del segretario, la redazione, la firma e la pubblicazione dei relativi verbali.

Art. 340.

Il Prefetto, la Giunta provinciale amministrativa, il Consiglio di Prefettura, il Podestà, il Preside e il rettorato provinciale, nonchè gli organi di amministrazione dei consorzi, possono, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, ordinare inchieste.

Art. 341.

Gli amministratori straordinari del comune e della provincia provvedono, con nomine da farsi fra persone che abbiano i requisiti per essere nominati consultori o rettori, alla sostituzione di coloro che, per il fatto della cessazione dell'amministrazione ordinaria, siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni per le quali la legge espressamente richieda la qualità di consultore o rettore.

Le persone così nominate durano in carica finchè non vengano sostituite dagli organi ordinari delle predette amministrazioni.

Art. 342.

Le deliberazioni, per le quali non si richiedano autorizzazioni, speciali pareri od approvazioni, possono essere dichiarate immediatamente esecutive quando il pubblico interesse lo richieda e vi sia pericolo di danno a ritardarne l'esecuzione.

Tale facoltà non esime l'autorità deliberante dalla responsabilità di cui all'articolo 252, 2° comma.

Art. 343.

Le deliberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi, integrate secondo i casi, col visto del Prefetto o colla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, o comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi.

Agli atti, con i quali viene dalle suddette autorità negata l'esecutività o l'approvazione delle deliberazioni, ed ai decreti prefettizi che ne pronunziano l'annullamento è applicabile il disposto dell'articolo 5.

Resta salva in ogni caso la facoltà conferita al Governo con l'articolo 6.

TITOLO VIII.

Del governatorato di Roma.

CAPO 1°.

DEL TERRITORIO, DEL GOVERNATORE E DELLA CONSULTA.

Art. 344.

Il governatorato di Roma è corpo morale ed ha un'amministrazione propria.

Esso esercita tutte le funzioni e provvede a tutti i servizi che sono di competenza del comune secondo la legislazione vigente.

Ai fini di un più organico coordinamento, possono inoltre essergli trasferite, in tutto o in parte, da altre amministrazioni dello Stato o da quella della provincia di Roma, funzioni attinenti a servizi che si svolgono nella circoscrizione del governatorato e nell'interesse del territorio e della popolazione di esso. Il trasferimento si effettua con decreto Reale,

proposto dal Ministro dell'Interno, di concerto con quello delle Finanze e con gli altri Ministri interessati, udito il Consiglio di Stato.

Art. 345.

La circoscrizione del governatorato fa parte, a tutti gli effetti di legge, della circoscrizione amministrativa della provincia di Roma.

Qualunque variazione alla circoscrizione del governatorato sarà disposta con decreto Reale, sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri.

Art. 346.

Il governatorato è retto da un Governatore, coadiuvato da un vice-governatore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

La consulta di Roma è composta di dodici membri.

Art. 347.

Il governatorato ha un segretario generale ed un ufficio governatoriale.

Art. 348.

Il Governatore, il vice-governatore ed il segretario generale sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'Interno, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro dell'Interno, sentito il Governatore, designa il funzionario incaricato di sostituire il segretario generale in caso di assenza o di impedimento.

Art. 349.

Il Governatore e il vice-governatore sono iscritti, rispettivamente, ai gradi secondo e quarto del gruppo *A* dell'amministrazione dell'Interno.

Il segretario generale del governatorato è iscritto al grado quarto del gruppo *A* dell'amministrazione dell'Interno.

Nel caso che siano incaricati delle funzioni di vice-governatore o di segretario generale, funzionari già appartenenti all'amministrazione dello Stato, essi saranno messi fuori del ruolo di provenienza, e vi rientreranno al cessare dell'incarico, in soprannumero, qualora non vi siano posti vacanti di organico al momento della loro riammissione in ruolo.

Al Governatore, al vice-governatore ed al segretario generale sono applicabili le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, in quanto non sia disposto altrimenti dalla presente legge.

Art. 350.

Il Ministro dell'Interno assegna al Governatore ed al vice-governatore un'annua indennità per spese di rappresentanza, che grava sul bilancio del governatorato.

Art. 351.

Il Governatore, il vice-governatore ed il segretario generale, prima di entrare in funzioni, prestano, dinanzi al Ministro dell'Interno, il giuramento prescritto nell'articolo 45

Art. 352.

Il Governatore, il vice-governatore ed il segretario generale hanno una speciale uniforme descritta nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Il Governatore ed il vice-governatore, quando non indossano l'uniforme, usano il distintivo stabilito per il podestà nell'articolo 46.

Art. 353.

Il Governatore ha tutti i poteri che le vigenti leggi conferiscono al Podestà.

Art. 354.

Il Governatore può affidare al vice-governatore ed ai consultori speciali incarichi nell'amministrazione del governatorato.

Può inoltre promuovere altre forme di collaborazione, nelle quali può avvalersi, oltre che del vice-governatore e dei consultori, anche dell'opera di privati cittadini di singolare capacità e rinomanza nella propria arte, scienza o disciplina.

Art. 355.

Il Governatore, per le borgate o frazioni del governatorato, può delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo ad uno dei consultori, o, in difetto, ad altra persona che sia in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a consultore, purchè residenti in dette frazioni o borgate.

La delega può essere fatta anche per i singoli rioni e quartieri del governatorato.

Art. 356.

È applicabile al Governatore ed a chi ne fa le veci la disposizione di cui all'articolo 22.

Art. 357.

Le deliberazioni del Governatore sono adottate coll'assistenza del segretario generale.

I relativi verbali sono firmati dal Governatore e dal segretario.

Art. 358.

Le deliberazioni del Governatore, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, devono essere sempre pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio, nel primo giorno festivo, successivo alla loro data.

I regolamenti del governatorato e le deliberazioni che li approvano devono essere pubblicate all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Ove sia prescritta una speciale approvazione, la pubblicazione si effettua dopo che questa sia intervenuta.

Il segretario generale è responsabile della pubblicazione.

Ciascun contribuente del governatorato ha diritto di avere copia integrale delle deliberazioni, previo pagamento dei diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

La raccolta dei regolamenti del governatorato e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'ufficio comunale a disposizione del pubblico, perchè esso possa prenderne cognizione.

Art. 359.

Il Governatore adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti per motivi di sanità o di sicurezza pubblica in materia di edilità ed igiene, e fa eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di tali spese è resa esecutoria dal Prefetto, udito l'interessato, ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Contro i provvedimenti del Governatore e del Prefetto è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Art. 360.

Sono sottoposte direttamente al Governatore le istituzioni fatte a favore della generalità degli abitanti del governatorato o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di assistenza e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani, quando questi sostengano qualche spesa per la parrocchia a termini di legge.

Le istituzioni di assistenza e beneficenza a prò degli abitanti del governatorato sono soggetti alla sorveglianza del Governatore, il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.

Contro i provvedimenti del Governatore relativi agli oggetti indicati nei due comma precedenti, è ammesso il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Qualora gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni o gli interessi dei parrocchiani siano in opposizione con quelli del governatorato o di altre frazioni del medesimo, il Ministro dell'Interno nomina un commissario, il quale provvede all'amministrazione dell'oggetto in controversia.

Contro le decisioni del Ministro è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

È richiesto il parere del Governatore sui cambiamenti della circoscrizione delle parrocchie del governatorato, quando questo contribuisca al loro mantenimento.

Art. 361.

Sono soggetti all'esame del Governatore i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevano sussidi dal governatorato.

Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale

Art. 362.

Contro il rifiuto opposto dal Governatore al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi previsti dalla legge e contro gli errori contenuti in essi è ammesso ricorso al Ministro dell'Interno.

Il Ministro dell'Interno, ove accolga il ricorso, rilascia esso stesso il certificato in conformità alla domanda del ricorrente ed alle risultanze dell'istruttoria.

Art. 363.

I membri della consulta di Roma sono nominati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con quello delle Corporazioni. Sono applicabili ed essi le disposizioni di cui gli articoli 68, 69 e 70.

L'ufficio di consultore è gratuito.

Prima di entrare in funzione, i consultori prestano giuramento dinanzi al Governatore nei modi e nei termini previsti nell'articolo 45.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

Art. 364.

Si applicano ai consultori le disposizioni degli articoli 270 e 271.

Art. 365.

La consulta è convocata dal Governatore, che ne fissa l'ordine dei lavori.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio ai singoli consultori, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi d'urgenza basta che l'avviso sia consegnato 24 ore prima.

L'avviso scritto deve contenere l'elenco degli affari da trattare.

Art. 366.

Le adunanze della consulta sono presiedute dal Governatore e non sono pubbliche. Per la validità di esse è necessario l'intervento di almeno la metà dei membri.

Le deliberazioni della consulta sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 367.

Le deliberazioni della consulta sono adottate coll'assistenza del segretario generale.

I relativi verbali sono firmati dal Governatore e dal segretario.

Art. 368.

Quando in due successive convocazioni, a distanza non minore di tre giorni, la consulta non possa pronunziarsi per

mancanza di numero legale, il Governatore è autorizzato a provvedere, prescindendo dal parere della consulta, anche nei casi in cui esso sia richiesto per legge.

Il Governatore è autorizzato egualmente a provvedere prescindendo dal parere della consulta, qualora non venga raggiunta nella votazione la maggioranza assoluta.

Nei casi previsti ai due comma precedenti deve farsi risultare dal verbale della deliberazione il motivo per cui la consulta non si è pronunziata.

Art. 369.

I consultori, che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunziata dal Ministro dell'Interno, su proposta del Governatore o anche d'ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

Art. 370.

Per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, la consulta può essere sciolta con decreto del Ministro dell'Interno.

La ricostituzione della consulta deve avvenire entro il termine di un anno.

Quando la consulta sia sciolta, il Governatore è autorizzato a provvedere prescindendo dal parere della consulta, anche nei casi in cui il parere sia richiesto per legge.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 371.

Il parere della consulta deve essere inteso sui seguenti oggetti:

1° bilancio preventivo;

2° conto consuntivo;

3° applicazione di tributi e regolamenti relativi;

4° piani regolatori edilizi e di ampliamento;

5° assunzione diretta dei pubblici servizi.

Il Governatore può, inoltre, richiedere il parere della consulta ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 372.

Nei casi in cui il parere della consulta è obbligatorio, qualora il Governatore non vi si uniformi, deve farsene constatare nel verbale della deliberazione.

La deliberazione, in tal caso, è sottoposta all'approvazione del Ministro dell'Interno.

Art. 373.

Si applicano ai messi del governatorato di Roma le disposizioni dell'articolo 273, escluso l'obbligo della approvazione della nomina da parte del Prefetto.

Art. 374.

Valgono per i dipendenti del governatorato, nella parte applicabile, le disposizioni dei capi 2° e 3° del titolo V della presente legge.

Le facoltà conferite al Prefetto in materia disciplinare sono esercitate dal Governatore.

È parimenti attribuita al Governatore la competenza a provvedere alla dispensa di cui all'articolo 248.

Per i dipendenti del governatorato la censura viene applicata dal segretario generale e contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Governatore entro dieci giorni dalla notifica.

Art. 375.

Sulle conferme, promozioni, aspettative, dispense dal servizio e collocamenti a riposo d'ufficio degli impiegati del governatorato è chiamata a dar parere una Commissione composta del vice-governatore, che la presiede, del segretario generale, o di chi ne fa le veci, del capo della ripartizione del personale o di chi ne fa le veci, e di altri due capi di ripartizione, designati al principio di ogni anno dal Governatore.

Alle riunioni della Commissione assiste, in qualità di segretario, un impiegato di concetto della ripartizione del personale.

Per i direttori capi di ripartizione, il ragioniere generale e gli altri impiegati ad essi equiparati, la commissione consultiva è costituita dal Governatore, dal vice-governatore e dal segretario generale o da chi ne fa le veci ed è assistita, in qualità di segretario, dal capo della ripartizione del personale.

Art. 376.

La Commissione di disciplina del governatorato si compone, per gli impiegati, del vice-governatore o, in caso di sua assenza od impedimento, di un delegato del Governatore, che la presiede, del segretario generale o di chi ne fa le veci, e di un impiegato, designato di volta in volta dal Governatore, fra quelli aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato.

Per i salariati, la commissione è composta dal segretario generale o di chi ne fa le veci, che la presiede, di un impiegato, designato al principio di ogni anno dal Governatore e di un salariato, designato di volta in volta dal Governatore fra quelli aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato.

CAPO 2°.

Della finanza e contabilità.

Art. 377.

Si applicano al governatorato le disposizioni contenute nel titolo II, capo 4°, e nel titolo VII, capo 3°, della presente legge, salvo quanto è stabilito negli articoli seguenti.

Art. 378.

Le opere pubbliche del governatorato si eseguono in base a progetti compilati dall'ufficio tecnico.

Quando la speciale natura delle opere o particolari motivi di urgenza lo rendano necessario, la compilazione dei progetti può essere affidata a professionisti privati. L'incarico di compilare un progetto non conferisce titolo al privato professionista per la direzione e la esecuzione dell'opera.

I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche del governatorato, d'importo superiore a lire 1.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero d'importo superiore a lire 500.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I progetti esecutivi di opere pubbliche, d'importo compreso fra lire 200.000 e lire 1.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda per asta pubblica o licitazione privata, ovvero d'importo compreso fra lire 200.000 e lire 500.000, quando alla esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole di un ispettore superiore dei lavori pubblici.

Non è necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa che si verifichino durante l'esecuzione delle opere, quando l'importo di essi non superi il quinto del preventivo.

Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è richiesto anche quando si tratti di progetti parziali per un'opera, la cui spesa complessiva si preveda superiore ai limiti indicati nel comma terzo e quarto, salvo che costituiscano esecuzione di un progetto di massima già approvato.

Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è, in ogni caso, richiesto per il tramite del Ministro dell'Interno.

Art. 379.

I contratti del governatorato riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere, devono essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

E' tuttavia consentito di provvedere mediante licitazione privata:

1° quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 100.000;

2° quando si tratti di spesa che non superi annualmente le lire 20.000 ed il governatorato non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite suddetto;

3° quando si tratti di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 100.000, e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Si può anche procedere alla trattativa privata, quando il valore complessivo dei contratti non ecceda la metà delle cifre suindicate.

Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo il Ministro dell'Interno può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per il governatorato.

Può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza.

Art. 380.

Il segretario generale ha facoltà di rogare gli atti e contratti nell'interesse del governatorato.

Le tasse e gli emolumenti che il governatorato è autorizzato ad esigere per la spedizione degli atti sono quelli stabiliti nella tabella annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge, e sono devoluti, per metà al governatorato, e per metà al segretario generale.

La liquidazione delle tasse e degli emolumenti è approvata di volta in volta dal Governatore.

Art. 381.

Il Governatore, entro il primo di ottobre, delibera il bilancio preventivo.

Le deliberazioni del Governatore che approvano il bilancio preventivo e che stabiliscono la sovrimposta devono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per otto giorni, e, durante lo stesso termine, il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico.

Il bilancio è approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con quello delle Finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

In sede di approvazione possono essere fatte, d'ufficio, nel bilancio del governatorato le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Con lo stesso decreto che approva il bilancio si provvede anche sui ricorsi e sulle opposizioni contro l'applicazione della sovrimposta con eccedenza al limite legale, o contro il bilancio in genere, sentita una commissione composta del Direttore generale dell'amministrazione civile, che la presiede, e di cinque membri nominati rispettivamente dai Ministri delle Finanze, della Educazione nazionale, dei Lavori pubblici, dell'Agricoltura e foreste e delle Comunicazioni, di grado non inferiore al sesto, nonchè del funzionario di ragioneria del Ministero dell'Interno incaricato dell'esame dei conti del governatorato.

Al Ministro dell'Interno di concerto con quello delle Finanze son demandate le attribuzioni di cui all'articolo 332 e la determinazione della percentuale delle spese facoltative anche in deroga al disposto dell'articolo 314.

Art. 382.

L'assegnazione e la erogazione dei contributi dello Stato a favore del governatorato sono regolate dalle relative leggi speciali.

Art. 383.

Il decreto Reale che approva il bilancio deve essere pubblicato per copia all'albo pretorio per otto giorni e durante lo stesso termine il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico.

Contro il decreto Reale è ammesso soltanto ricorso per motivi di legittimità al Consiglio di Stato, da parte di qualsiasi contribuente.

I termini per la presentazione del ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti a metà. La sezione pronunzia in camera di consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

Art. 384.

I ruoli delle imposte ed eventualmente degli altri contributi del governatorato, da riscuotersi con le norme e la procedura privilegiata delle imposte, sono resi esecutori dal Prefetto.

Art. 385.

Gli atti del governatorato, concernenti la erogazione di somme poste a carico del bilancio dello Stato, sono parificati a tutti gli effetti a quelli compiuti dall'amministrazione dello Stato.

Art. 386.

Il tesoriere del governatorato rende il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora il conto non venga presentato entro tale termine, il Ministro dell'Interno lo fa compilare d'ufficio, a spese del tesoriere, al quale applica, inoltre, una sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire 1.000 a lire 10.000, il cui ammontare viene devoluto a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali.

Il Governatore delibera sul conto nel termine di tre mesi dalla sua presentazione.

Della deliberazione del Governatore è data notizia al tesoriere, in quanto porti variazione nel carico o discarico, ed agli amministratori che furono designati responsabili, con notifica, contenente invito a prenderne cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria, insieme col conto e con tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.

Contemporaneamente il Governatore, a mezzo di avviso da affiggersi all'albo pretorio per almeno otto giorni, informa il pubblico della avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso con tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono nell'ufficio di segreteria. Entro il termine di otto giorni dall'ultimo del deposito, il tesoriere e gli amministratori nonchè qualunque contribuente possono presentare per iscritto, senza spesa, le loro deduzioni osservazioni e reclami.

Trascorso il termine suddetto, il conto, coi documenti giustificativi dell'entrata e della spesa e con le deduzioni osservazioni e reclami eventualmente presentati, o, in mancanza, con esplicita dichiarazione che nessuna deduzione osservazione o reclamo venne presentato nei termini prescritti, è trasmesso dal Governatore al Ministro dell'Interno, per l'approvazione.

Il Ministro dell'Interno, sentite, se del caso, le parti interessate, delibera sul conto, previo il parere della commissione, di cui all'articolo 381. Il funzionario di ragioneria del Ministero dell'Interno incaricato dell'esame del conto deve presentare una relazione sull'esame compiuto ed assume le responsabilità previste nell'articolo 311.

Art. 387.

Il decreto del Ministro dell'Interno che approva il conto consuntivo è notificato e pubblicato, a cura del Governatore, nei modi e nei termini stabiliti nel quinto comma dell'articolo precedente. Contro di esso è ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte degli interessati, del Governatore, nonchè di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbia previamente reclamato a termini del comma suddetto.

CAPO 3°.

DELL'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI.

Art. 388.

Per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, da parte del governatorato, si applicano le disposizioni della legge speciale sulla assunzione diretta di pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 389.

L'amministrazione delle aziende speciali, costituite a norma della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, è assunta dal Governatore, che ne ha la rappresentanza diretta, con speciale gestione finanziaria e contabile, separata da quella ordinaria degli altri servizi.

Il Governatore ha facoltà di nominare per ciascuna azienda un commissario, che ne assume la rappresentanza, scegliendolo tra le persone che posseggano i requisiti per essere nominati consultori, ed abbiano la necessaria competenza.

Il commissario esercita le attribuzioni conferite dalla legge al presidente ed alla commissione amministratrice delle aziende municipalizzate.

Art. 390.

Il commissario di cui al precedente articolo è nominato con decreto del Governatore, soggetto all'approvazione del Ministro dell'Interno. Dura in carica un biennio e può essere confermato.

E' sempre revocabile con decreto del Governatore, soggetto ad approvazione del Ministro dell'Interno. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 391.

Le deliberazioni del commissario sono soggette alla ratifica del Governatore.

All'uopo, il commissario trasmette al Governatore, entro tre giorni, copia di tutte le deliberazioni, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati con le approvazioni di legge. Ove la deliberazione non sia sospesa entro cinque giorni dalla data in cui è pervenuta al Governatore, s'intende ratificata.

Sono, per altro, soggette a espressa ratifica da parte del Governatore le deliberazioni del commissario riflettenti il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le nuove spese che si rendano necessarie durante l'esercizio, nonchè quelle relative:

a) a provvedimenti che vincolino il bilancio dell'azienda oltre l'anno;

b) alla nomina ed al licenziamento degli impiegati;

c) alla stipulazione di contratti di alienazione, locazione, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere, il cui valore complessivo e giustificato ecceda le lire 50.000;

d) alla contrattazione di prestiti ed all'impiego di capitali;

e) alle azioni da promuovere in giudizio, per le quali la vigente legge speciale prescrive l'autorizzazione della commissione amministratrice, ed alle transazioni per valore superiore alle lire 10.000;

f) alla cancellazione di iscrizioni ipotecarie ed alla costituzione di servitù.

I bilanci ed i conti delle aziende speciali devono essere allegati a quelli del governatorato e pubblicati assieme a questi ultimi.

Art. 392.

Il Governatore ha facoltà di procedere, per le singole aziende, alla nomina di una commissione consultiva, composta di non più di cinque membri, e di regolarne le attribuzioni.

Art. 393.

Con regolamento speciale del governatorato saranno stabilite le norme concernenti il funzionamento tecnico e l'ordinamento amministrativo e contabile delle singole aziende, nonchè lo stato giuridico e il trattamento economico del relativo personale.

Il regolamento è soggetto all'approvazione del Ministro dell'Interno, di concerto con quello delle Finanze e, in quanto riguardi le aziende di trasporto, col Ministro delle Comunicazioni.

CAPO 4°.

Della vigilanza e tutela.

Art. 394.

I provvedimenti del Governatore, nelle materie per le quali non sia richiesta una speciale approvazione, sono definitivi.

Art. 395.

Le deliberazioni del Governatore, per le quali non sia richiesta una speciale approvazione, divengono esecutive dopo dieci giorni dalla loro pubblicazione, a meno che ne sia espressamente dichiarata l'urgenza, nel qual caso divengono esecutive nel giorno stesso della loro pubblicazione, che può essere effettuata anche in giorno feriale.

Art. 396.

Le disposizioni che regolano la competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale per gli atti dei comuni si applicano anche agli atti del governatorato.

Resta altresì ferma la competenza della Giunta provinciale amministrativa in grado di appello per i ricorsi relativi alla applicazione dei tributi governatoriali.

Art. 397.

Le deliberazioni del Governatore non sono soggette al visto di esecutività di cui all'articolo 97, nè all'approvazione tutoria di cui all'articolo 99.

I contratti del governatorato non sono soggetti al parere preventivo del Consiglio di prefettura, nè al visto di esecutività.

Art. 398.

Quando il Governatore non spedisca i mandati o non compia gli atti fatti comunque obbligatori dalla legge, provvede il Ministro dell'Interno.

Art. 399.

Il Governatore trasmette ai ministri competenti copia dei regolamenti da lui deliberati relativi ai tributi, alla igiene e sanità, alla edilità ed alla polizia locale.

Il Ministro, udito il Consiglio di Stato, e, per i regolamenti di igiene e sanità anche il Consiglio superiore di sanità, può annullarli del tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi ed ai regolamenti.

I regolamenti del governatorato, che riguardano l'Agro romano, sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'Agricoltura e foreste; quelli scolastici all'approvazione del Ministro dell'Educazione nazionale.

Nulla è innovato alle facoltà attribuite al Ministro delle Finanze dall'articolo 29 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

CAPO 5°.

Disposizioni varie.

Art. 400.

Entro la circoscrizione del governatorato i servizi statali e municipali di polizia sono unificati e messi alla dipendenza del questore di Roma. Le relative norme di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Governatore e il questore di Roma.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con quello delle Finanze, sentito il Governatore, sono stabilite le norme per la ripartizione delle spese tra gli enti interessati.

Art. 401.

Il Prefetto esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di espropriazione per pubblica utilità, anche nell'ambito della circoscrizione del governatorato di Roma.

Art. 402.

Per quanto non è disposto nel presente titolo valgono per il governatorato di Roma, in quanto applicabili, le norme contenute nelle disposizioni preliminari e nei titoli II, IV, VI e VII della presente legge.

TITOLO IX.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 403.

Le speciali attribuzioni conferite al Prefetto nel terzo comma dell'articolo 19 non si applicano ai provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e per le Isole.

Art. 404.

I primi segretari presso le Prefetture possono essere incaricati, con decreto ministeriale, di esercitare le funzioni di consigliere anche agli effetti della loro partecipazione al Consiglio di prefettura ed alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 405.

L'articolo 4 della legge 27 dicembre 1928, n. 3123, è modificato come appresso:

La Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, di due consiglieri di Prefettura designati al principio di ogni anno dal Prefetto, dei due membri più anziani fra quelli designati dal Segretario del Partito nazionale fascista. L'anzianità è desunta dalla precedenza della nomina ed, a pari anzianità di nomina, dall'età.

In caso di assenza od impedimento i consiglieri di Prefettura vengono sostituiti dal supplente; i membri anziani designati dal Segretario del Partito nazionale fascista da quelli che li seguono secondo l'ordine di precedenza.

Art. 406.

I Podestà, i vice-podestà e le consulte, che alla entrata in vigore della presente legge hanno già iniziato il quinto anno di esercizio della loro funzione dalla data del loro insediamento, resteranno in carica fino al compimento del quinquennio.

Art. 407.

Il diploma di abilitazione prescritto nell'articolo 174 non è richiesto per coloro che, anteriormente alla pubblicazione della legge 7 maggio 1902, n. 144, conseguirono la patente d'idoneità all'ufficio di segretario comunale, o che in virtù di titoli equipollenti, ammessi dalle disposizioni anteriori, furono assunti all'ufficio di segretario comunale e tuttora lo conservano.

Tengono luogo del diploma le patenti conseguite a termini dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1853 e 11 gennaio 1923, n. 9.

Art. 408.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 174 non si applica nei confronti delle donne, che siano state assunte stabilmente al posto di segretario comunale prima dell'entrata in vigore della legge 13 dicembre 1928, n. 2944, e che siano state inquadrate nei ruoli provinciali a norma di detta legge.

Art. 409.

Il primo ruolo nazionale dei segretari comunali sarà pubblicato entro il 30 giugno 1934.

Fino a che non verrà emanato il nuovo regolamento per la esecuzione della presente legge, i concorsi ai posti di segretario comunale di grado 3° e 4° saranno regolati dalle disposizioni attualmente in vigore per i concorsi ai posti di grado 1° e 2°.

Fino alla emanazione di detto regolamento resteranno immutate le vigenti tabelle degli stipendi, assegni e indennità, nonchè le quote dei diritti di segreteria spettanti ai segretari comunali.

Art. 410.

Continuano ad aver vigore nella provincia di Bolzano le disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto legge 16 aprile 1925, n. 667, per quanto si riferisce alla corresponsione ai segretari dell'indennità di residenza e dell'alloggio in natura.

Ai comuni e consorzi di comuni della provincia stessa può essere assegnato dal Prefetto un contributo a carico dello Stato, da stabilirsi di anno in anno ed in misura non eccedente i quattro quinti degli oneri derivanti ai comuni interessati per effetto dei Regi decreti legge 16 aprile 1925, n. 667, e 17 agosto 1928, n. 1953.

Art. 411.

Gli assegni pensionabili, da valutarsi ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e della corresponsione dei contributi e delle ritenute per le pensioni dei segretari comunali relativamente ai servizi resi posteriormente al 31 dicembre 1928, non possono essere inferiori a quelli goduti alla data anzidetta.

Art. 412.

La disposizione dell'articolo 217 può essere applicata anche nei riguardi dei segretari comunali che cessarono di prestar servizio prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953.

Art. 413.

La disposizione di cui all'articolo 222 non si applica nei confronti di coloro che abbiano conseguito la nomina a segretario o vice segretario provinciale prima dell'entrata in vigore della presente legge, o a vice segretario comunale prima dell'entrata in vigore del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 414.

Per le Regie scuole e per i Regi istituti d'istruzione tecnica, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889, restano fermi, per quanto attiene alla somministrazione e manutenzione dei locali, alla illuminazione, al riscaldamento ed alla provvista di acqua, gli obblighi attribuiti ai comuni ed alle provincie dalle leggi vigenti o da tali enti volontariamente assunti.

Art. 415.

Nulla è innovato:

1° alle disposizioni speciali per la provincia e per il comune di Napoli;

2° alle disposizioni vigenti nei riguardi delle località danneggiate dai terremoti, nonchè nei riguardi dell'amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della provincia stessa;

3° alle disposizioni dell'articolo 6 del Regio decreto 23 aprile 1923, n. 982, circa la concessione di sussidi, da parte delle amministrazioni comunali e provinciali, alle congregazioni di carità, nei territori annessi al Regno in base agli articoli 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778.

Art. 416.

I comuni e le provincie che, prima del 1° gennaio 1932 abbiano regolarmente impegnate, con delegazioni pel pagamento di mutui, o di altre passività, sovrimposte eccedenti i limiti normali stabiliti dalla legge e che non possano trasferire tali garanzie sopra altri cespiti, ammessi dalle disposizioni vigenti, sono autorizzati a mantenere in applicazione dette sovrimposte per il tempo necessario all'ammortamento, ma sono obbligati a ridurre subito l'eccedenza alla sola parte vincolata.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere il trasferimento senza che occorra la deliberazione del Consiglio di amministrazione.

A misura che, per effetto dell'estinzione dei mutui, vengono a ridursi o a eliminarsi le quote vincolate, deve, di altrettanta somma, diminuirsi l'importo delle sovrimposte, salvo, se del caso, l'applicazione degli articoli 306 e 332 della presente legge.

I comuni e le provincie che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma di questo articolo rimangono soggetti, a seconda della misura dell'eccedenza, alle rispettive disposizioni concernenti i bilanci, le spese e la tutela.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche ai prestiti già deliberati dal competente organo dell'istituto mutuante prima del 1° gennaio 1932 e pei quali il comune o la provincia non abbia ancora delegate le corrispondenti quote di sovrimposta.

Art. 417.

Le spese facoltative già autorizzate a norma dell'articolo 313 della legge 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 98 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, non possono essere mantenute nei bilanci dei comuni e delle provincie che eccedono i limiti normali delle sovrimposte fondiarie, se non con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 314 e 321, salvo gli impegni validamente assunti.

Per i comuni ai quali è applicabile l'articolo 332, le dette spese possono essere mantenute soltanto nei limiti di tali impegni e fino al termine di essi.

Art. 418.

Entro l'anno successivo all'entrata in vigore del presente testo unico i comuni e le provincie dovranno provvedere alla revisione dei canoni, censi, livelli ed altre prestazioni attive e passive, secondo le norme che saranno stabilite con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto coi Ministri della Giustizia e delle Finanze, udito il Consiglio di Stato.

Decorso inutilmente tale termine, provvederà il Prefetto, mediante apposito commissario, a spese dei responsabili dell'inadempimento.

Art. 419.

Per la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle provincie per gli esercizi sino al 1921 incluso, rimangono in vigore le disposizioni dei Regi decreti 4 febbraio e 29 aprile 1923, nn. 335 e 1164.

Art. 420.

I conti delle provincie, che, prima della entrata in vigore del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, abbiano formato oggetto di decisione interlocutoria della Corte dei conti e quelli sino al 1921 che la Corte abbia avocato al suo giudizio, a norma dell'articolo 3 del Regio decreto 29 aprile 1923, n. 1164, verranno decisi secondo le norme del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 421.

Le disposizioni dell'articolo 99 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, sono applicabili ai conti dei comuni e delle provincie, pei quali gli accertamenti sommari, di cui al 7° comma dell'articolo stesso, siano già stati eseguiti all'entrata in vigore del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2289.

Art. 422.

Gli appelli contro le decisioni di prima istanza emanate dalla Corte dei conti in materia di conti provinciali continueranno ad essere deferiti al giudizio della Corte stessa a sezioni riunite.

Art. 423.

Per i comuni e le provincie appartenenti ai territori annessi in base all'articolo 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, le disposizioni del Regio decreto legge 23 ottobre 1925, n. 2289, cominceranno ad essere applicate nei riguardi dei conti dell'esercizio 1924 in poi.

Art. 424.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente testo unico il Ministro dell'Interno, di concerto con quello delle Finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, stabilirà un nuovo quadro di classifica delle entrate e delle spese comunali e provinciali e predisporrà nuovi modelli per la compilazione dei bilanci e dei conti.

Art. 425.

E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

Art. 426.

Il Governo è autorizzato ad emanare, sentito il parere del Consiglio di Stato, il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Il Governo è anche autorizzato ad emanare norme integrative ai sensi dell'articolo 344 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, finchè duri l'applicazione dell'articolo stesso,

relativamente alle materie già disciplinate dal detto testo unico ed ora comprese nel presente

Col Regio decreto di nomina della commissione di cui all'articolo 329 sarà stabilita la data, dalla quale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione stessa funzionerà secondo la sua nuova costituzione. Fino a tale data la predetta commissione continuerà a funzionare con la composizione prevista dall'articolo 329 del testo unico approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 427.

Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge cesseranno di far parte del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, i seguenti articoli:

4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 258, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 329, 330, 338, 339 e 342 nn. 4, 5, 8.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l'interno:

MUSSOLINI.

ALLEGATI

TABELLA *A*

Stipendi lordi spettanti ai segretari comunali.

COMUNI	Grado e qualifica del segretario assegnato al Comune		STIPENDIO						Supplemento di servizio attivo	NOTA
	Grado	Qualifica	Stipendio iniziale del grado	Stipendio con gli aumenti periodici: al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	anni richiesti per gli aumenti		
Con popolazione oltre 300.000 abitanti	I	Segretario generale di 1ª classe	21.000	23.000	..	..	..	4	7.500	Previa riduzione del 12 % per il disposto del R. d. l. 20 novembre 1930, n. 1491.
Con popolazione da 100.001 a 300.000 abitanti	II	Segretario generale di 2ª classe	17.800	19.000	20.500	..	..	4	5.500	
Con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti	III	Segretario capo di 1ª classe	16.000	16.800	17.800	..	..	4	4.200	
Con popolazione da 20.001 a 50.000 abitanti	IV	Segretario capo di 2ª classe	13.700	14.300	15.100	16.000	..	4	3.500	
Con popolazione da 10.001 a 20.000 abitanti	V	Segretario capo di 3ª classe	11.600	12.200	12.900	13.700	..	4	2.800	
Con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti	VI	Segretario di 1ª classe	9.500	10.100	10.800	11.600	..	3, 3, 4	2.100	
Con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti	VII	Segretario di 2ª classe	7.000	7.600	8.200	8.800	9.500	2,2,3,3	1.700	
Con popolazione non superiore a 2.000 abitanti	VIII	Segretario di 3ª classe	5.600	5.900	6.200	6.600	7.000	2	1.400	

TABELLA *B*.

Diritti accessori spettanti ai segretari comunali.

GRADI	Diritti accessori			NOTA
	al 5° anno dopo raggiunto lo stipendio massimo	al 10° anno dopo raggiunto lo stipendio massimo	al 15° anno dopo raggiunto lo stipendio massimo	
1 — Segretario generale di 1ª classe	..	..	..	Previa riduzione del 12 % per il disposto del R. D. L. 20 novembre 1930, n. 1491.
2 — Segretario generale di 2ª classe	..	..	..	
3 — Segretario capo di 1ª classe	1.500	..	..	
4 — Segretario capo di 2ª classe	1.000	2.000	..	
5 — Segretario capo di 3ª classe	800	1.600	..	
6 — Segretario di 1ª classe	700	1.400	..	
7 — Segretario di 2ª classe	600	1.200	..	
8 — Segretario di 3ª classe	400	800	1.200	

TABELLA *C*.

Indennità mensili lorde di caroviveri spettanti ai segretari comunali.

STATO DI FAMIGLIA	GRADO I, II e III	GRADO IV, V e VI	GRADO VII e VIII	NOTA
Celibe (o vedovo senza prole di età inferiore a 18 anni)	...	...	...	Previa riduzione del 12 % per il disposto del R. D. L. 20 novembre 1930, n. 1491, e salve le esclusioni previste nei RR. DD. 5 aprile 1923, n. 853, e 30 dicembre 1923, n. 3084, per gli impiegati con moglie assente o legalmente separata o provvista, a titolo proprio, di emolumenti.
Coniugato - senza prole che abbia diritto a quote suppletive di caroviveri - con persone provviste in proprio di stipendio, retribuzione, salario, pensione	...	60 —	70 —	
Coniugato senza prole di età inferiore a 18 anni, convivente ed a carico (o vedovo con un figlio di età inferiore a 18 anni, ecc.)	...	96.51	112.60	
Coniugato con 1 figlio di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 2 figli, ecc.)	...	112.02	130.69	
Coniugato con 2 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 3 figli, ecc.)	...	127.53	148.79	
Coniugato con 3 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 4 figli, ecc.)	...	143.04	166.88	
Coniugato con 4 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 5 figli, ecc.)	...	174.06	203.07	
Coniugato con 5 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 6 figli, ecc.)	...	205.08	239.26	
Coniugato con 6 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 7 figli, ecc.)	...	236.10	275.45	
Coniugato con 7 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 8 figli, ecc.)	...	267.12	311.64	
Coniugato con 8 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 9 figli, ecc.)	...	298.14	347.83	
Coniugato con 9 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 10 figli, ecc.	...	329.16	384.02	

TABELLA *D*

Ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria.

Grado del segretario	Quota spettante al comune %	Quota spettante al segretario %	NOTA
I	50	30	Previa riduzione del 12 % per il disposto del R. D. L. 20 novembre 1930, n. 1491.
II	50	35	
III	50	40	
IV	50	50	
V	40	60	
VI	35	65	
VII	25	75	
VIII	20	80	

TABELLA *E*.

Corrispondenza fra i gradi dei segretari comunali e quelli dell'ordinamento gerarchico statale agli effetti degli articoli 184, 200 e 204 della presente legge.

	Grado o qualifica dei segretari comunali	Grado corrispondente dell'ordinamento statale
I	Segretario generale di 1ª classe	**Quinto**
II	» » » 2ª »	**Sesto**
III	Segretario capo » 1ª »	**Settimo**
IV	» » » 2ª »	**Ottavo**
V	» » » 3ª »	**Nono**
VI	Segretario di 1ª classe	**Decimo**
VII	» » 2ª »	**Undicesimo**
VIII	» » 3ª »	**Dodicesimo**

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l'interno:

MUSSOLINI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(6107705) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.